

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (approvato dalla Camera)

SINTESI

Articolo 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Commi da 2 a 13 (Misure di sostegno al reddito)

Il **comma 2** apporta modifiche al TUIR (DPR n. 917 del 1986):

a) riduce a 3 gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche:

- a)** fino a 28.000 euro, 23%;
- b)** oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- c)** oltre 50.000 euro, 43%;

b) stabilizza l'innalzamento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione prevista dal TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il **comma 3** stabilizza il meccanismo correttivo del requisito richiesto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del DL n. 3 del 2020 (*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*) in materia di trattamento integrativo, in base al quale detto trattamento spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Il **comma 4** riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a)** 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- b)** 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è compreso tra 8.500 e 15.000 euro;
- c)** 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Il **comma 5** precisa che ai soli fini dell'individuazione della percentuale di cui al comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Il **comma 6** riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 40.000 euro una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- a)** a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è compreso tra 20.000 e 32.000 euro;
- b)** al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è compreso tra 32.000 e 40.000 euro.

Il **comma 7** stabilisce che i sostituti d'imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma o la detrazione si riveli non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Precisa che nel caso in cui l'importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il **comma 8** affida ai sostituti d'imposta il compito di compensare il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l'istituto della compensazione.

Il **comma 9** prevede che per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente di cui al comma 4 e il reddito complessivo di cui al comma 6 è necessario tener conto anche della quota esente del reddito agevolato ai sensi delle disposizioni che favoriscono il rientro di lavoratori in Italia. Specifica, inoltre, che, agli stessi fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Il **comma 10** inserisce nel TUIR l'articolo 16-ter (*Riordino delle detrazioni*), per il completamento dell'attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento.

Il **comma 1** prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in dipendenza del reddito complessivo del contribuente ai sensi del comma 2, per un coefficiente, indicato nel comma 3, crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a suo carico.

Il **comma 2** stabilisce che l'importo base di cui al comma 1 è pari a:

- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il **comma 3** stabilisce che il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

- a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico;
- d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno un figlio con disabilità accertata fiscalmente a carico.

Il **comma 4** esclude dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, **i seguenti oneri e le seguenti spese:**

- a) le spese sanitarie detraibili;
- b) le somme investite nelle **start-up innovative**;
- c) le somme investite nelle **piccole e medie imprese innovative**.

Il **comma 5** precisa che le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ovvero le spese previste da altre disposizioni normative la cui detrazione è ripartita in più annualità, partecipano al computo dell'ammontare complessivo considerando le rate di spesa riferite a ciascun anno. Esclude in ogni caso dal computo degli oneri e delle spese effettuate ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, **i premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024** nonché le rate relative alle detrazioni per le spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici nonché quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Il **comma 6** specifica che ai fini dell'articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Il **comma 11** modifica l'articolo 12 (*Detrazioni per carichi di famiglia*) del TUIR:

- a) limita la spettanza della detrazione di 950 euro ai soli contribuenti che abbiano figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, **i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto**, ovvero figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata e limita la spettanza della detrazione di 750 euro per i genitori e gli altri ascendenti conviventi a carico del contribuente;
- b) esclude dalla spettanza delle detrazioni i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

Il **comma 12** eleva a 35.000 per il 2025 la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

Il **comma 13** innalza a 1000 euro la detraibilità annua delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Commi da 14 a 20 (*Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate*)

Il **comma 14** differisce la deduzione della quota dell'11% dell'ammontare dei componenti negativi (*stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015*) ai fini dell'IRES e dell'IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai 3 successivi.

Il **comma 15** differisce la deduzione della quota del 4,70% dell'ammontare dei componenti negativi (*stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015*) ai fini dell'IRES e dell'IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai 2 successivi.

Il **comma 16** differisce la deduzione della quota del 13% dell'ammontare dei componenti negativi (*stock* di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai 3 successivi nonché al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai 2 successivi.

Il **comma 17** differisce la deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'*Internazional financial reporting standard* (IFRS) 9 ai fini dell'IRES e dell'IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai 3 successivi nonché al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai 2 successivi.

Il **comma 18** precisa che il computo delle perdite e dell'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile dello stesso periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da **14 a 17** in misura non superiore al 65% dello stesso maggior reddito imponibile. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale; a tal fine, il reddito complessivo globale si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina ai sensi dei commi da **14 a 20** del presente articolo.

Il **comma 19** reca i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per i 4 successivi.

Il **comma 20** stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dei commi da **14 a 19** dell'articolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non è possibile applicare, in sede di versamento, né la compensazione orizzontale né quella verticale.

Commi da 21 a 29 (Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da crypto-attività)

I **commi 21 e 22** stabiliscono che sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali (*veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti (pubblicità online); messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che permette agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti); trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale*) nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d'imposta, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni. Precisano che i soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, un acconto dell'imposta dovuta del 30% e che il versamento a saldo è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo.

Il **comma 23** chiarisce che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è del 26%.

Il **comma 24** aumenta dal 26 al 33% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il **comma 25** elimina la soglia di esenzione di 2.000 euro ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività.

Il **comma 26** permette di assumere, per ciascuna crypto-attività posseduta al 1° gennaio 2025 e agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18%.

I **commi 27, 28 e 29** precisano che:

- ❖ l'imposta sostitutiva di cui al comma 26 è versata entro il 30 novembre 2025;
- ❖ l'imposta sostitutiva di cui al comma 26 può essere rateizzata fino al numero massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025 (sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo);
- ❖ l'assunzione del valore di cui al comma 26 quale valore di acquisto non permette il realizzo di minusvalenze utilizzabili.

Comma 30 (Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

Introduce a regime la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni.

In particolare, fissa al **18%** le aliquote delle imposte sostitutive per le partecipazioni, sia qualificate sia non qualificate, e per i terreni edificabili e con destinazione agricola. Fissa il termine per gli adempimenti

al 30 novembre di ciascun anno. Prevede, inoltre, che la facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applica alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della c.d. “*participation exemption*”.

Commi da 31 a 36 (Assegnazione agevolata di beni ai soci)

Ripropongono il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci.

Il **comma 31** permette alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di applicare le disposizioni dei commi da 31 a 36 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Precisa che le disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.

Il **comma 32** specifica che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Precisa che le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%.

Il **comma 33**, con riferimento ai beni immobili, riconosce alle società la possibilità di chiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore catastale dell'immobile. Precisa che in caso di cessione, qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore di mercato o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Il **comma 34** stabilisce che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva e che nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Il **comma 35** precisa che per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 31 a 33, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Il **comma 36** obbliga le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 31 a 35 a versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025 e precisa che per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Comma 37 (Estromissione dei beni delle imprese individuali)

Ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP dell'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025. Precisa che i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026 e che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Commi da 38 a 44 (Prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro)

Il **comma 38** rende imponibili ai fini IVA le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro.

Il **comma 39** reca una clausola di salvaguardia, precisando che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni di cui al comma 38 effettuate anteriormente alla data di entrata della legge per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e che non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

Il **comma 40** riconosce la possibilità di definire i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, in ogni stato e grado di giudizio e su istanza di parte, mediante il versamento della maggiore IVA accertata, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Precisa, a tal fine, che dagli importi dovuti vadano scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio.
I **commi da 41 a 44** recano indicazioni di carattere procedurale e temporale.

Comma 45 (Estensione dell'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato e-DAS per il controllo della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)

Estende anche ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia l'obbligo di utilizzare il documento di accompagnamento informatizzato denominato e-DAS.

Commi 46 e 47 (Disposizioni concernenti procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di tariffe di vendita di tabacchi e prodotti assimilati)

Riducono da 45 a 20 giorni lavorativi il termine per la conclusione dei provvedimenti volti a stabilire i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati, nonché le relative variazioni.

Commi 48 e 49 (Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Il **comma 48** stabilisce che partecipa alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 di autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Riduce la percentuale al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Il **comma 49** innalza dal 10 al 22% l'aliquota IVA per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici nonché per favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare.

Commi da 50 a 53 (Piani straordinari di investimento pluriennale per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica)

Il **comma 50** demanda a un decreto del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dell'economia, su proposta dell'ARERA, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'UE per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici.

Specifica che i piani straordinari di investimento pluriennale devono avere almeno i seguenti obiettivi:

- a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio ai fini dell'adattamento dello stesso ad eventi meteorologici estremi;
- b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;
- c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia elettrica;
- d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) e c), anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;
- e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

Il **comma 51** affida al decreto di cui al comma 50 anche la definizione dei termini e delle modalità per

la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 52, nonché dei criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al comma 52. Precisa che gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica.

Il **comma 52** affida al MASE, sentiti l'ARERA e il MEF, il compito di valutare i piani straordinari di investimento di cui al comma 50 e, in caso di esito positivo della valutazione, di approvarli. Precisa che l'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai piani, comunque per un periodo non superiore a 20 anni.

Il **comma 53** destina le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 50 a 52 prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

Commi da 54 a 56 (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

Il **comma 54** modifica l'articolo 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) del TUIR prevedendo l'abbattimento al 30% dell'aliquota dell'agevolazione di base, già previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio da effettuarsi nel periodo 2028-2033, anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.

Il **comma 55** apporta modifiche al DL n. 63 del 2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale):

a) integra l'articolo 14 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) prevedendo che la detrazione spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, **ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Eleva la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 al 50% delle spese, per il 2025, e al 36% delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) modifica l'articolo 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) prevedendo una proroga dell'innalzamento delle aliquote previste dall'articolo 16-bis del TUIR per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, **ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**. Le aliquote sono quindi stabilite, per il 2025, al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36% negli altri casi. Fissa le aliquote per gli anni 2026 e 2027 rispettivamente, al 36% e al 30%. Conferma per tali detrazioni un ammontare complessivo delle spese detraibili non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Inoltre, con riferimento al cosiddetto sisma *bonus*, proroga la misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, prescrivendo che le aliquote di detrazione siano stabilite in una misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari, per le spese sostenute nel 2025, al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36% negli altri casi. Fissa le aliquote per gli anni 2026 e 2027 rispettivamente, al 36% e al 30%. Proroga il *bonus* mobili anche per le spese sostenute nel 2025 con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Il **comma 56** integra l'articolo 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del DL n. 34 del 2020 (DL Rilancio);

a) prevedendo che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, attualmente prevista dal comma 8-bis, primo periodo, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e degli enti del terzo settore, spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, al 15 ottobre 2024, risulti:

- presentata la CILA, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

b) riconoscendo la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d'imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d'imposta 2024.

Commi da 57 a 63 (Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di inversione contabile nei contratti di appalto per il trasporto e la movimentazione di merci e i servizi di logistica)

Il **comma 57** sostituisce la lettera *a-quinquies*) del comma 6 dell'articolo 17 (*Debitore d'imposta*) del DPR n. 633 del 1972 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*) prevedendo che la procedura dell'“inversione contabile” si applica anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da *a*) ad *a-quater*), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Precisa che la disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'articolo 17-ter (enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, società controllate, società partecipate e società quotate) né alle agenzie per il lavoro.

Il **comma 58** subordina l'efficacia della disposizione di cui al comma 57 al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

Il **comma 59**, in attesa della piena operatività delle disposizioni di cui alla lettera *a-quinquies*) come sostituita dal comma 57, permette al prestatore e al committente, per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, di optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Precisa che nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal committente senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese di scadenza, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Il **comma 60** precisa che l'opzione di cui al comma 59 ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia.

Il **comma 61** specifica che l'esercizio dell'opzione di cui al comma 59 si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 60 all'Agenzia delle entrate.

Il **comma 62** stabilisce che nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 30-ter del DPR n. 633 del 1972 (la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa) e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Precisa che nei confronti del committente è applicabile la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro e che al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.

Il **comma 63** demanda l'attuazione dei commi da 57 a 62 a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Commi 64 e 65 (Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto per l'attività sportiva alpinistica)

Estende l'assoggettamento all'aliquota IVA del 5% ai corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma (oneri 100 mila euro annui a decorrere dal 2025).

Commi 66 e 67 (Pagamento effettuato con strumenti elettronici)

Il **comma 66** precisa che nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le 12.00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento, e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine stesso.

Il **comma 67** obbliga i prestatori di servizi di pagamento ad adeguarsi alla disposizione di cui al comma 66 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Commi 68 e 69 (Esenzione dall'imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute)

Stabiliscono che nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicità immobiliare gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall'imposta ipotecaria. Precisano che l'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2025 (oneri valutati in 500.000 euro annui a decorrere dal 2025).

Commi 70 e 71 (Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)

Esentano da imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica (oneri valutati in 500.000 euro annui a decorrere dal 2025).

Commi 72 e 73 (Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

Il **comma 72** apporta modifiche all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Dlgs n. 504 del 1995) in materia di accertamento dell'accisa sulla birra:

a) prevede l'applicazione a decorrere dal 2025 delle procedure semplificate di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione (*produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici)*) nonché dell'accisa decurtata del 50%;

b) prevede l'applicazione a decorrere dal 2025 delle riduzioni delle accise sulla birra del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 e fino ai 30.000 ettolitri e del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 e fino ai 60.000 ettolitri.

Il **comma 73**, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al comma 72, precisa che a decorrere dal 2025 si applicano altresì le disposizioni del decreto del ministro dell'economia 4 giugno 2019 (*Semplificazione dei microbirrifici*) e del decreto del ministro dell'economia 21 marzo 2022 (*Modifica del decreto 4 giugno 2019 - Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra*).

Commi da 74 a 80 (Disposizioni per il contrasto dell'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche di dati)

Il **comma 74** ribadisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati e introduce l'obbligo di garantire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, stabilisce che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

I **commi 75 e 76** integrano gli articoli 11 (*Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto*) e 12 (*Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto*) del Dlgs n. 471 del 1997 (*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi*), introducendo un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare il corretto adempimento del nuovo obbligo. In particolare, puniscono con una sanzione pecuniaria e con la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per:

- il mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati (*sanzioni analoghe a quelle previste in caso di mancata installazione del misuratore fiscale*);
- la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici (*sanzioni analoghe a quelle previste in caso di mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei corrispettivi*).

Il **comma 77** precisa che le disposizioni di cui ai commi da **74 a 76** si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il **comma 78** demanda ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale la definizione delle modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) (assegnato dal Ministero del turismo alle unità immobiliari destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle locazioni brevi e alle strutture ricettive) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Precisa che tale codice andrà indicato anche all'interno delle comunicazioni che devono essere

trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché da quelli che gestiscono portali telematici.

Il **comma 79** prevede che gli esiti dei controlli posti in essere dal Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva o l'unità immobiliare concessa in locazione, vengano comunicati alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore e precisa che la comunicazione di tali dati è finalizzata a rafforzare la specifica attività di analisi del rischio operata dall'Agenzia delle entrate di concerto con la Guardia di finanza.

Il **comma 80** integra l'articolo 1 (*Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati*) del Dlgs n. 127 del 2015 (*Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici*):

a) estende anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo, la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica;

b) obbliga anche l'Agenzia delle dogane e monopoli, sentito il Garante Privacy, ad adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del GDPR.

Commi da 81 a 86 (Misure in materia di tracciabilità delle spese)

Il **comma 81** apporta modifiche al TUIR (DPR n. 917 del 1986):

a) limita la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea;

b) limita la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle stesse spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi;

c) estende lo stesso regime di tracciabilità di cui alle lettere precedenti a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione vigenti;

d) introduce la stessa limitazione di cui alla lettera c) con riguardo ai soggetti che producono reddito d'impresa.

Il **comma 82** estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 81 anche ai fini dell'IRAP.

Il **comma 83** precisa che le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Il **comma 84** stabilisce che le disposizioni relative all'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro; in tal caso, tali soggetti verificano la sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.

Il **comma 85** precisa che le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.

Il **comma 86** demanda a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Comandante Generale della Guardia di finanza, la disciplina della procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche prevedendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente.

Commi 87 e 88 (Versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)

Il **comma 87** stabilisce che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia 24 maggio 2012. Precisa che resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Il **comma 88**, relativamente ai contratti in essere alla data del 1° gennaio 2025, prevede che l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato in 4 rate secondo la seguente scansione temporale:

- il 50% entro il 30 giugno 2025;
- il 20% entro il 30 giugno 2026;
- il 20% entro il 30 giugno 2027;
- il 10% entro il 30 giugno 2028.

Precisa che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Commi da 89 a 93 (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e di bingo)

Il **comma 89** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) volta a chiarire che l'imposta unica del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

Il **comma 90** modifica l'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione, stabilendo che è fatta eccezione per i concessionari che, versando nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario, si trasferiscono, previa favorevole valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in altro immobile di cui dispongono, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina.

Il **comma 91** stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2025, il montepremi per il gioco del bingo è fissato in una misura compresa tra il 70 e il 71% del prezzo di vendita delle cartelle.

Il **comma 92** fissa a decorrere dal 1° gennaio 2025 l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, compresi i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché per i giochi di sorte a quota fissa e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, nella misura del 24,5% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

Il **comma 93** fissa il prelievo sulle scommesse ippiche a quota fissa a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5% per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5% per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte.

Commi 94 e 95 (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

Il **comma 94** stabilizza dal 2025 l'estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì dei giochi del Lotto e del Superenalotto.

Il **comma 95** incrementa conseguentemente la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di 50 milioni annui a decorrere dal 2025.

Comma 96 (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

Proroga le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta del gioco del bingo, delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonché di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento:

a) proroga fino al 31 dicembre 2026 a titolo oneroso le concessioni relative al gioco del bingo (ciascun concessionario corrisponde l'importo di 108.000 euro per ciascuna concessione e per ciascun anno di proroga, effettuando il versamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in rate di pari importo entro il 31 gennaio e il 30 giugno del 2025 e del 2026);

b) proroga fino al 31 dicembre 2026 a titolo oneroso le concessioni in materia di scommesse (gli oneri concessori dovuti sono versati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in 2 rate per ciascun anno di proroga, con scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre del 2025 e del 2026, e ammontano a 9.500 euro annui per diritto afferente ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a 5.700 euro annui per ogni diritto afferente ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici). Demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la

definizione delle garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l'effettivo versamento degli oneri concessori dovuti;

c) proroga fino al 31 dicembre 2026 a titolo oneroso le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento (gli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario sono versati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre del 2025 e del 2026 e ammontano, quanto agli apparecchi AWP, a 120 euro per ciascun apparecchio e, quanto agli apparecchi VLT, a 4.000 euro per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023). Demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione delle garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l'effettivo versamento degli oneri concessori dovuti.

Commi da 97 a 101 (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)

Il **comma 97** stabilisce che, nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, compresi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello *status* di lavoratore frontaliere. Precisa che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 (*Imposizione dei lavoratori frontalieri*) dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente. Il **comma 98** chiarisce che le disposizioni dell'articolo 51 (*Determinazione del reddito di lavoro dipendente*), comma 8-bis, del DPR n.917 del 1986 (*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*), si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

Il **comma 99** stabilisce che a seguito dell'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del MEF a decorrere dal 2025, ai sensi dell'articolo 10 (*Risorse finanziarie per i comuni di frontiera*), comma 3, della legge n.83 del 2023 (*Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*), una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10 compete anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al del DL n.113 del 2024 (*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*). Stabilisce che la quota del contributo statale di cui al primo periodo è calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all'articolo 10 (*Risorse finanziarie per i comuni di frontiera*), comma 3, della legge n.83 del 2023. Precisa che non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al suddetto articolo 10, comma 3.

Il **comma 100** prevede che la quota di compartecipazione al SSN stabilita dalle regioni a carico dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il SSN, di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera e dei familiari a carico possa essere raddoppiata in caso di omesso pagamento o dichiarazione da parte degli interessati.

Il **comma 101** reca alcune disposizioni finanziarie relative all'attribuzione del contributo statale ai comuni di frontiera e al Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche.

Commi da 102 a 106 (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità - Carta «Dedicata a te»)

Il **comma 102** incrementa di 50 milioni annui dal 2025 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Il **comma 103** incrementa di 500 milioni per il 2025 la dotazione del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Rinvia ad un decreto del ministro dell'agricoltura di concerto con i ministri

delle imprese, del lavoro e dell'economia, la ripartizione delle risorse del fondo e l'individuazione dei termini e delle modalità di erogazione.

Il **comma 104** incrementa, per le finalità di cui al comma 103, di 2,3 milioni per il 2025, a valere sulle risorse del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis della legge di Bilancio 2023 *(per stipula convenzioni con concessionari di servizi pubblici al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura)*.

Il **comma 105** istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro il Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione annuo a decorrere dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Demanda ad un decreto del ministro del lavoro di concerto con i ministri dell'istruzione e dell'economia, la definizione delle modalità e dei criteri di riparto del Fondo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché delle modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

Il **comma 106** reca la copertura degli oneri di cui al comma 105.

Commi da 107 a 111 (Bonus elettrodomestici)

Il **comma 107** concede agli utenti finali, per il 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo.

Il **comma 108** precisa che il contributo può essere concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un valore dell'ISEE inferiore a 25.000 euro annui, e che il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.

Il **comma 109** istituisce nello stato di previsione del MIMIT un fondo con una dotazione di 50 milioni per il 2025, per le finalità di cui al comma 107.

Il **comma 110** demanda a un decreto del ministro delle imprese di concerto con il ministro dell'economia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione del contributo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 109.

Il **comma 111** reca la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Commi da 112 a 116 (Mutui per la prima casa)

Il **comma 112** differisce al 31 dicembre 2027 il termine per accedere al regime speciale di cui all'articolo 64 *(Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile)*, comma 3, primo e secondo periodo, del DL n.73 del 2021 *(Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)* che riconosce una copertura in garanzia del fondo mutui per la prima casa elevata fino all'80% della quota capitale ad alcuni soggetti e a determinate condizioni.

Il **comma 113** proroga fino al 31 dicembre 2027 il supporto nell'accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose. Stabilisce che le risorse disponibili a valere sulla riserva relativa alle garanzie di cui al primo periodo possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 112.

Il **comma 114** incrementa di 130 milioni per il 2025 e di 270 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa.

Il **comma 115** stabilisce che il Fondo di garanzia per la prima casa è riconosciuto esclusivamente, e non più prioritariamente, per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli IACP nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Il **comma 116**, al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione, estende da 1 a 2 anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro.

Commi da 117 a 119 (Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

Il **comma 117** rfinanzia Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di 10 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026.

Il **comma 118** demanda a un decreto del ministro delle infrastrutture di concerto con il ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'aggiornamento del decreto del ministro delle infrastrutture 30 marzo 2016 al fine di stabilire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 117 che prevedano, pena il definanziamento, l'erogazione delle stesse entro il 31 luglio di ciascuna delle annualità del Fondo a soggetti per i quali, fermi restando i requisiti già previsti nel citato decreto del ministro delle infrastrutture, al momento della presentazione dell'istanza permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o da rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione. Specifica che con lo stesso decreto è stabilito il numero massimo di annualità consecutive per le quali l'inquilino moroso incolpevole può accedere al Fondo, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario.

Il **comma 119** reca la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Comma 120 (Misure di sostegno per la locazione di alloggi agli studenti fuori sede)

Incrementa di 1 milione per il 2025 e di 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro, e reca la copertura.

Commi da 121 a 127 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

Il **comma 121** prevede la possibilità di incrementare le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni, rispetto a quelle del 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP mediante l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la stessa percentuale e gli stessi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore.

Il **comma 122**, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, destina una quota del suddetto fondo, pari a 55,3 milioni annui dal 2025, di cui 16,67 milioni per le Forze armate, 12,34 milioni per la Polizia di Stato, 13,91 milioni per l'Arma dei carabinieri, 7,82 milioni per il Corpo della guardia di finanza e 4,56 milioni per il Corpo della polizia penitenziaria, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il **comma 123** incrementa di 93,7 milioni annui dal 2025 il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente per attuare quanto previsto dal comma 121.

Il **comma 124** stabilisce che, ai fini del rispetto del limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, concorrono anche le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

Il **comma 125** permette di destinare le risorse stanziare con la legge n. 118 del 2024 (*Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024*) sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento. Precisa che la disposizione entra in vigore alla data di pubblicazione della legge.

Il **comma 126** prevede che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over e che agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei richiamati processi di mobilità si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 (*Reclutamento del personale*), comma 4, del Dlgs n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni.

Il **comma 127** precisa che le disposizioni di cui al comma 126 si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Commi da 128 a 131 (Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico)

Il **comma 128** determina gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico in 1.755 milioni per il 2025, 3.550 milioni per il 2026 e 5.550 milioni annui dal 2027. Stabilisce che a valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis (*Tutela retributiva per i dipendenti pubblici*), comma 2, del Dlgs n.165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6% dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1% dal 1° luglio 2025. Precisa che gli importi indicati al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21 (*Bilancio di previsione*), comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196 del 2009 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*).

Il **comma 129** stabilisce che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, da destinare alle stesse finalità e da determinare sulla base degli stessi criteri di cui al comma 128, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Il **comma 130** estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 129 anche al personale convenzionato con il SSN.

Il **comma 131** autorizza la spesa di 1.954 milioni per il 2028, di 4.027 milioni per il 2029 e di 6.112 milioni annui dal 2030, per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Precisa che gli importi indicati al primo periodo sono al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.

Commi da 132 a 134 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

I **commi 132 e 133** recano disposizioni in materia di impiego e assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche della regione Calabria.

Il **comma 134** permette di rinnovare, per un periodo non superiore a 12 mesi oltre il termine previsto per il 2025, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso i ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione.

Commi da 135 a 137 (Disposizioni in materia di personale della giustizia)

Il **comma 135** autorizza il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2026, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato che hanno lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

Il **comma 136** permette al Ministero della giustizia di conferire ulteriori 10 incarichi dirigenziali di livello non generale oltre i limiti previsti dall'articolo 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*), comma 6, del Dlgs n.165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*). Precisa che gli incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il **comma 137** autorizza il Ministero della giustizia ad assumere nel 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della legge.

Comma 138 (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)

Esclude i contratti a tempo determinato o i contratti di somministrazione di lavoro stipulati per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR dall'applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente per l'attivazione dei suddetti contratti.

Commi da 139 a 146 (*Disposizioni in materia di giustizia tributaria*)

Il **comma 139** autorizza il ministro dell'economia, in relazione al concorso per 146 posti di magistrato tributario bandito con decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024, a chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

Il **comma 140** apporta modifiche alla legge n. 130 del 2022 (*Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari*). In particolare:

- posticipa al 2026 le facoltà assunzionali di 350 unità di magistrati tributari;
- rimodula il piano di assunzioni dei magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria;
- interviene sulla disciplina della procedura concorsuale semplificata, derogatoria rispetto a quella ordinaria;
- differisce al 1° gennaio 2029 il regime ordinario relativo alla cessazione dell'incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni e modifica il regime transitorio per le annualità fino al 2029 per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Il **comma 141** abroga la previgente disciplina di proroga del regime transitorio per le annualità fino al 2029 relativo alla cessazione dell'incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni.

Il **comma 142** estende alle procedure concorsuali dei magistrati tributari l'applicazione delle disposizioni del RD n. 1860 del 1925 (*Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura*) in ordine alle prescrizioni di condotta alle quali i candidati devono attenersi.

Il **comma 143** apporta modifiche al testo unico della giustizia tributaria introducendo norme di coordinamento in materia di cessazione dell'incarico dei giudici tributari.

Il **comma 144** fissa il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per il 2025, non collocati in quiescenza.

Il **comma 145** autorizza la spesa di 100.913 euro per il 2025, per le finalità di cui al comma 144.

Il **comma 146** incrementa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 le somme destinate allo sviluppo del sistema informatico del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Commi 147 e 148 (*Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione*)

Prorogano per il 2025, in relazione alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, l'avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, al fine di coadiuvare le operazioni di verifica delle legittimità delle richieste di referendum e assicurare il compimento di mansioni esecutive. Autorizzano la spesa di 312.048 euro per il 2025.

Commi 149 e 150 (*Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*)

Il **comma 149** istituisce presso l'INPS 3 posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate all'Istituto stesso e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Reca la clausola di invarianza.

Il **comma 150** affida al ministro del lavoro di concerto con il ministro dell'economia, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo ispettivo e amministrativo, il compito di determinare con proprio decreto la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dal 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS. Destina, inoltre, una somma non eccedente l'importo di 1,5 milioni annui al finanziamento di misure di *welfare* aziendale in favore dei dipendenti dell'INPS.

Commi da 151 a 155 (*Disposizioni per il potenziamento delle attività dell'Agenzia italiana del farmaco*)

Il **comma 151** istituisce il ruolo unico della dirigenza sanitaria dell'AIFA, includendovi anche i dirigenti delle professionalità sanitarie diversi da quelli che attualmente rientrano nella dirigenza di prima e seconda fascia dell'Agenzia. Precisa che sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA al 1° gennaio 2025, anche ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali.

I **commi 152 e 153** estendono ai dirigenti sanitari dell'AIFA le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del MinSal e l'indennità di esclusività prevista per quest'ultima.

Il **comma 154** abroga il divieto per l'AIFA di stipulare contratti di collaborazione con esperti e di ricorrere a contratti di lavoro dipendente a termine e ad altre forme di lavoro flessibile.

Il **comma 155** precisa che le disposizioni di cui ai commi 151, 152, 153 e 154 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Commi 156 e 157 (Misure relative al personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

Il **comma 156** eleva a decorrere dal 1° gennaio 2025 l'importo dell'indennità di esclusività del personale medico dell'INAIL, equiparandolo a quello dell'indennità di esclusività della dirigenza sanitaria del MinSal e dell'AIFA.

Il **comma 157** riconosce gli importi dell'indennità di esclusività come utili ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio a decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data (dirigenza sanitaria del MinSal, dell'AIFA e dell'INAIL).

Comma 158 (Potenziamento degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

Autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato 250 ulteriori unità di personale da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali. Quantifica gli oneri e reca la copertura.

Comma 159 (Indennità di servizio per le zone disagiate)

Apporta modifiche al DPR n.18 del 1967 (*Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*):

a) sostituisce l'articolo 181 (*Viaggio di congedo o ferie*). Il comma 1 riconosce una volta l'anno una maggiorazione forfetaria dell'indennità di servizio all'estero commisurata all'indennità di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console, per far fronte agli oneri per un viaggio di congedo, da e per la sede di servizio, al personale che presta servizio per almeno 185 giorni in ciascun anno solare in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza maggiore di 3.500 Km da Roma. Dimezza i suddetti termini con riferimento alle residenze particolarmente disagiate e precisa che in questo caso il suddetto beneficio spetta 2 volte l'anno. Il comma 2 stabilisce che la percentuale della maggiorazione è definita per ciascuna sede con decreto del MAECI, di concerto con il MEF, sentita la Commissione permanente di finanziamento, in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede a Roma, in classe superiore a quella economica per il personale con qualifica pari o superiore a consigliere d'ambasciata in servizio negli uffici situati in località raggiungibili da Roma con un volo di durata superiore a 5 ore. Il comma 3 stabilisce che la maggiorazione è riconosciuta per ciascuno dei familiari a carico per almeno 185 giorni nello stesso anno solare. Precisa che per il coniuge o per la parte di unione civile spetta nella stessa misura del titolare e per i figli in misura corrispondente alla classe economica. Il comma 4 stabilisce che per il personale in servizio in sedi non qualificate come particolarmente disagiate, la maggiorazione è pari a due terzi di quella determinata in base ai commi 1, 2 e 3;

b) sostituisce il comma 1 dell'articolo 193 prevedendo che per i viaggi di trasferimento in aereo dei capi delle rappresentanze diplomatiche spetta il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica, qualunque sia la durata del viaggio. Precisa che per il restante personale, il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica spetta nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore.

Comma 160 (Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana)

Autorizza la spesa di 0,5 milioni per il 2025 e di 1 milione annuo a decorrere dal 2026 per permettere le assunzioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili in Sicilia.

Commi da 161 a 166 (Misure in materia di trattenimento in servizio)

Il **comma 161** sostituisce il comma 286 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023. Stabilisce che i lavoratori dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa. Precisa che in conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Specifica che con la stessa decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore e che la stessa non concorre a

formare reddito ai fini fiscali. Precisa che rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della suddetta facoltà, quanto previsto dall'articolo 14.1 (*Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile*) del DL n.4 del 2019 (*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*).

Il **comma 162** apporta modifiche all'articolo 24 (*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*), comma 10 del DL n.201 del 2011(*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*):

a) elimina la specifica per cui il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza;

b) stabilisce che, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al successivo comma 6.

Il **comma 163** abroga il comma 5 dell'articolo 2 (*Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale*) del DL n.101 del 2013 (*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*) relativo ai tempi di dichiarazione di esubero da parte delle amministrazioni per il personale non riassorbibile e sulla cessazione del servizio per processi di mobilità.

Il **comma 164** abroga il comma 11 dell'articolo 72 (*Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo*) del DL n.112 del 2008 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*) che stabilisce che con decisione motivata, con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di 6 mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale.

Il **comma 165** stabilisce che le pubbliche amministrazioni, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente, compreso quello previsto all'articolo 3 (*Personale in regime di diritto pubblico*) del Dlgs n.165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e **del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione**, di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi. Precisa che il personale, individuato dalle amministrazioni interessate, esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative indicate al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

Il **comma 166** estende a tutti i professionisti sanitari del SSN l'applicazione della disposizione che permette ai dirigenti sanitari e agli infermieri la prosecuzione del rapporto di lavoro anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni.

Comma 167 (*Visite di revisione per i soggetti con patologie oncologiche*)

Permette di eseguire fino al 31 dicembre 2025 le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sulla base dei soli atti presentati dal diretto interessato o da chi lo rappresenta, ferma restando la facoltà dell'istante di chiedere la visita diretta.

Comma 168 (*Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità*)

Obbliga l'INPS, in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità nonché di invalidità e inabilità previdenziali, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Precisa che le disposizioni si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i 2 accertamenti non sia superiore a 3 mesi.

Commi 169 e 170 (*Disposizioni in materia di montante contributivo*)

Il **comma 169** permette agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla gestione separata per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. Precisa che:

- la quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia posti come condizione per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della cosiddetta pensione anticipata nel sistema contributivo integrale;
- è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
- i contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato.

Il **comma 170** demanda a un decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro dell'economia la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 169, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di cui allo stesso comma.

Comma 171 (Requisiti per la fruizione della NASpl)

Introduce un nuovo requisito contributivo al fine della fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpl di cui devono essere in possesso i lavoratori:

- con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Comma 172 (Abrogazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114)

Abroga la disciplina specifica che prevede la possibilità di riliquidazione del trattamento pensionistico già in godimento (come trattamento diretto o come trattamento in favore di superstiti) in una gestione speciale INPS relativa ai lavoratori autonomi, riliquidazione da operarsi presso il regime generale dei lavoratori dipendenti dell'INPS, con conseguente ricalcolo del trattamento.

Commi da 173 a 176 (Misure di flessibilità in uscita)

Il **comma 173** apporta modifiche all'articolo 16 (*Opzione donna*) del DL n.4 del 2019 (*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*):

a) riconosce il diritto al trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni e che si trovano in specifiche condizioni;

b) estende fino al 28 febbraio 2025 la possibilità per il personale del comparto scuola e AFAM di presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Il **comma 174** apporta modifiche all'articolo 14.1 (*Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile*) del DL n.4 del 2019 (*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*):

a) al comma 1:

1) estende per il 2025 la possibilità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni;

2) estende, fino al 31 dicembre 2024 e anche successivamente a questa data, la possibilità di esercitare il diritto alla pensione anticipata;

3) stabilisce che per i soggetti che maturano, anche nel 2025, i requisiti previsti dal primo periodo del comma, il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo;

b) al comma 5 precisa che gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano, dal 1° gennaio 2023, i requisiti di età anagrafica di almeno 62 anni e di anzianità contributiva minima di 41 anni, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei

requisiti stessi se maturati nel 2023 e trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati nel 2024 e nel 2025;

c) al comma 6 precisa che i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti di età anagrafica di almeno 62 anni e di anzianità contributiva minima di 41 anni, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati nel 2023 e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati anche nel 2024 e nel 2025.

d) estende fino al 28 febbraio 2025 la possibilità per il personale del comparto scuola e AFAM di presentare domanda di cessazione dal servizio.

Il **comma 175** prevede l'applicazione dei commi da 179 a 186 della legge di bilancio 2017 fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a), a d) (63 anni di età, stato di disoccupazione, assistenza di coniuge con handicap, riduzione capacità lavorativa) del comma 179, al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Prevede l'applicazione delle disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 165 per i soggetti che si trovano nelle suddette condizioni nel 2025. Incrementa l'autorizzazione di spesa di 114 milioni per il 2025, di 240 milioni per il 2026, di 208 milioni per il 2027, di 151 milioni per il 2028, di 90 milioni per il 2029 e di 35 milioni per il 2030 in riferimento al riconoscimento di una prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma.

Il **comma 176** stabilisce che il beneficio previsto dal comma 175 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Commi 177 e 178 (Pensioni minime)

Il **comma 177** apporta modifiche all'articolo 1, comma 310 della legge di bilancio 2023:

a) estende fino al 2026 il riconoscimento di un incremento in via transitoria, per le pensioni minime, determinato sulla base del 2,7% per il 2024, del 2,2% per il 2025 e dell'1,3% per il 2026;

b) precisa che l'incremento non rileva per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nello stesso anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio previsto dal comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024;

c) specifica che anche per le annualità 2025 e 2026 resta fermo, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2025 e 2026, che il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, per quanto rileva ai sensi della presente disposizione, rispettivamente, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.

Il **comma 178** aumenta di 8 euro mensili per il 2025 l'importo dell'incremento delle maggiorazioni sociali previsto per i pensionati in condizioni disagiate e di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento non è riconosciuto.

Comma 179 (Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)

Apporta modifiche all'articolo 1, comma 40, lettera c) della legge n.335 del 1995 (*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*) precisando che per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, pari a 4 mesi per ogni figlio e pari a 16 mesi complessivi in caso di 4 o più figli.

Comma 180 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025)

Stabilisce che, in via eccezionale, per il 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34 (*Trattamenti pensionistici e di disoccupazione*) della legge n.448 del 1998 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*) non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti stessi. Precisa che, qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Commi da 181 a 185 (Misure in materia di previdenza complementare)

Il **comma 181** inserisce il nuovo comma 7-bis nell'articolo 24 (*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*) del DL n. 201 del 2011 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*). Stabilisce che dal 1° gennaio 2025 può essere computato, solo su richiesta dell'assicurato,

unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato, ai soli fini del raggiungimento **degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11**, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, ferma restando la misura minima stabilita. Precisa che il valore teorico delle rendite è ottenuto, solo ai fini del comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1 (*Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli*), comma 6, della legge n.335 del 1995 (*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*), vigente al momento del pensionamento. Stabilisce che per poter permettere una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.

Il **comma 182** demanda a decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro dell'economia l'individuazione dei criteri di computo e delle modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7-bis, del DL n. 201 del 2011, introdotto dal comma 181 dell'articolo, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disposto dallo stesso articolo 24, comma 7-bis.

Il **comma 183** integra l'articolo 24 (*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*), comma 11, del DL n. 201 del 2011 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*). Modifica, per l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato, che deve essere pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale; inoltre, per i lavoratori che esercitano la facoltà prevista al comma 181, prevede che, ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e che la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il **comma 184** affida all'ente previdenziale l'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, e lo incarica di fornire i relativi elementi al MEF e al Ministero del lavoro con le modalità individuate dal decreto di cui al comma 182. Precisa che qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, con riferimento all'agevolazione per l'accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 24, comma 11, del DL n. 201 del 2011, emergano maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del ministro dell'economia di concerto con il ministro del lavoro si provvede, a fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata della pensione di base per il computo di cui al primo periodo del comma 7-bis dell'articolo 24 del DL n. 201 del 2011 ai fini del conseguimento degli importi soglia di cui al comma 11 dello stesso articolo 24 e a elevare ulteriormente gli importi soglia di cui allo stesso comma 11, ovvero a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato di cui al citato comma 11.

Il **comma 185** reca la copertura degli oneri derivanti dai commi da 181 a 184.

Comma 186 (Riduzione contributiva per nuovi artigiani e commercianti)

Autorizza i lavoratori che nel 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, a chiedere una riduzione contributiva al 50%. Precisa che:

- la riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome;
- la riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota;
- nei casi in cui, in seguito alla riduzione al 50%, la contribuzione si commisuri su una base di calcolo inferiore a quella minima, i mesi di assicurazione pensionistica da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata;
- l'agevolazione è inquadrabile nel regime cosiddetto de minimis;

- al fine del riconoscimento della riduzione contributiva di cui al presente articolo, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'INPS.

Comma 187 (Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)

Stabilisce che la legge n.402 del 1975 (*Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati*) non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Commi da 188 a 197 (Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori»)

Il **comma 188** finanzia, nel limite di 30 milioni per il 2025 l'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per il 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca prevista alla legge n. 250 del 1958 (*Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne*), in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **comma 189** stanza ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni per il 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione da ripartire tra le regioni tramite decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro dell'economia. Permette alle regioni di destinare, nel 2025, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti. Affida all'INPS il compito di effettuare il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni previste dal comma e ne dà riscontro al Ministero del lavoro almeno semestralmente.

Il **comma 190** apporta modifiche all'articolo 44 (*Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi*), comma 1 del DL n.109 del 2018 (*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*) riconoscendo il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, in deroga agli articoli 4 (*Durata massima complessiva*), 20 (*Campo di applicazione*), comma 3-bis, e 22 (*Durata*) del Dlgs n.148 del 2015 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*).

Il **comma 191** proroga per il 2025 il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni per il 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **comma 192** proroga per il 2025 l'integrazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria per i dipendenti del gruppo ILVA, nel limite di spesa di 19 milioni, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **comma 193** proroga la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di spesa di 100 milioni per ciascuno di tali anni, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **comma 194** proroga le convenzioni stipulate per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili al 31 dicembre 2025.

Il **comma 195** finanzia, nel limite di 20 milioni per il 2025, le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **comma 196** rinvia ad un decreto del Ministero del lavoro l'autorizzazione ad un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 (*Durata massima complessiva*) e 22 (*Durata*) del Dlgs n.148 del 2015 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*). Non prevede l'applicazione, alla suddetta fattispecie, delle procedure e i termini di cui agli articoli 24 (*Consultazione sindacale*) e 25 (*Procedimento*) del Dlgs n.148 del 2015 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*). Riconosce i trattamenti indicati al primo periodo nel limite di spesa di 63,3 milioni per il 2025 e affida all'INPS il monitoraggio del limite di spesa. Specifica che qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste al secondo periodo, in 63,3 milioni per il 2025, e reca la copertura a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Il **comma 197** stabilisce che le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito del programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) possono essere destinate anche al finanziamento delle iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma 1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione della missione 5 - Inclusione e coesione, componente 1 - Politiche per il lavoro del PNRR (riforma M5C1 R1.1.), in conformità con la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Commi 198 e 199 (Disposizioni in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e di rifinanziamento del sistema duale)

Il **comma 198** modifica i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, nonché i relativi importi.

Per quanto riguarda l'assegno di inclusione:

- eleva da 9.360 a 10.140 euro il valore massimo dell'ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e da 6.000 a 6.500 euro la soglia del reddito familiare dello stesso nucleo. Eleva inoltre tale soglia reddituale da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- incrementa in ogni caso la suddetta soglia reddituale a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
- eleva da 6.000 a 6.500 euro annui l'importo massimo della parte dell'assegno costituita da un'integrazione al reddito familiare. Incrementa lo stesso importo da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- eleva da 3.360 a 3.640 euro annui l'importo massimo della parte dell'assegno costituita da un'integrazione, per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione. Incrementa lo stesso importo da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- riduce le autorizzazioni di spesa per l'erogazione dell'assegno e dei relativi incentivi.

Per quanto riguarda il supporto per la formazione e il lavoro:

- eleva da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell'ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e la soglia del reddito familiare dello stesso nucleo;
- incrementa da 350 a 500 euro mensili l'importo del beneficio;
- stabilisce che la durata del beneficio, pari ad un massimo di 12 mensilità, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione dell'interessato ad un corso di formazione. Anche in caso di proroga, il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso;
- riduce le autorizzazioni di spesa per l'erogazione del beneficio e dei relativi incentivi.

Il **comma 199** incrementa di 100 milioni per il 2025, 170 milioni per il 2026 e 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Comma 200 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

Incrementa il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni annui a decorrere dal 2027.

Commi da 201 a 205 (Istituzione del «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria»)

Il **comma 201** istituisce nello stato di previsione del MIMIT il Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, con una dotazione di 1 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Il **comma 202** destina le risorse del Fondo alle PMI fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA Spa in amministrazione straordinaria.

Il **comma 203** precisa che il Fondo finanzia l'erogazione di un contributo a fondo perduto, da concedere nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis*. Il **comma 204** demanda ad un decreto del ministro delle imprese di concerto con il ministro dell'economia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese destinatarie dei contributi e all'importo massimo del contributo concedibile, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Il **comma 205** reca la copertura.

Commi da 206 a 208 (Bonus per le nuove nascite)

Il **comma 206** riconosce un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Precisa che il suddetto importo, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo una tantum sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Precisa che l'importo una tantum è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 207, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Precisa che nella determinazione dell'ISEE, utile ai fini del trattamento, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

Il **comma 207** affida all'INPS il compito di provvedere al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 206, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e al MEF. Rinvia ad un decreto del ministro dell'economia di concerto con il ministro del lavoro, la rideterminazione dell'importo annuo di cui al comma 206, primo periodo, e il valore dell'ISEE di cui al comma 206, secondo periodo, nel caso in cui in sede di attuazione del comma 206, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 208.

Il **comma 208** quantifica gli oneri derivanti dal comma 206 in 330 milioni per il 2025 e in 360 milioni annui dal 2026.

Comma 209 (Esclusione del computo dell'assegno unico e universale ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido)

Stabilisce che nella determinazione dell'ISEE, utile ai fini del trattamento, in riferimento all'articolo 1, comma 355 della legge di bilancio 2017 in materia di pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale. Incrementa conseguentemente di 5 milioni annui dal 2025 la relativa autorizzazione di spesa.

Commi 210 e 211 (Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

Il **comma 210** apporta modifiche all'articolo 1, comma 355 della legge di bilancio 2017, in materia di pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, escludendo il requisito per i nuclei familiari di avere almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni ai fini dell'incremento dell'importo del buono per la retta.

Il **comma 211** incrementa l'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 1 comma 355 della legge di bilancio 2017, di 97 milioni per il 2025, 131 milioni per il 2026, 194 milioni per il 2027, 197 milioni per il 2028 e 200 milioni annui dal 2029.

Comma 212 (Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'INPS)

Incarica l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, di acquisire e verificare, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca di dati dell'Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica.

Commi da 213 a 216 (Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali)

Il **comma 213** istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non

formali, con una dotazione di 3 milioni per il 2025, di 3,5 milioni per il 2026 e di 4 milioni per il 2027, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione anche promuovendo le comunità educanti.

Il **comma 214** precisa che le iniziative possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Il **comma 215** demanda a un DPCM, di concerto con i ministri dell'interno e dell'economia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213.

Il **comma 216** reca la copertura.

Commi 217 e 218 (Misure in materia di congedi parentali)

Il **comma 217** apporta modifiche all'articolo 34 (*Trattamento economico e normativo*) del Dlgs n.151 del 2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*):

a) elimina la specifica per cui per i periodi di congedo parentale a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione, nel caso questa sia elevata alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo 2024;

b) precisa che per i periodi di congedo parentale a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80% della retribuzione.

Il **comma 218** stabilisce che le disposizioni di cui al comma 217 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Commi 219 e 220 (Disposizioni in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri)

Il **comma 219** riconosce, a decorrere dal 2025, nel limite di spesa di 300 milioni, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Precisa che per il riconoscimento dell'esonero contributivo, le suddette lavoratrici devono essere:

- madri di 2 o più figli e l'esonero spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;
- a decorrere dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l'esonero spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Specifica inoltre che:

- per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- l'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal comma 220.

Rinvia ad un decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro dell'economia, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità attuative di quanto previsto dal comma e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziare ai sensi del primo periodo.

Il **comma 220** parametrizza il parziale esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici autonome di cui al comma precedente, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata, al valore del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e precisa che l'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE relativo agli aiuti de minimis.

Commi 221 e 222 (Formazione delle donne vittime di violenza)

Il **comma 221** incrementa di 3 milioni annui dal 2025 il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse.

Il **comma 222** incrementa di 1 ulteriore milione all'anno lo stesso fondo da destinare al reddito di libertà per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza.

Commi da 223 a 228 (Misure in materia di cani di assistenza)

Il **comma 223** prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 37 del 1974 (*Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico*) anche alle persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali e alle persone con patologie per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati per il loro supporto, incluse le compromissioni della vista e dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo, accompagnate da un cane di assistenza munito di tesserino identificativo.

Il **comma 224** reca la definizione di cani di assistenza intesi come quelli addestrati per il supporto delle persone, compresi i cani guida per le persone cieche e ipovedenti.

Il **comma 225** demanda ad un decreto dei ministri della salute e per le disabilità, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il MEF, sentiti il Centro di riferimento nazionale per gli interventi assistiti dagli animali e l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle patologie e delle compromissioni per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati, delle procedure per il riconoscimento e delle modalità di istituzione di un registro dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza, dei percorsi di addestramento dei cani di assistenza, del formato e delle caratteristiche del tesserino identificativo dei cani, degli enti con funzioni di controllo e monitoraggio e delle disposizioni finali e transitorie.

Il **comma 226** estende l'applicazione delle disposizioni della legge n. 37 del 1974 alle figure coinvolte nell'addestramento del cane di assistenza operanti presso i soggetti abilitati alla formazione dei cani nell'espletamento delle attività funzionali all'addestramento.

Il **comma 227** incrementa di 1 milione annuo a decorrere dal 2025 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui ai commi da 223 a 226.

Il **comma 228** autorizza la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025 per lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio, di tenuta del registro dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e di valutazione periodica del loro operato.

Commi 229 e 230 (Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida)

Il **comma 229** incrementa da 1.000 a 1.100 euro la detrazione dall'imposta lorda della spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Il **comma 230** reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Commi da 231 a 238 (Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma in materia di disabilità)

Il **comma 231** autorizza l'INPS a conferire incarichi per prestazioni professionali, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni per il 2025 in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma in materia di disabilità prevista dal PNRR e per realizzare le attività riguardanti la sperimentazione volta all'applicazione provvisoria e a campione delle disposizioni relative alla valutazione di base (*procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato*), in attesa del completamento delle procedure di reclutamento.

Il **comma 232** incrementa di 4 milioni per il 2025 l'autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento dell'INPS.

Il **comma 233** riduce di 20 milioni per il 2025 l'autorizzazione di spesa per le assunzioni all'INPS.

Il **comma 234** apporta modifiche all'articolo 1, comma 214, della legge di Bilancio 2024:

- rinviando ad uno più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, la definizione dei criteri generali per l'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità nonché degli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo stesso;

- prevedendo che l'utilizzo del Fondo sia stabilito in coerenza con i criteri individuati dai decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Il **comma 235** apporta modifiche all'articolo 1, comma 334, della legge di Bilancio 2021 stabilendo che le risorse del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, fino all'adozione degli interventi legislativi previsti, sono destinate alle stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali. Autorizza il ministro dell'economia ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, per l'attuazione della suddetta previsione.

Il **comma 236** istituisce nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni per il 2025 da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

Il **comma 237** reca la copertura degli oneri recati dal comma 236.

Il **comma 238** attribuisce alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* un contributo di 500.000 euro per il 2025 e reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 239 (Uffici antidroga)

Apporta alcune modifiche all'articolo 11 del TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR n. 309 del 1990) prevedendo che al personale inviato presso gli uffici antidroga operanti fuori del territorio nazionale spetta il trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. Modifica la quantificazione degli oneri per le spese riguardanti il personale e quelle di carattere funzionale.

Comma 240 (Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)

Istituisce nello stato di previsione del MEF il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025.

Commi 241 e 242 (Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)

Il **comma 241** integra il TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR n. 309 del 1990), istituendo, nello stato di previsione del ministero dell'interno, un Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni annui a decorrere dal 2025. LE modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del ministro dell'interno da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il **comma 242** prevede che il verbale delle operazioni relative alla distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sia trasmesso solo all'autorità giudiziaria procedente e non anche al MinSal, come attualmente previsto.

Commi 243 e 244 (Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D)

Il **comma 243** integra il TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR n. 309 del 1990), introducendo l'articolo 14-bis volto a istituire presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica, per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate. Il sistema si avvale, per il proprio funzionamento, dei centri collaborativi di primo e di secondo livello. Sono centri di primo livello:

- a) l'Istituto superiore di sanità per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello su aspetti bio-tossicologici;
- b) i centri antiveleno, pubblici o privati, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello;
- c) la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per il concorso allo sviluppo del Sistema, per il coordinamento delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa del predetto Sistema nonché per la raccolta di dati e informazioni, utili per

la formulazione di allerta o informative, emergenti dagli esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di secondo sulle sostanze stupefacenti sequestrate.

Possono essere centri collaborativi di secondo livello:

- a) gli istituti di medicina legale;
- b) i laboratori universitari di tossicologia forense;
- c) le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga;
- d) le strutture di emergenza;
- e) i laboratori delle Forze di polizia;
- f) le strutture pubbliche di base individuate;
- g) gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche ovvero i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, individuati, sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio. Autorizza il Dipartimento per le politiche antidroga della presidenza del Consiglio a stipulare, anche in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 36 del 2023), convenzioni e contratti con strutture private per garantire la piena operatività del Sistema e la tempestiva individuazione di nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché i loro effetti sulla salute. Rinvia a un DPCM, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma, la definizione dei compiti e l'organizzazione del Sistema di allerta rapida per le droghe.

Il **comma 244** reca la clausola di invarianza.

Commi da 245 a 250 (Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

Il **comma 245** apporta modifiche alla legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 2018) in materia di finanziamento sportivo, sostituendo il comma 632. Stabilisce che le entrate su cui calcolare la percentuale di finanziamento degli enti sportivi, saranno accertate con un decreto annuale del MEF, **da emanare con cadenza** annuale. Qualora le entrate superino l'importo di **410 milioni**, la differenza sarà attribuita al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, del Coni, del Comitato Paralimpico internazionale e della **società Sport e Salute Spa**, **anche** per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Il **comma 246** stabilisce che la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per il 2025, nel limite complessivo di 10 milioni. Precisa che per l'attuazione delle disposizioni previste dal comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPCM del 30 aprile 2019 (*Credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici*).

Il **comma 247** autorizza la spesa di 50 milioni per il 2025 e di 57,8 milioni per il 2026 al fine di garantire la sostenibilità, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, delle Olimpiadi invernali 2026 e reca la copertura.

Il **comma 248** autorizza la spesa di 25 milioni per il 2026 in favore delle regioni interessate dallo svolgimento degli eventi sportivi e delle province autonome, al fine di potenziare il servizio di tpl e di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Rinvia ad un decreto del MIT la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse sulla base delle esigenze di mobilità connesse agli stessi eventi sportivi.

Il **comma 249** autorizza la spesa di 10 milioni per il 2028 a titolo di contributo per la realizzazione dei Giochi olimpici giovanili invernali Dolomiti-Valtellina 2028.

Il **comma 250** riduce di 20 milioni per il 2025, di 62,8 milioni per il 2026 e di 10 milioni per il 2028, il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Commi da 251 a 260 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

Il **comma 251** incrementa di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Il **comma 252** incrementa ulteriormente di 2,4 milioni per il 2025, di 4,4 milioni per il 2026 e di 3,2 milioni per il 2027 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Rinvia ad un decreto del ministro per lo sport di concerto con il ministro dell'economia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione nonché delle modalità di erogazione dei contributi stessi. Reca la copertura.

Il **comma 253** incrementa 200.000 euro annui dal 2025 il fondo destinato alle attività del progetto Filippide e reca la copertura.

Il **comma 254** stabilisce che il «Progetto studenti atleti di alto livello» è realizzato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, al fine di permettere agli studenti atleti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, individuati sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'istruzione in accordo con il CONI, il CIP e la società Sport e salute Spa, di conciliare l'impegno agonistico e quello scolastico.

Il **comma 255** stabilisce che per l'ammissione al progetto di cui al comma 254 lo studente atleta deve presentare all'istituzione scolastica la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 254, rilasciata dalla Federazione sportiva d'appartenenza.

Il **comma 256** stabilisce che nell'ambito del percorso formativo personalizzato, le istituzioni scolastiche possono riconoscere allo studente atleta le competenze acquisite mediante la pratica sportiva agonistica. Prevede che le suddette competenze siano riconosciute anche nell'ambito di un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) sulla base di uno specifico progetto formativo condiviso tra l'istituzione scolastica di appartenenza e la Federazione sportiva ovvero la società sportiva o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP, le quali seguono il percorso agonistico dello studente, previa sottoscrizione di una convenzione che prevede anche l'individuazione di un *tutor* esterno che segue le attività sportive dello studente atleta. Precisa che, in ogni caso, la durata dei PCTO è pari a quella prevista dai corrispondenti percorsi della scuola secondaria di secondo grado, che costituiscono requisito di accesso all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Il **comma 257** stabilisce che l'istituzione scolastica adegua il percorso formativo dello studente atleta e le prove di verifica dell'apprendimento al calendario agonistico federale delle gare e al calendario degli allenamenti, predisposti e sottoscritti dal dirigente sportivo del centro sportivo di appartenenza dello studente atleta.

Il **comma 258** riconosce una borsa di studio allo studente che partecipa al progetto di cui al comma 254 o che, alternativamente sia membro di un gruppo sportivo delle Forze armate o delle Forze dell'ordine ovvero sia riconosciuto come «atleta di interesse nazionale». Specifica che la borsa di studio è erogata dalla società Sport e salute Spa, secondo i criteri e con le modalità stabiliti da un'apposita convenzione sottoscritta con il Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio, da stipulare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine autorizza la spesa di 2 milioni dal 2025.

Il **comma 259** reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 258.

Il **comma 260** precisa che le attività previste dai commi da 254 a 257 sono svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commi 261 e 262 (Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)

Il **comma 261** istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni per il 2025 e di 50 milioni per il 2026 finalizzato a contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Demanda la ripartizione delle risorse, a un DPCM da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con MEF, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte.

Il **comma 262** stabilisce che i premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, non sono soggetti alle ritenute alla fonte. Prevede che le relative somme siano escluse dalla base imponibile del percipiente. Quantifica gli oneri e reca la copertura.

Commi da 263 a 265 (Risorse a favore dei progetti di integrazione delle persone con disabilità intellettuale attraverso lo sport, nonché delle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special OlympicsWorld Winter Games Torino 2025)

Il **comma 263** autorizza la spesa di 300.000 euro annui dal 2025, destinata all'incremento del contributo per la realizzazione dei progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport e per lo sviluppo degli stessi progetti in tutto il territorio nazionale e reca la copertura.

Il **comma 264** incrementa di 1 milione per il 2025 l'autorizzazione di spesa volta a sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento *Special Olympics World Winter Games Torino 2025* tramite apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del turismo e la fondazione «Comitato organizzatore dei giochi mondiali invernali *Special Olympics Torino 2025*».

Il **comma 265** reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 264.

Comma 266 (Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale)

Incrementa di 50 milioni per il 2026 e di 40 milioni per il 2027 la dotazione del Fondo speciale istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui.

Commi 267 e 268 (Sostegno a gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale)

Il **comma 267** attribuisce alla Lega del ciclismo professionistico un contributo di 2 milioni per il 2025 e di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato all'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale, su strada e in linea, inserite in un calendario annuale organizzato dalla stessa Lega del ciclismo professionistico.

Il **comma 268** reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 267.

Comma 269 (Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d'Italia)

Istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da destinare a favore delle regioni del Mezzogiorno d'Italia inserite a calendario in un circuito a tappe denominato «Grand Tour della Magna Grecia» promosso dalla Lega del ciclismo professionistico. Rinvia ad un decreto del ministro per lo sport la definizione delle modalità per l'erogazione del contributo. Reca la copertura.

Commi da 270 a 272 (Fondo Dote per la famiglia)

Il **comma 270** istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni per il 2025, per la concessione, alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori.

Il **comma 271** stabilisce che il contributo previsto al comma 270 è attribuito, per ciascun figlio a carico di età compresa tra 6 e 14 anni, a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore delle famiglie con ISEE in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro. Precisa che il contributo è alternativo ad altri benefici, contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le stesse prestazioni. Rinvia ad un DPCM, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione del comma 270 e del comma 271. Stabilisce che per l'attuazione dei commi da 270 a 272 il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 272** quantifica gli oneri derivanti dai commi 270 e 271 e reca la copertura.

Commi da 273 a 276 (Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

Il **comma 273** incrementa il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.302 milioni per il 2025, 5.015.4 milioni per il 2026, 5.734.4 milioni per il 2027, 6.605.7 milioni per il 2028, 7.767.7 milioni per il 2029 e 8.840.7 milioni annui dal 2030, anche ai fini dell'aggiornamento dei LEA, degli importi tariffari, delle premialità per le liste d'attesa e per le indennità per il personale del SSN.

Il **comma 274** prevede l'accantonamento di una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 273 in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030 (883 milioni per il 2028, 1.945 milioni per il 2029 e 3.117 milioni annui dal 2030).

Il **comma 275** destina una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 273 (773.9 milioni per il 2026, 320.9 milioni per il 2027 e 379.2 milioni annui a decorrere dal 2028) all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, vale a dire gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute, purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA, per i quali le regioni elaborano specifici progetti guida.

Il **comma 276** stabilisce che anche per il 2025, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, sono regioni di riferimento tutte le 5 regioni, scelte dalla Conferenza Stato-

regioni, tra quelle indicate dal ministro della salute di concerto con il ministro dell'economia, sentito il ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Commi da 277 a 280 (Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

Il **comma 277** incrementa di 0,5 punti percentuali per il 2025 e di 1 punto percentuale dal 2026 il limite di spesa delle regioni e delle province autonome per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

Il **comma 278** destina le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al comma 277 anche alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.

Il **comma 279** incrementa ulteriormente il limite di spesa di cui al comma 277 di 0,5 punti percentuali dal 2026 al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti, dando priorità alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso.

Il **comma 280** quantifica gli oneri derivanti dal comma 277 (61,5 milioni per il 2025 e 123 milioni a decorrere dal 2026) e reca la copertura a valere sulle risorse incrementali del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Commi da 281 a 292 (Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci a innovatività condizionata)

Il **comma 281** specifica che l'innovatività di un farmaco deriva dalla tecnologia di produzione del suo principio attivo, dal meccanismo d'azione, dalla modalità della somministrazione al paziente, dall'efficacia clinica e dalla sicurezza, dagli effetti sulla qualità della vita, dalle implicazioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria.

Il **comma 282** precisa che, ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 281 a 292, un farmaco è innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all'interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica.

Il **comma 283** stabilisce che le risorse del Fondo Farmaci Innovativi (articolo 1, comma 401, legge di Bilancio 2017) sono finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico come definite al comma 285.

Il **comma 284** precisa che le risorse del Fondo Farmaci Innovativi non impiegate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, e che l'eventuale eccedenza della spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. In caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi, si applicano le modalità già previste relative al c.d. *payback* farmaceutico (articolo 1, comma 584, legge di Bilancio 2019).

Il **comma 285** demanda ad una determinazione del presidente, su proposta direttore generale tecnico-scientifico dell'AIFA da adottarsi entro il 31 marzo 2025, previa valutazione condotta dalla Commissione Scientifico-Economica, sentiti i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini, la definizione dei criteri di valutazione per l'attribuzione dell'innovatività terapeutica che permette il finanziamento dell'accesso al rimborso da parte del SSN, con le risorse del fondo di cui al comma 283.

Il **comma 286** precisa che Il requisito dell'innovatività terapeutica viene attribuito ad una specifica indicazione terapeutica nella quale il medicinale abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento della progressione di malattia, o quando l'effetto terapeutico del medicinale determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e cura della persona. Nell'ambito di malattie rare e ultra-rare, il miglioramento della qualità della vita comprende anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative. Precisa, infine, che il requisito dell'innovatività terapeutica ha una durata massima di 36 mesi. **Prevede che le disposizioni del comma non si applicano agli antibiotici «reserve» e «listed».**

Il **comma 287** specifica che:

- il medicinale, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa, è soggetto a monitoraggio tramite registro AIFA;
- l'indicazione terapeutica innovativa coincide con i criteri di limitazione della rimborsabilità applicati tramite il registro di monitoraggio AIFA;

- ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo presentata ad AIFA perviene oltre il 10° anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento di cui al comma 283;
- l'AIFA non valuta la sussistenza del requisito dell'innovatività di cui al comma 286 in tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate di medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di principi attivi, che hanno perso, o non hanno mai goduto di copertura brevettuale.

Prevede che le disposizioni del comma non si applicano agli antibiotici «*reserve*» e «*listed*».

Il **comma 288** permette, dal 1° gennaio 2025, ai medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente di accedere al fondo di cui al comma 283 per un importo massimo di 300 milioni annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA ovvero, in linea con quanto previsto ai commi 286 e 287, qualora la CSE valuti motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggio. Precisa che per tali medicinali, il periodo di innovatività di 36 mesi decorre dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata.

Il **comma 289** permette, dal 1° gennaio 2025, di utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 283, anche in relazione agli agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti già iscritti o inseriti successivamente a tale data nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “AWaRe” dell'OMS, ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall'elenco « *Bacterial Priority Pathogens List* » dell'OMS, cosiddetti « *listed* ». Precisa che i suddetti farmaci sono soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio dell'AIFA e sono rimborsati dal Fondo di cui al comma 283 nel limite dell'importo previsto dal primo periodo del comma, pari a 100 milioni di euro annui, fino alla scadenza della copertura brevettuale o del periodo di protezione normativa dei dati.

Il **comma 290** precisa che, per effetto di quanto stabilito dai commi 288 e 289, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i farmaci innovativi potranno accedere al fondo di cui al comma 283 per un importo non superiore a 900 milioni annui.

Il **comma 291** prevede che sia la Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), e non più la Commissione consultiva tecnico-scientifica, a verificare il requisito della innovatività terapeutica dei medicinali, a carico del SSN erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che le regioni e le province autonome sono tenute ad assicurare agli assistiti.

Il **comma 292** apporta modifiche alla legge di Bilancio 2019 eliminando i riferimenti ai farmaci oncologici innovativi (a decorrere dal 2022, è stata superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici, con conseguente unificazione dei due fondi ad essi dedicati).

Commi da 293 a 297 (Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute)

Il **comma 293** affida al ministro della salute e all'AIFA, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, il compito di definire, con propri regolamenti, i criteri per la partecipazione delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 294 ai principali processi decisionali in materia di salute, individuati dal ministro della salute, e alle fasi di consultazione della Commissione scientifica ed economica dell'AIFA, nelle aree di coinvolgimento individuate dalla medesima AIFA. Stabilisce che l'amministrazione destinataria dei pareri e delle osservazioni delle associazioni di cui al comma 294 è tenuta, all'esito del processo decisionale, a motivare in forma esplicita l'eventuale scostamento dalle proposte contenute nei contributi resi in sede consultiva dalle associazioni stessa. Precisa le modalità di adozione dei regolamenti.

Il **comma 294** istituisce, per l'attuazione del comma 293, il Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), gestito dal Min.Sal., consultabile in uno specifico sito *internet*, raggiungibile anche dal sito *internet* istituzionale del Ministero stesso, in cui sono iscritte le associazioni per le finalità di cui ai commi da 293 a 296. Specifica che il RUAS è suddiviso in aree tematiche. Possono essere iscritte al RUAS, su richiesta da presentare al Min.Sal., le associazioni che possiedono i seguenti requisiti:

- a) sono costituite da almeno 10 anni;
- b) sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o in un altro albo ufficialmente riconosciuto;
- c) adottano l'approccio secondo le dimensioni di qualità previste dalla scheda 14 del Patto per la salute, di cui all'intesa del 18 dicembre 2019 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
- d) applicano i criteri di trasparenza e di rendicontazione previsti per l'attività di interesse pubblico;
- e) rappresentano e promuovono, nell'ambito della propria attività, le istanze di cittadini, pazienti e caregiver in ambito sanitario.

Il **comma 295** stabilisce che il Min.Sal. è tenuto a inserire un rappresentante delle associazioni iscritte al RUAS all'interno degli organismi costituiti presso il Ministero stesso, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori e gruppi di lavoro, in base all'oggetto specifico e ai percorsi istituzionali specificamente

attivi, individuati dallo stesso Ministero. Precisa che il coinvolgimento del rappresentante riguarda i provvedimenti, i piani e i programmi individuati dal Min.Sal. e tutte le fasi, dall'istruttoria all'adozione finale dell'atto, del provvedimento o della decisione, nonché i percorsi decisionali sui farmaci individuati dalla Commissione scientifica ed economica dell'AIFA. Il suddetto rappresentante è nominato dalle associazioni iscritte al RUAS che siano rilevanti e significative rispetto all'oggetto in discussione, con riferimento alla specifica patologia. Il rappresentante nominato sottoscrive una dichiarazione con la quale esclude l'esistenza di conflitti di interessi personali. Della nomina del rappresentante è data notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* del RUAS di cui al comma 294. Non riconosce al rappresentante il diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 296** autorizza la spesa di 50.000 euro per il 2025 per la realizzazione del RUAS.

Il **comma 297** quantifica gli oneri derivanti dal comma 296 e reca la copertura.

Commi 298 e 299 (Registro unico nazionale delle Breast Unit)

Il **comma 298** istituisce presso l'Istituto superiore di sanità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle *Breast Unit*, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle *Breast Unit* nel territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati relativi alla diagnosi, al trattamento e al *follow-up* del carcinoma mammario.

Il **comma 299** stabilisce che le attività connesse all'istituzione, all'attivazione e al funzionamento del Registro di cui al comma 298 sono svolte in stretta sinergia e in coordinamento con le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle reti delle *Breast Unit*, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari con deliberazione del direttore generale n. 290 del 29 maggio 2024.

Commi 300 e 301 (Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

Il **comma 300** autorizza la spesa di 77 milioni per il 2025 per i Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie, e, a decorrere dal 2026, di 1 miliardo annuo, destinata rispettivamente per 350 milioni ai DRG post acuzie e per 650 milioni ai DRG per acuti.

Il **comma 301** precisa che le risorse di cui al comma 300 costituiscono una assegnazione vincolata e sono, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate nel comma.

Commi da 302 a 304 (Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e importi tariffari)

Il **comma 302** vincola una quota di 50 milioni dal 2025, per garantire l'aggiornamento dei LEA, inclusa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali.

Il **comma 303** prevede l'integrazione del sistema di garanzia di una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa e delle modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni e dalle province autonome.

Il **comma 304** demanda ad un decreto del MinSal, di concerto con il MEF e sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 6 mesi, l'individuazione di un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.

Commi 305 e 306 (Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità)

Il **comma 305** apporta modifiche all'articolo 104 (*Assistenza e servizi per la disabilità*) del DL n. 34 del 2020 (DL Rilancio), aggiungendo il comma 3-ter che incrementa di 1 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.

Il **comma 306** reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 305.

Comma 307 (Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

Rifinanzia con 1 milione per il 2025 il Fondo per i test di *NextGeneration Sequencing* per la diagnosi delle malattie rare e reca la copertura.

Comma 308 (Piano pandemico nazionale 2025-2029)

Autorizza la spesa di 50 milioni per il 2025, 150 milioni per il 2026 e 300 milioni annui a decorrere dal 2027 per l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025-2029.

Commi 309 e 310 (Risorse per il registro dei tumori)

Il **comma 309** incrementa di 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione per il 2027 l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 463 della legge di bilancio 2020 per l'istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

Il **comma 310** reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 309.

Comma 311 (Disposizioni in materia di destinazione allo sviluppo del poliambulatorio «Montezemolo» di quota parte delle risorse finanziarie assegnate alla Corte dei conti)

Autorizza la Corte dei conti a incrementare le prestazioni rese al SSN, fino all'importo massimo di 5 milioni annui, al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio «Montezemolo».

Commi 312 e 313 (Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto)

Il **comma 312** autorizza la spesa di 10 milioni annui a partire dal 1° gennaio 2025 al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto. Precisa che al finanziamento accedono tutte le regioni in deroga alle disposizioni che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il **comma 313** demanda ad un decreto del ministro della salute di concerto con il ministro dell'economia, emanare entro 3 mesi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità di utilizzo dell'accantonamento e il riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 312.

Commi da 314 a 316 (Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica)

Il **comma 314** autorizza la spesa di 4 milioni per il 2025 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinata ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime d'impresa, al fine di incentivare e sostenere le attività di assistenza e di ricerca clinica, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi, con particolare riferimento all'acquisizione e all'utilizzo di apparecchiature biomediche di ultima generazione.

Il **comma 315** rinvia ad un decreto del ministro della salute, da adottare di concerto con il ministro dell'economia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione del comma 314.

Il **comma 316** reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 314 e 315.

Commi 317 e 318 (Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, dei servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile e dei cittadini)

Il **comma 317** obbliga ad effettuare tutte le prescrizioni a carico del SSN e dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile e a carico del cittadino nel formato elettronico.

Il **comma 318** affida alle regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, il compito di assicurare l'attuazione del comma 317.

Commi da 319 a 322 (Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)

Il **comma 319** obbliga le regioni a sottoscrivere accordi bilaterali con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie.

Il **comma 320** affida al MinSal il compito di predisporre entro il 28 febbraio 2025 il format da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori. Precisa, inoltre, che:

- le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare il fenomeno della mobilità apparente e di confine sottoscrivono in ogni caso gli accordi;
- le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata o in uscita per prestazioni a bassa complessità sono obbligate a sottoscrivere accordi tra loro;
- le regioni e le province autonome che complessivamente registrano una mobilità passiva pari almeno al 20% del fabbisogno sanitario standard annualmente assegnato sottoscrivono accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva; le regioni in mobilità, ai fini dell'adempimento, sono obbligate a sottoscrivere tali accordi;

- per il 2025 gli accordi sono sottoscritti entro il 30 aprile 2025;
- gli accordi hanno una validità di almeno 2 anni e, a regime, devono essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell'accordo precedente.

Il **comma 321** specifica che la sottoscrizione degli accordi bilaterali riguardanti la mobilità sanitaria tra le regioni è considerato come adempimento per accedere ai finanziamenti integrativi del SSN.

Il **comma 322** apporta modifiche al **secondo periodo** del comma 17, dell'articolo 15 (*Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica*), del DL n.95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), **stabilendo che le regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale, nella quale è data evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo e del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale, anche qualora il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, sia stato verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti. Stabilisce che per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo relativo al programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale la valutazione è effettuata nell'ambito delle modalità attuative previste dall'accordo stesso. Le regioni che si sono avvalse della deroga, per cui il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, sia stato verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti, sottopongono al tavolo stesso la rendicontazione annuale che dia evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo. Stabilisce che nel caso in cui, nell'ambito delle singole annualità, siano state applicate tariffe maggiorate rispetto al valore massimo nazionale e non si verifichi l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale, le regioni, nell'esercizio finanziario successivo, pongono in essere i necessari interventi di recupero. Preclude alle suddette regioni, la facoltà di avvalersi della deroga nell'esercizio successivo a quello in cui è stato verificato il mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Gli accordi contrattuali con gli erogatori tengono conto di tali circostanze.**

Comma 323 (Incremento dell'indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso)

Incrementa i limiti di spesa annui lordi per l'indennità di pronto soccorso dal 1° gennaio 2025 di 50 milioni complessivi, di cui 15 milioni per la dirigenza medica e 35 milioni per il personale del comparto sanità, e dal 1° gennaio 2026 di ulteriori 50 milioni complessivi, di cui 15 milioni per la dirigenza medica e 35 milioni per il personale del comparto sanità.

Commi da 324 a 327 (Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)

Il **comma 324** stabilisce che, relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, dal 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche (specialità medicinali di classe a), sono fissate al 66% per le aziende farmaceutiche e al 3,65% per i grossisti.

Il **comma 325** precisa che la maggiorazione dello 0,65% spettante ai grossisti è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco.

Il **comma 326** attribuisce per gli anni 2026 e 2027 a favore delle aziende farmaceutiche una quota di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alla classe a) (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche), avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il **comma 327** demanda ad un decreto del ministro della salute di concerto con il ministro dell'economia da adottarsi entro 30 giorni, la definizione dei termini, delle condizioni e delle modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 326.

Comma 328 (Estensione delle attività della farmacia dei servizi)

Apporta modifiche alla legge di bilancio 2018 (legge n.205 del 2017):

- estendendo per il 2025 la sperimentazione dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie;
- stabilendo che entro il 30 settembre 2025, il Comitato paritetico ed il Tavolo tecnico valutano gli esiti complessivi della sperimentazione ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività previste dal Dlgs n.153 del 2009 (*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali*);
- estendendo la copertura degli oneri a carico del SSN anche per il 2025.

Commi da 329 a 331 (Governo del settore dei dispositivi medici)

Il **comma 329** stabilisce che dal 1° gennaio 2025 è progressivamente attuato un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici.

Il **comma 330** individua una procedura specifica, al fine di perseguire l'uso efficiente e appropriato della tecnologia dei dispositivi medici nell'ambito delle attività assistenziali del SSN e ai fini della riconduzione della spesa nei limiti del tetto stabilito, in particolare:

a) stabilisce che il ministro della salute adotta il Programma nazionale di *Health technology assessment* (HTA) entro il 30 giugno 2025, ai fini della sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e ne cura l'aggiornamento triennale. L'attuazione del Programma nazionale di HTA da parte delle singole regioni costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento del SSN, da verificare da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA e dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici;

b) stabilisce che la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del MinSal, con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome e il supporto del settore produttivo dei dispositivi medici, elabora la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, in sostituzione di quella prevista dal decreto del ministro della salute 20 febbraio 2007 e ai suoi successivi aggiornamenti. Prevede che nella nuova classificazione dei dispositivi medici il MinSal persegue, in particolare, le seguenti finalità: analiticità dell'individuazione e della descrizione del dispositivo medico, univocità dell'individuazione del dispositivo medico, previsione di aggiornamento annuale della classificazione;

c) rinvia ad un decreto del ministro della salute, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 30 giugno 2025, la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, che entra in vigore dal 1° gennaio 2026;

d) stabilisce che l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici è ridenominato Osservatorio nazionale sui dispositivi medici e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche con il supporto della Cabina di regia per l'HTA, verifica la coerenza dei prezzi posti a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'ANAC e rispetto ai prezzi unitari disponibili nel flusso dei consumi del nuovo sistema informativo sanitario e ne pubblica mensilmente le risultanze in apposita sezione del sito *internet* istituzionale del MinSal dedicata ai dispositivi medici. Stabilisce che dal 1° gennaio 2026, l'Osservatorio effettua altresì il monitoraggio dei prezzi effettivi di acquisizione dei dispositivi medici da parte delle stazioni appaltanti, sulla base delle informazioni fornite dall'ANAC, e le pubblica mensilmente nell'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del MinSal dedicata ai dispositivi medici. L'Osservatorio cura e monitora la progressiva attuazione del Programma nazionale di HTA, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA.

Il **comma 331** affida al MinSal il compito di trasmettere annualmente a ciascuna regione le risultanze relative al monitoraggio svolto dall'Osservatorio nazionale sui dispositivi medici elaborando un indicatore sintetico dello stato di attuazione del Programma nazionale di HTA e impartendo prescrizioni, ove necessario. Le regioni, anche ai fini della verifica dell'adempimento, elaborano annualmente una relazione relativa al proprio sistema di governo del settore dei dispositivi medici e assegnano il *budget* aziendale per i dispositivi medici agli enti del servizio sanitario regionale ai fini del rispetto del relativo tetto di spesa regionale. Specifica che il rispetto del *budget* aziendale per i dispositivi medici costituisce elemento di valutazione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e dei direttori di strutture aziendali.

Comma 332 (Incremento delle risorse per le cure palliative)

Il **comma 332** incrementa di 10 milioni annui dal 2025 la quota vincolata del Fondo sanitario nazionale da destinare alla realizzazione di interventi per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (*la quota vincolata risulta di un importo non inferiore a 110 milioni annui*).

Commi da 333 a 335 (Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore del polmone)

Il **comma 333** incrementa di 0,2 milioni per il 2025, di 0,4 milioni per il 2026 e di 0,6 milioni per il 2027 l'autorizzazione di spesa per il potenziamento dell'attività di screening polmonare, per permettere la prosecuzione delle attività della Rete italiana *screening* polmonare.

Il **comma 334** rinvia ad un decreto del ministro della salute, di concerto con ministro dell'economia, la definizione dei criteri e delle modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 333.

Il **comma 335** reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 333.

Commi da 336 a 338 (Disposizioni per i medici in formazione specialistica)

Il **comma 336** aumenta a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 la parte fissa del trattamento per tutte le specializzazioni del 5% e la parte variabile del 50% per le seguenti specializzazioni: Anatomia

patologica, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Audiologia e foniatria, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie Infettive e Tropicali, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina d'emergenza-urgenza, Medicina e Cure Palliative, Medicina interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radioterapia, Statistica sanitaria e Biometria. Il **comma 337** autorizza l'ulteriore spesa di 120 milioni annui a decorrere dal 2026 per le finalità di cui al comma 336.

Il **comma 338** estende fino a 31 dicembre 2026 la possibilità per i medici in formazione specialistica di assumere incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali, anche presso i servizi delle strutture sanitarie private o libero professionali.

Commi da 339 a 341 (Borse di studio specializzazioni sanitarie)

Il **comma 339** apporta modifiche alla legge n.401 del 2000 (*Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario*) stabilendo che dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. Precisa che la borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede tramite DPCM. Abroga il comma 2-bis del DL n.42 del 2016 (*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*) sulle scuole di specializzazione non mediche.

Il **comma 340** incrementa il finanziamento sanitario corrente di 30 milioni per il 2025 e vincola, nell'ambito dello stesso finanziamento sanitario, 30 milioni dal 2026, per le finalità di cui al comma 339.

Il **comma 341** quantifica gli oneri derivanti dal comma 340 e reca la copertura.

Comma 342 (Riduzione liste di attesa)

Apporta modifiche al comma 548-bis dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2019 (legge n.145 del 2018):

- estendendo fino al 31 dicembre 2027 la possibilità di reclutare medici specializzandi e altri professionisti sanitari in corso di specializzazione;
- permettendo alle aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, di procedere alle assunzioni, previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. Precisa che la certificazione è rilasciata, entro 90 giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, tramite decreto del MinSal, di concerto con il MUR. Entro i successivi 30 giorni, il MUR adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture.

Comma 343 (Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)

Il **comma 343** autorizza la spesa di 3 milioni annui a decorrere dal 2025 al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.

Comma 344 (Incremento risorse bonus psicologico)

Incrementa di 8 milioni per il 2024, di 9,5 milioni per il 2025, di 8,5 milioni per il 2026, di 9 milioni per il 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 le risorse previste per il bonus psicologico e reca la copertura.

Commi da 345 a 347 (Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti)

Il **comma 345** istituisce il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti, con una dotazione di 10 milioni per il 2025 e di 18,5 milioni annui dal 2026, che costituisce limite di spesa, per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico.

Il **comma 346** rinvia ad un decreto del ministro dell'istruzione, di concerto con il ministro dell'economia, sentiti il ministro della salute e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione delle modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico di cui al

comma 345 in raccordo con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, al fine di individuare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente. Il suddetto decreto stabilisce i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 345, finalizzati all'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in relazione al contrasto della povertà educativa e dell'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché all'avviamento di percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita e al riconoscimento dell'attività prestata dagli esperti psicologi. Il **comma 347** reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 345 e 346.

Commi 348 e 349 (Supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici)

Il **comma 348** autorizza l'assunzione di psicologi a tempo indeterminato nel complessivo limite di spesa di 0,5 milioni annui a decorrere dal 2025, per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica erogata dalle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche.

Il **comma 349** rinvia ad un decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la ripartizione dell'importo complessivo di cui al comma 348 tra le regioni, in base ai criteri individuati con il decreto stesso, tenendo conto anche dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna regione. Incrementa di 0,5 milioni annui dal 2025 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Comma 350 (Incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza medica e veterinaria)

Incrementa nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni per il 2025 e 327 milioni annui a decorrere dal 2026 i vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN.

Comma 351 (Incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica)

Incrementa nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni a decorrere dal 2025 il vigente valore dell'indennità di specificità sanitaria allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN.

Commi da 352 a 355 (Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)

Il **comma 352** incrementa nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni per il 2025 e di 285 milioni annui a decorrere dal 2026 gli importi dell'indennità di specificità infermieristica ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN.

Il **comma 353** incrementa nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni per il 2025 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2026 gli importi della specifica indennità del comparto sanità al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del SSN appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute.

Il **comma 354** stabilisce che i compensi per lavoro straordinario (articolo 47 del CCNL) del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5%. Prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva dal sostituto d'imposta ai compensi erogati dal 2025, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51 (*Determinazione del reddito di lavoro dipendente*), comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n.917 del 1986). Stabilisce che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il **comma 355** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 354 e reca la copertura.

Commi 356 e 357 (Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale per la brucellosi e per il Commissario straordinario per la peste suina africana)

Il **comma 356** apporta modifiche all'articolo 8 (*Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina*) del DL n.63 del 2024 (*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*), assegnando all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in qualità di centro di riferimento

nazionale per le brucellosi, la somma di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per lo svolgimento di indagini epidemiologiche e processi diagnostici aggiuntivi rispetto a quelli svolti ordinariamente. Reca la copertura.

Il **comma 357** apporta modifiche all'articolo 2 (*Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA*), comma 8 del DL n.9 del 2022 (*Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*) corrispondendo, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al Commissario straordinario un compenso pari a 30.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Reca la copertura.

Commi 358 e 359 (Premialità per le liste di attesa)

Il **comma 358** vincola una quota di 50 milioni per il 2025 e di 100 milioni annui a decorrere dal 2026 in favore delle regioni che risultino adempienti all'item H Liste di Attesa previsto nel questionario LEA.

Il **comma 359** demanda ad un decreto del ministro della salute di concerto con il ministro dell'economia e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni la definizione dei criteri per l'attribuzione delle somme di cui al comma 358.

Commi da 360 a 364 (Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure)

Il **comma 360** stabilisce che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell'ambito di strutture ospedaliere del SSN o di strutture sanitarie private accreditate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative, al fine di erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive.

Il **comma 361** apporta modifiche all'articolo 1 (*Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza*) del Dlgs n.502 del 1992 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria*):

- precisando che la tutela della salute è garantita nel rispetto anche della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato;
- specificando che il Piano sanitario nazionale indica anche i modelli organizzativi e gestionali, allo scopo di favorire lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza, secondo i principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana.

Il **comma 362** rinvia ad un regolamento del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri organizzativi e qualitativi, delle linee guida e dei protocolli ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i principi di cui ai commi 360 e 361 nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Il **comma 363** stabilisce che decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 362 e per i successivi 2 anni, gli enti di cui al comma 360 interessati all'applicazione dei protocolli organizzativi previsti, avviano una fase sperimentale, previa comunicazione al MinSal. Affida al MinSal il compito di provvedere al monitoraggio dei risultati derivanti dall'applicazione dei protocolli. All'esito della sperimentazione biennale, il ministro della salute, con regolamento, adottato di concerto con il ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-regioni, stabilisce le norme necessarie per la applicazione generalizzata dei modelli organizzativi di cui ai commi da 360 a 362.

Il **comma 364** stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 360 a 363 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione dei modelli organizzativi di cui agli stessi commi da 360 a 363 sono acquisiti alla disponibilità degli enti di cui al comma 360.

Commi 365 e 366 (Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

Il **comma 365** vincola una quota di 15 milioni annui a decorrere dal 2025 per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei LEA, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.

Il **comma 366** demanda ad un decreto del ministro della salute di concerto con il ministro dell'economia e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 60 giorni, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo e di assegnazione delle risorse di cui al comma 365.

Commi da 367 a 375 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

Il **comma 367** istituisce nello stato di previsione del MinSal il Fondo per le dipendenze patologiche, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'**Organizzazione mondiale della sanità**. Autorizza la spesa di 94 milioni annui dal 2025 per la dotazione del Fondo. Stabilisce che il Fondo, **al netto delle risorse di cui al comma 369**, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del ministro della salute, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato-regioni. Precisa che **conservano efficacia** i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), alla data di entrata in vigore della legge.

Il **comma 368** autorizza l'impiego del 30% delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze, in deroga all'articolo 5 (*Superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario*) del DL n.73 del 2024 (*Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie*) e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche stesso.

Il **comma 369** stabilisce che dal 2025, tramite decreto del ministro della salute, una quota dell'1,5% delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della presidenza del Consiglio per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.

Il **comma 370** destina una quota pari al 34,25% annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche per la realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25% annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Rinvia al decreto di cui al comma 367 la disciplina del monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del MinSal.

Il **comma 371** sopprime l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave e trasferisce i relativi compiti di coordinamento all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della presidenza del Consiglio.

Il **comma 372** apporta modifiche di coordinamento al testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope (DPR n.309 del 1990) sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze.

Il **comma 373** abroga il comma 133 della legge di stabilità 2015 che destina 50 milioni annui del finanziamento del SSN alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

Il **comma 374** abroga il comma 946 della legge di stabilità 2016 che ha istituito presso il MinSal il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP).

Il **comma 375** riduce di 50 milioni annui dal 2025 il livello del finanziamento del SSN, per effetto di quanto previsto dal comma 367.

Comma 376 (Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale)

Apporta modifiche all'articolo 48-ter (*Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni*) del DL n.104 del 2020 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*) stabilendo che la misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati anche su strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o ricovero è determinata nella misura del 100% delle spese ammissibili.

Comma 377 (Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità)

Istituisce nello stato di previsione del MinSal un Fondo con una dotazione di 1,2 milioni per il 2025, di 1,3 milioni per il 2026 e di 1,7 milioni dal 2027, al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità e reca la copertura.

Comma 378 (Campagne di informazione e sensibilizzazione sullo svolgimento di test di riserva ovarica)

Autorizza la spesa di di 0,5 milioni per il 2025 e di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del MinSal, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale, in accordo con le regioni, campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica e reca la copertura.

Comma 379 (Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

Autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del MinSal per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e reca la copertura.

Comma 380 (Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale)

Istituisce nello stato di previsione del MinSal un fondo con una dotazione di 5 milioni annui dal 2026 per il finanziamento di future iniziative normative volte a realizzare interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Rinvia ad appositi provvedimenti normativi l'attuazione degli interventi previsti dal comma.

Commi da 381 a 384 (Misure per il servizio sanitario della regione Molise)

Il **comma 381** autorizza la spesa di 45 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore della regione Molise, quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione e alla rilevante dimensione delle perdite pregresse del relativo servizio sanitario regionale, al fine di ricondurne la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria.

Il **comma 382** stabilisce che la regione Molise è tenuta a predisporre, entro il 31 gennaio 2025, un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 381, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, da recepire nel Programma operativo 2025- 2027 di prosecuzione del piano di rientro, di cui al comma 383, in considerazione della perdita complessiva non coperta del servizio sanitario della regione Molise.

Il **comma 383** stabilisce che l'assegnazione delle somme di cui al comma 381 è subordinata alla predisposizione e all'attuazione, da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della regione Molise, del Programma operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei ministeri della salute e dell'economia nonché del Comitato e del Tavolo tecnico, sancita in sede di Conferenza Stato-regioni. Precisa che il Programma operativo deve indicare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, anche avvalendosi dell'incremento previsto dall'articolo 2 (*Disposizioni diverse*), comma 86, della legge finanziaria 2010, nonché recepire il piano di cui al comma 382. Specifica che in sede di verifica del piano di rientro, il Comitato e il Tavolo tecnico verificano il rispetto di quanto programmato valutando se le risorse di cui al comma 381 possano essere erogate.

Il **comma 384** stabilisce che dal 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando loro una quota annuale non inferiore a 20 milioni.

Comma 385 (Interventi in materia di premi di produttività)

Conferma per gli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività.

Commi da 386 a 391 (Misure fiscali per il welfare aziendale)

Il **comma 386** stabilisce che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali per i primi 2 anni dalla data di assunzione, fino a un limite di 5.000 euro annui. Precisa che tale esclusione non rileva ai fini contributivi.

Il **comma 387** precisa che le disposizioni di cui al comma **386** si applicano ai lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente l'assunzione e che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Il **comma 388** specifica che le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma **386** rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE e si computano anche per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il **comma 389** subordina l'applicazione dei commi da **386 a 388** al rilascio da parte del lavoratore al datore di lavoro di una dichiarazione nella quale attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.

Il **comma 390** esclude dal concorso alla formazione del reddito, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, fino a un limite di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Eleva il limite a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati fiscalmente a carico. Obbliga i datori di lavoro ad attuare il comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Il **comma 391** subordina l'applicazione del limite di 2.000 euro di cui al comma **390** ad una dichiarazione del lavoratore dipendente che specifica di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Commi da 392 a 394 (Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro)

Il **comma 392** istituisce nello stato di previsione del ministero del lavoro un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026, per incentivare i programmi di *screening* e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

Il **comma 393** rinvia a un decreto del ministro del lavoro di concerto con il MEF, la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse.

Il **comma 394** reca la copertura.

Commi da 395 a 398 (Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

Il **comma 395** riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel comparto HORECA.

Il **comma 396** chiarisce che le disposizioni di cui al comma **395** si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi una RAL non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2024.

Il **comma 397** subordina il riconoscimento del trattamento integrativo da parte del sostituto d'imposta alla richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024 e precisa che le somme erogate sono indicate nella certificazione unica.

Il **comma 398** incarica il sostituto d'imposta di compensare il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione.

Commi 399 e 400 (Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

Il **comma 399** estende al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ai 2 successivi l'applicazione dell'incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente di cui all'articolo 4 (*Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni*) del Dlg n. 216 del 2023 (*Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi*) anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.

Il **comma 400** precisa che nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:

a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i 2 successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 4 del Dlg n. 216 del 2023;

b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i 2 successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma **399**.

Commi da 401 a 403 (Piano Casa Italia)

Il **comma 401** estende anche all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica.

Il **comma 402** demanda ad un DPCM su proposta del ministro delle infrastrutture, da adottare entro 180 giorni previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'approvazione di un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato «Piano casa Italia», quale strumento programmatico avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. Precisa che il Piano è finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti territoriali.

Il **comma 403** autorizza la spesa di 560 milioni, di cui 150 per il 2028, 180 per il 2029 e 230 per il 2030, per il finanziamento delle iniziative del Piano casa Italia di cui al comma 402. Rinvia a un decreto MIT, di concerto con il MEF, la ripartizione delle risorse, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano casa Italia, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa. Lo stesso decreto provvede a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse.

Commi 404, 405, 425 e 426 (Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)

Il **comma 404** proroga al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, l'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (decontribuzione Sud).

Il **comma 405**, per effetto di quanto previsto al comma 404, incrementa i limiti di spesa previsti dalle disposizioni che disciplinano incentivi occupazionali nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 a favore di giovani, donne svantaggiate e soggetti operanti nelle aree del mezzogiorno.

Il **comma 425** quantifica gli oneri derivanti dal comma 405 e reca la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **comma 426** precisa che le disposizioni dei commi 405 e 425 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge nella GU.

Commi da 406 a 424 (Esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno da parte di datori di lavoro privati e da parte di microimprese e PMI)

Il **comma 406** riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali. L'agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 407** fa rientrare nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti.

Il **comma 408** reca la modulazione dell'esonero riconosciuto.

Il **comma 409** esclude l'applicazione dell'esonero:

- a) ai rapporti di apprendistato;
- b) agli enti pubblici economici;
- c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio;
- g) ai consorzi di bonifica;
- h) ai consorzi industriali;
- i) agli enti morali;
- l) agli enti ecclesiastici.

I **commi 410 e 411** stabiliscono che i benefici non sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella ZES unica del Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio; non spettano nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi e sono concessi subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili.

Il **comma 412** identifica come amministrazione responsabile, ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, il Ministero del lavoro mentre l'amministrazione concedente è l'INPS, che provvede all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa.

I **commi 413 e 414** riconoscono ai datori di lavoro privati, che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Il **comma 415** precisa che l'esonero di cui al comma 413 è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il **comma 416** reca la modulazione dell'esonero riconosciuto.

Il **comma 417** esclude l'applicazione dell'esonero:

- a) ai rapporti di apprendistato;
- b) agli enti pubblici economici;
- c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio;
- g) ai consorzi di bonifica;
- h) ai consorzi industriali;
- i) agli enti morali;
- l) agli enti ecclesiastici.

I **commi 418 e 419** stabiliscono che i benefici non sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella ZES unica del Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio; non spettano nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi e sono concessi subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili.

Il **comma 420** subordina l'efficacia della disposizione di cui al comma 413 all'autorizzazione della Commissione europea e precisa che l'efficacia è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

Il **comma 421** identifica come amministrazione responsabile, ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, il Ministero del lavoro mentre l'amministrazione concedente è l'INPS, che provvede all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa.

Il **comma 422** quantifica gli oneri derivanti dai commi da 406 a 421 e affida all'INPS il compito di effettuare il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni comunicandone trimestralmente le risultanze al Ministero del e al MEF.

Il **comma 423** incrementa di 28 milioni per il 2026, di 1.748 milioni per il 2027 e di 310 milioni per il 2028 il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027.

Il **comma 424** stabilisce che le risorse disponibili relative all'agevolazione "Decontribuzione Sud" concorrono alla copertura finanziaria degli oneri previsti dai commi da 406 a 422 e da 485 a 491 (*Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno*).

Commi da 427 a 429 (Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0)

Il **comma 427** apporta le seguenti modifiche all'articolo 38 del DL 19/2024 sul Piano Transizione 5.0:

- a) possibilità di riconoscere il credito d'imposta in alternativa alle imprese, alle Energy Service Company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente
- b) prevede che concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130%, 140% e 150% del loro costo gli investimenti in impianti che comprendano tutti i moduli fotovoltaici previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del DL n. 181/2023 Sicurezza energetica e FER, vale a dire: moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; moduli prodotti negli Stati membri dell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24,5%

c) prevede due scaglioni di investimento (anzichè 3) con diverse aliquote percentuali, riconoscendo il credito d'imposta nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni e del 5%, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni per anno per impresa beneficiaria;

d) modifica la misura del credito d'imposta per ciascun investimento al 40% e 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni agevolabili;

e) modifica la misura del credito d'imposta per ciascun investimento al 45% e 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni agevolabili;

f) prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;

g) reca disposizioni in materia di percentuale di contributo al risparmio energetico della struttura produttiva da parte dei beni strumentali oggetto degli investimenti di cui all'Allegato A (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0») della legge 232/2016. Gli investimenti caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3% e al 5%. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle suddette misure (comma 9-bis). La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5% (comma 9-ter);

h) elimina la non cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno (articolo 16 del DL n. 124 del 2023 - DL Sud) prevedendo che il credito d'imposta Transizione 5.0 sia quindi cumulabile con quello per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno e nella ZLS. Il credito è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'UE.

Il **comma 428** stabilisce che le disposizioni recate dal comma 427 integrano e modificano le previsioni contenute nel DM attuativo dell'articolo 38, comma 17 del DL 19/2024 e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

Il **comma 429** precisa che la possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote (lettere d) ed e) del comma 427 in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della legge, è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.

Commi 430 e 431 (Misure in favore dell'editoria)

Il **comma 430** incrementa di 50 milioni per il 2025, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione.

Il **comma 431** rinvia a un DPCM la ripartizione delle risorse aggiuntive nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio.

Il **comma 432** proroga al 2025 il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione.

Il **comma 433** autorizza la spesa di 8 milioni per il 2025 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Commi 434 e 435 (Misure per gli investimenti nel settore della distribuzione)

Il **comma 434** estende la facoltà di esonero, esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'obbligo di prestare la garanzia ai trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei seguenti prodotti sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise:

- consumo di prodotti che contengono nicotina (articolo 62-*quater*.1 del TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - Dlgs n. 504 del 1995);
- prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco (articolo 62-*quater*.2 del TU);

La stessa facoltà di esonero è estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti di cui sopra in giacenza nei depositi, nonché per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo (articolo 62-*quater* del TU).

Il **comma 435** prevede la facoltà di esonero sia esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti e sulla base della verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza degli stessi soggetti.

Commi da 436 a 444 (*Aliquota ridotta dell'imposta sul reddito delle società per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati*)

Il **comma 436** prevede che il reddito d'impresa (aliquota IRES) dichiarato da specifiche società ed enti possa essere ridotto di 4 punti percentuali (dal 24% al 20%) qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) accantonamento di una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;

b) destinazione di una quota non inferiore al 30% degli utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A (*Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0*) e B (*Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0*) della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 2016), nonché nell'articolo 38 del DL n. 19 del 2024 (Piano Transizione 5.0), realizzati a decorrere dall'entrata in vigore della legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro. Gli enti beneficiari dell'agevolazione sono: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società e le società cooperative europee; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Il **comma 437** indica le seguenti ulteriori condizioni per fruire della riduzione dell'aliquota:

a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

1) il numero di unità lavorative per anno non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

2) devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l'impresa non deve aver fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Il **comma 438** individua le fattispecie di decadenza dall'agevolazione dell'aliquota IRES ridotta:

a) nel caso in cui la quota di utile accantonata (comma 436, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;

b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento (comma 436, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Il **comma 439** esclude la riduzione dell'aliquota per le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Il **comma 440** prevede che, qualora le società e gli enti beneficiari partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l'importo su cui spetta l'aliquota del 20% è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Il **comma 441** stabilisce che in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Il **comma 442** prevede che gli enti non commerciali e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, possano fruire della riduzione dell'aliquota limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa.

Il **comma 443** precisa che ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni precedenti (commi da 436 a 444).

Il **comma 444** rinvia a un decreto MEF l'adozione delle disposizioni di attuazione dei commi da 436 a 443, anche al fine di introdurre norme di coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.

Commi da 445 a 448 (Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)

Il **comma 445** apporta diverse modifiche ai commi della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020) recante la disciplina del credito d'imposta Transizione 4.0:

a) limita la validità del credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (comma 1057-*bis*) al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

b) abroga il comma 1058-*ter* che riconosceva il credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (*software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni*) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizioni;

Il **comma 446** stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni. Il suddetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il **comma 447** disciplina la procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446, stabilendo che l'impresa trasmette telematicamente al MIMIT una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato. Rinvia a un decreto direttoriale del MIMIT le modifiche necessarie relative al contenuto, alle modalità e ai termini di invio delle comunicazioni.

Il **comma 448** definisce la procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta prevedendo che il MIMIT trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito *internet*, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Comma 449 (Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)

Proroga al 31 dicembre 2027 il credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle PMI per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Aggiorna conseguentemente i limiti di utilizzo del credito d'imposta (3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027).

Comma 450 (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

Apporta alcune modifiche al DL n. 145 del 2023 (DL Fiscale) in materia di Fondo di garanzia per le PMI:

a) proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale il Fondo di garanzia PMI opera secondo le modalità speciali disciplinate dall'articolo 15-bis del DL n. 145 del 2023;

b) modifica la disciplina speciale: riducendo dal 55% al 50% la percentuale massima di copertura del Fondo per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), per il finanziamento di esigenze di liquidità, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono; innalzando da 80.000 a 100.000 euro l'importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie (di importo ridotto), sulle quali opera la copertura del Fondo fino all'80% in caso di riassicurazione; eliminando il limite dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese per le quali è ammesso l'intervento in garanzia del Fondo, previa autorizzazione della Commissione UE.

Commi da 451 a 454 ((Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese))

I commi 451 e 452 stabiliscono che per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dal Fondo di garanzia per le PMI, versano al relativo Fondo un premio aggiuntivo entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.

Il comma 453 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 454 rinvia a un decreto MIMIT/MEF l'individuazione di ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni.

Commi 455 e 456 (Disposizioni in materia portuale)

Il comma 455 apporta modifiche al DL n. 34 del 2020 (DL Rilancio), estendendo anche al 2025, la possibilità per le Autorità di sistema portuale di erogare contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma, pari a 2 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa relativa alla compensazione degli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dalla riduzione dell'indennizzo dovuto all'usura delle strade da parte delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche,

Il comma 456 inserisce il Porto canale di Rio Martino tra le Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, per assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Lazio.

Comma 457 (Fondo per il finanziamento della partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa)

Istituisce presso il MEF un Fondo con una dotazione di 70 milioni per il 2025 e di 2 milioni per il 2026 per l'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.

Commi da 458 a 460 (Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

Il comma 458 riconosce ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del DL n. 145 del 2013 (*Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015*) e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui al comma 460.

Il comma 459 demanda ad un decreto del ministro delle imprese di concerto con il ministro dell'economia, da adottare entro 60 giorni, la definizione delle modalità di erogazione, della misura percentuale e della rateizzazione del contributo.

Il comma 460 istituisce nello stato di previsione del MIMIT un fondo con una dotazione di 60 milioni per il 2025, 50 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e di 60 milioni per il 2028, per le finalità di cui al comma 458.

Comma 461 (Nuova Sabatini)

Integra l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini" di 400 milioni per il 2025, 100 milioni per il 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Comma 462 (Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali)

Incrementa di 2,5 milioni per il 2025, di 7,5 milioni per il 2026 e di 5,5 milioni per il 2027 l'autorizzazione di spesa per promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

Commi 463 a 473 (Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

Il **comma 463** prevede che le disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (Fondo 394), possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano nell'America centrale o meridionale ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, per sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale. Nei suddetti casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto.

Il **comma 464** precisa che la misura si applica nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato (*de minimis*), secondo modalità, termini e condizioni stabiliti da una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni (amministratore del Fondo 394 e del Fondo promozione integrata) che determina, nel limite di 200 milioni, la quota parte delle risorse del fondo rotativo da destinare ai finanziamenti.

Il **comma 465** elenca i requisiti (almeno uno) che devono possedere le imprese con sede legale in Italia, per accedere ai finanziamenti:

a) presentano un piano di investimenti nell'America centrale o meridionale secondo i termini e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464;

b) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 464 e, alternativamente:

1) sono stabilmente presenti sul mercato dell'America centrale o meridionale;

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell'America centrale o meridionale o importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale in misura non inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464;

c) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice il cui fatturato, in misura non inferiore al valore stabilito con la deliberazione di cui al comma 464, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

1) sono stabilmente presenti sul mercato in America centrale o meridionale;

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell'America centrale o meridionale ovvero importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale, in misura non inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464.

Il **comma 466** prevede che le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del comma 463 nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo rotativo (Fondo 394), che riguardano l'America centrale o meridionale, presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia.

Il **comma 467** stabilisce che per le domande di finanziamento agevolato da parte del fondo rotativo (Fondo 394) riguardanti l'America centrale o meridionale, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui al Fondo per la promozione integrata sono concessi fino al limite del 20% dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394.

Il **comma 468** modifica la disciplina che riserva una quota parte delle disponibilità del Fondo 394, nel limite di 200 milioni, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, estendendo l'intervento del fondo anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa e prevedendo, quale requisito per l'accesso al Fondo, l'obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni.

Il **comma 469** applica una disciplina speciale alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo rotativo (Fondo 394) a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di incremento dell'efficienza energetica

secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni. Queste domande:

a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;

b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.

Il **comma 470** prevede che le risorse del fondo rotativo (Fondo 394), comprese le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, non possono essere sottoposte a sequestro né a pignoramento. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende una dichiarazione di terzo negativa.

Il **comma 471** incrementa di 3 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 5 milioni per il 2027 il Fondo per le esigenze indifferibili.

Il **comma 472** quantifica gli oneri e reca la copertura per il 2025 a valere sul Fondo per la promozione integrata.

Il **comma 473** riduce di 5 milioni per il 2027 il FISPE.

Commi da 474 a 481 (*Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane*)

Il **comma 474** istituisce, nell'ambito del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (Fondo 394), le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite da Simest Spa ciascuna con contabilità separata:

a) «Sezione crescita», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni per il 2025, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di PMI e imprese a media capitalizzazione, anche in Italia, nonché a concedere finanziamenti soci o sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi sempre di PMI e imprese a media capitalizzazione. Le operazioni seguono i seguenti criteri: sono effettuate a condizioni di mercato, rispettano il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, prevedono il co-investimento con operatori privati alle stesse condizioni o non peggiori. Le imprese beneficiarie sono selezionate dal Comitato agevolazioni;

b) «Sezione investimenti infrastrutture», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni per il 2025, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;

c) «Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi», per le finalità di utilizzo del Fondo rotativo per le operazioni di *venture capital*.

Il **comma 475** affida al Comitato agevolazioni il compito di definire con proprie deliberazioni i termini, le modalità e le condizioni degli interventi relativi alla *Sezione Crescita* e alla *Sezione Investimenti Infrastrutture*, nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui la Simest Spa può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.

Il **comma 476** stabilisce che agli interventi riguardanti le tre nuove sezioni del Fondo non si applica la disposizione riguardante la possibilità, per le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'UE, di fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 6 del DL n. 116 del 2008).

Il **comma 477** prevede che la nuova sezione *Venture Capital e Investimenti Partecipativi* subentri automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo per operazioni di *venture capital* (FVC), che viene soppresso, come anche il comitato di indirizzo e rendicontazione.

Il **comma 478** abroga la disposizione che ha unificato in un unico fondo rotativo per operazioni di *venture capital* tutti i fondi rotativi gestiti, per conto del MAECI, dalla Simest Spa e destinati ad operazioni di acquisizione di quote di capitale di rischio (*venture capital*) in Paesi non aderenti all'UE, nonché il fondo rotativo, sempre gestito da Simest, per operazioni di *venture capital* in imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica (comma 932 della Legge Finanziaria 2007 - Legge n. 296 del 2006). Apporta una norma di coordinamento per riportare il riferimento alla nuova sezione «*Venture Capital e Investimenti Partecipativi*», e integra il Comitato agevolazioni con un secondo rappresentante del MEF.

Il **comma 479** autorizza la Simest ad alimentare le relative sezioni, nell'ambito delle disponibilità del Fondo 394 derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della

legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), con il quale è stato rifinanziato il Fondo per la promozione integrata.

Il **comma 480** incrementa di 100 milioni per il 2025 la dotazione del Fondo 394.

Il **comma 481** provvede agli oneri derivanti dal comma 480 mediante riduzione del Fondo per la promozione integrata.

Commi da 482 a 484 (Interventi in materia di banda ultra larga)

Il **comma 482** demanda ad un decreto MIMIT, la possibilità di concedere contributi al soggetto attuatore, nel limite complessivo di 200 milioni per il 2027, di 200 milioni per il 2028 e di 210 milioni per il 2029 per consentire il riequilibrio dei piani economico - finanziari (PEF) delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultralarga localizzata nelle aree bianche del territorio nazionale. Precisa che, qualora dall'atto aggiuntivo alle concessioni originarie con cui si provvede al riequilibrio dei relativi PEF, derivino oneri minori rispetto all'ammontare dei contributi, le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

Il **comma 483** stabilisce che, al fine di allineare il target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni *internet* veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare il numero dei civici da collegare previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra gli stessi beneficiari. Tale adeguamento è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di competenza per ciascun beneficiario in proporzione al numero totale di civici da collegare in ogni lotto alla data di entrata in vigore della disposizione, fermi restando il termine finale di esecuzione del Piano, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.

Il **comma 484** autorizza il soggetto attuatore a erogare in favore dei beneficiari, le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi pari almeno all'80% dei civici abilitati al servizio per ciascun comune incluso nel Piano Italia 1 Giga. Le spese residue, relative al restante 20% dei civici da collegare, possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al momento del completamento dell'intervento di ciascun comune.

Commi da 485 a 491 (Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)

Il **comma 485** estende al 2025 il credito d'imposta nella ZES unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e fissa a 2.200 milioni per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta.

Il **comma 486** stabilisce che gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta per il 2025:

- comunicano all'Agenzia delle entrate - tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025 - l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- trasmettono all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione - tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 - una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata. La comunicazione integrativa reca anche l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione richiesta. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate.

Il **comma 487** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni, l'approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Il **comma 488**, ai fini del rispetto del limite di spesa per il 2025, stabilisce che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al **comma 486**, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Precisa che detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al **comma 486**, secondo periodo.

Il **comma 489** affida allo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al **comma 488** il compito di rendere noti, per ciascuna regione della ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese:

- a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal **comma 486**, secondo periodo;
- b) la tipologia di investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025;
- c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto.

Il **comma 490** specifica che, qualora il provvedimento di cui al **comma 488** indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, il MIMIT e le regioni della ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, la possibilità di agevolare gli stessi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Affida al MIMIT e alle regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo il compito di definire con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e degli adempimenti richiesti agli operatori economici.

Il **comma 491** precisa che per tutto quanto non espressamente previsto dai **commi da 485 a 490**, si applicano le disposizioni di cui al decreto del ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (*Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli*).

Commi da 492 a 495 (Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torvaldaliga Nord a Civitavecchia)

Il **comma 492** permette al Comitato di coordinamento per il rilancio delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia di operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia, al fine di individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree industriali.

Il **comma 493** prevede che il Comitato, in relazione sia al territorio di Brindisi sia a quello di Civitavecchia, possa elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un accordo di programma.

Il **comma 494** prevede la nomina di un Commissario straordinario per il 2025 e il 2026, nel caso di un accordo di programma per lo sviluppo delle singole aree nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche, cui spetta un compenso annuo pari ad 80.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **comma 495** reca la copertura degli oneri relativi al compenso del Commissario.

Commi da 496 a 500 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

Il **comma 496** autorizza la spesa di 88 milioni per il 2025 per contribuire al finanziamento dello svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per le seguenti finalità:

- a) 37 milioni per il finanziamento dei costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo Spa;
- b) 16,5 milioni per l'organizzazione e l'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale;
- c) 34,5 milioni per la Regione Lazio per il finanziamento dei costi connessi all'accoglienza dei pellegrini.

Il **comma 497** incrementa di 7 milioni l'autorizzazione di spesa di cui al comma 488 della legge di Bilancio 2024 al fine di assicurare il completamento degli interventi di conto capitale connessi alle celebrazioni di cui al **comma 496** e reca le modalità di riparto delle risorse.

Il **comma 498** attribuisce, in via straordinaria e temporanea, alla città metropolitana di Roma Capitale un contributo di 1 milione per il 2025 volto a favorire l'adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile e incrementino la flessibilità organizzativa, per ridurre i flussi di traffico veicolare in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica.

Il **comma 499** autorizza la spesa di 0,5 milioni per il 2025 e di 2 milioni per il 2026 per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza ambientale da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini per potenziare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa.

Il **comma 500** reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 498 e 499.

Comma 501 (Salvaguardia di Venezia)

Stanzia ulteriori 5 milioni annui a decorrere dal 2025 per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Commi da 502 a 508 (Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)

Il **comma 502** demanda a un decreto di natura non regolamentare adottato dal ministro del turismo di concerto con il ministro dell'economia previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.

Il **comma 503** esclude dai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale i villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, e i centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, qualora gli stessi siano inseriti in lotti interclusi dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici.

Il **comma 504** precisa che con il decreto di cui al **comma 502** sono definite:

a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti permessi dalla vigente normativa dell'UE, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica;

c) le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi di cui al **comma 502**, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all'investimento privato, nonché la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

Il **comma 505** concede la possibilità di affidare a Invitalia, che può a sua volta avvalersi di Enit Spa, le funzioni relative alla gestione degli interventi di cui al **comma 502**, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, con le modalità stabilite da apposita convenzione.

Il **comma 506** autorizza la spesa di 1 milione per il 2025 per le finalità di cui al **comma 505** a valere sulle risorse di cui al **comma 508**.

Il **comma 507** affida al Ministero del turismo il compito di vigilare sull'esercizio delle funzioni affidate ai sensi del **comma 505** e lo autorizza a definire con apposite direttive gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi

Il **comma 508** autorizza la spesa di 110 milioni per il 2025.

Commi da 509 a 512 (Interventi a sostegno del trasporto ferroviario di merci da e per i porti nazionali)

Il **comma 509** permette a ciascuna Autorità di sistema portuale fino al 31 dicembre 2026, di assegnare, nel limite di 1 milione, un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale interessata, per promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.

Il **comma 510** pone in capo ai beneficiari l'obbligo di conferire il contributo di cui al **comma 509**, in misura non inferiore al 50%, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo stesso.

Il **comma 511** demanda a un decreto MIT, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi di cui al **comma 509**, nonché dei termini e delle modalità del conferimento di cui al **comma 510**.

Il **comma 512** reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente all'attuazione dei commi da 509 a 511.

Commi da 513 a 519 (Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili)

Il **comma 513** affida a un decreto del ministro degli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di concerto con il MEF, il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 - Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 - REPowerEU del PNRR. Il decreto dovrà definire:

- a) la tipologia degli investimenti agevolabili;
- b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti;
- c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;
- d) il GSE Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17;
- e) le società SACE Spa e Cassa depositi e prestiti Spa come *partner* finanziari dell'Investimento 17, con l'attribuzione a CDP della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17;
- f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i *partner* finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei *partner* finanziari;
- g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;
- h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento nonché gli obblighi del soggetto attuatore (GSE) e dei *partner* finanziari (SACE e CDP), i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30% a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;
- i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dal comma 519 (1.381 milioni per il 2025);
- l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno stesso;
- m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento;
- n) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

Il **comma 514** precisa che, per garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, non sono agevolabili gli investimenti destinati alle seguenti attività:

- a) direttamente connesse ai combustibili fossili;
- b) nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

Il **comma 515** stabilisce che le misure di sostegno finanziario previste dai commi da 513 a 519 non sono cumulabili, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni a valere su risorse dell'UE. Resta fermo che il sostegno nell'ambito del PNRR si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'UE, a condizione che il sostegno non copra lo stesso costo. In caso di cumulo con altre agevolazioni che abbiano a oggetto gli stessi costi ma finanziate con risorse diverse da quelle dell'UE, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 516** precisa che il soggetto attuatore (GSE) e i *partner* finanziari (SACE e CDP) sottoscrittori dell'atto convenzionale di cui al comma 513, lettera f), svolgono tutte le attività e adempiono a tutti gli obblighi richiesti, con oneri posti a carico delle risorse stanziare dal comma 519, nel limite complessivo massimo dell'1%.

Il **comma 517** affida al GSE il compito di effettuare i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la concessione del sostegno finanziario. I controlli sono effettuati sulla base della documentazione tecnica nonché dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, compresa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici.

Il **comma 518** prevede che entro i termini indicati nell'atto convenzionale, le banche commerciali convenzionate con CDP, effettuano le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari necessari per l'erogazione del sostegno finanziario.

Il comma 519 quantifica gli oneri derivanti dai commi 513 e 516, in 1.381 milioni per il 2025, ai quali di provvede a valere sulle risorse destinate all'Investimento 17, finanziato dal fondo *Next Generation EU* Italia.

Comma 520 (Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande)

Innalza dal 25% al 30% il limite di reddito percepito nell'anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5%. Aumenta a 75.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva.

Commi 521 e 522 (Convenzione unica tra MIT e ANAS)

Il **comma 521** autorizza il MIT a sottoscrivere con ANAS Spa una nuova convenzione unica, da approvare con decreto MIT, di concerto con il MEF e in occasione della sottoscrizione, la durata della relativa concessione è adeguata al termine massimo di 50 anni. L'efficacia delle disposizioni è subordinata alla notificazione preventiva alla Commissione europea.

Il **comma 522** abroga la norma che prevedeva la sottoscrizione entro il 30 giugno 2013, da parte del MIT e ANAS, di una nuova convenzione in funzione delle modifiche conseguenti alle disposizioni di riordino dell'ANAS (comma 6 dell'articolo 36 del DL n. 98 del 2011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

Comma 523 (Integrazione attività bancoposta)

Inserisce la raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di credito tra le attività di bancoposta svolte da Poste e inserisce il riferimento alla norma relativa all'apertura ed al mantenimento di conti di pagamento che le banche devono assicurare agli istituti di pagamento tra le disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB - decreto legislativo n. 385 del 1993) compatibili con l'attività di bancoposta svolta da Poste.

Comma 524 (Compensazioni per l'inutilizzabilità dello svincolo autostradale «Villafranca Tirrena» dell'A18 Messina-Palermo)

Autorizza la società Stretto di Messina S.p.A. a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo, autorizzando a tal fine, la spesa di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Comma 525 (Disposizioni per l'autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili interconnessi all'infrastruttura ferroviaria)

Prevede che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica il procedimento semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e del PNC. Per tali interventi non trovano applicazione le disposizioni specifiche relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili contenute nel Dlgs n. 199 del 2021 (RED II) (Titolo III, Capo I, articoli da 18 a 25).

Comma 526 (Rinnovo del parco degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

Prevede che le regioni e le città metropolitane possano utilizzare le risorse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile anche per il finanziamento di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente per accelerare il rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e favorire la sostituzione degli autobus con caratteristiche antinquinamento antecedenti alla normativa Euro VI, qualora ciò non determini un ritardo nell'acquisizione dei mezzi rispetto alla programmazione. Ciascuna regione o città metropolitana può utilizzare a tal fine una quota non superiore al 25% delle risorse complessivamente attribuitele per il quinquennio 2024-2028. Fermo restando tale limite, ciascuna regione o città metropolitana interessata può utilizzare, per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida, le risorse stanziare nel rispettivo programma di investimento, per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.

Comma 527 (Finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori)

Incrementa di 10 milioni per ciascuna annualità 2025 e 2026, la dotazione del fondo istituito presso il MIT per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori. Agli oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Comma 528 (Ponte sullo stretto)

Incrementa di 1,532 miliardi le risorse destinate per il periodo 2024-2032 alla realizzazione del Ponte sullo Stretto e autorizza la spesa di 500 milioni per il periodo 2027-2030 per la realizzazione delle opere connesse. Demanda a un'apposita delibera CIPESS l'assegnazione delle risorse aggiuntive a carico del FSC e la distribuzione delle stesse nelle varie annualità in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario e la definizione delle modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse in questione. In seguito alla predetta deliberazione, il MIT informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno fino all'entrata in esercizio dell'opera, sul monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'accordo per la coesione da definire tra il ministro dei trasporti e quello per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR darà evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento.

Comma 529 (Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica)

Autorizza la spesa di 2.150 milioni per il periodo 2023-2037 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica e per le stesse finalità autorizza inoltre la spesa di 1.120,05 milioni a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Con deliberazione del CIPESS, da adottare entro il 31 marzo 2025, sono assegnate le risorse e stabilite le rispettive annualità in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. In seguito alla predetta deliberazione, il MIT informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno fino all'entrata in esercizio dell'opera, sul monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'accordo per la coesione da definire tra il ministro dei trasporti e quello per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR darà evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento.

Comma 530 (Autorizzazioni di spesa per RFI S.p.A)

Autorizza la spesa complessiva di 1.096 milioni per gli anni 2025 e 2026 per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari previsti dal PNRR di competenza del MIT. Le risorse sono inserite nel contratto di programma - parte investimenti stipulato tra la società RFI Spa e il MIT, con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

Comma 531 (Autorizzazione di spesa per la diga di Campolattaro)

Autorizza la spesa complessiva di 36 milioni per gli anni 2025 e 2026 per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo alla diga di Campolattaro previsto dal PNRR, di competenza del MIT.

Comma 532 (Appalti di lavori)

Apporta diverse modifiche all'articolo 26 del DL n. 50 del 2022 (DL Aiuti) riguardanti l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2025:

a) modifica il comma 6-bis:

1) prorogando al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori riguardante le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, con la precisazione che le variazioni da considerarsi sono quelle in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, applicando i prezzi aggiornati annualmente;

2) prevedendo che gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito dello stesso intervento;

3) permettendo l'utilizzabilità da parte delle stazioni appaltanti delle somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale;

4) estendendo anche per il 2025 la possibilità, nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche;

5) prevedendo che, alla luce della possibilità di accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche anche nel 2025, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse per gli aventi diritto siano stabilite con decreto MIT, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025;

b) modifica il comma 6-ter per estendere l'applicabilità delle disposizioni del comma 6-bis anche alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (anziché 31 dicembre 2024);

c) incrementa le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di 200 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026;

d) proroga al 31 dicembre 2025 l'applicabilità delle disposizioni del comma 8, riguardanti l'utilizzo dei prezzi aggiornati da parte delle stazioni appaltanti negli appalti pubblici di lavori, compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi quadro. Estende l'applicabilità delle disposizioni contenute nei primi 4 commi dell'articolo 26 alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore DL 50 del 2022 (18 maggio 2022).

e) proroga al 31 dicembre 2025 l'applicazione dell'incremento del 20% degli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere al 18 maggio 2022.

Comma 533 (Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)

Autorizza la spesa complessiva di 708 milioni (120 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 428 milioni per il 2030) per la realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI).

Comma 534 (Autorizzazioni di spesa per RFI S.p.A)

Incrementa di 1.158 milioni complessivi per gli anni 2027-2036, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti tra RFI e il MIT, prevedendo che le risorse siano destinate prioritariamente, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso.

Comma 535 (Finanziamento della linea ferroviaria Torino-Lione)

Autorizza la spesa complessiva di 1.000 milioni per gli anni 2027-2033 per il completamento degli interventi relativi al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione - sezione internazionale.

Comma 536 (Autorizzazioni di spesa per RFI S.p.A)

Incrementa di 1.334 milioni complessivi per gli anni 2027-2036, l'autorizzazione di spesa per il contratto di programma, parte servizi tra RFI e il MIT.

Comma 537 (Contratto di programma ANAS)

Incrementa di complessivi 2.022 milioni per gli anni 2027-2036 le risorse destinate ad ANAS Spa per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025, prevedendo che siano destinate prioritariamente nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, agli interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete e alla copertura dei maggiori fabbisogni delle opere in corso di realizzazione.

Comma 538 (Riduzione stanziamento Fondo per la strategia di mobilità sostenibile)

Riduce di 114,8 milioni per il 2029 l'autorizzazione di spesa del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, istituito nello stato di previsione del MIT dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 392 della legge n. 234 del 2021) e finalizzato a prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55".

Commi 539 e 540 (Riduzioni di spesa per i programmi di manutenzione della viabilità stradale)

Il **comma 539** riduce di 642,3 milioni per gli anni 2030-2036 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane.

Il **comma 540** riduce di 748,1 milioni per gli anni 2029-2034 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Commi da 541 a 543 (Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

Il **comma 541** autorizza il MASAF, al fine di dare corretta attuazione alle procedure dell'UE in materia di agevolazioni fiscali, ad adempiere agli obblighi di registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione previsti dall'articolo 10, comma 6, del decreto MISE n. 115 del 2017 (*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato*), concernenti il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge di stabilità 206 per gli anni dal 2018 al 2022.

Il **comma 542** affida all'Agenzia delle entrate, successivamente alla registrazione di cui al **comma 541**, il compito di provvedere agli adempimenti di registrazione nel Registro nazionale aiuti.

Il **comma 543** esclude l'adozione di ogni atto di recupero qualora, conclusi gli adempimenti di registrazione previsti ai **commi 541 e 542**, il credito d'imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Commi da 544 a 546 (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

Il **comma 544** apporta modifiche all'articolo 16-bis del DL n. 124 del 2023 (DL Sud e immigrazione) sul credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura:

a) estende anche al 2025 il credito d'imposta e innalza il limite massimo di spesa del 2024 portandolo da 40 a 50 milioni per il 2025;

b) prevede che siano agevolabili anche gli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;

c) inserisce due nuovi commi: il **comma 2-bis** descrive le modalità e i termini per fruire del credito di imposta per il 2025, prevedendo che i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati comunicano, inoltre, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Demanda a un provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, l'approvazione del modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e la definizione delle modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per il 2024, nonché del relativo contenuto e modalità di trasmissione. Il **comma 2-ter** disciplina l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario, prevedendo che sia pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. La percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Il **comma 545** stabilisce che per tutto quanto non espressamente previsto dall'articolo 16-bis, come modificato dal comma 544, si applicano le disposizioni contenute nel DM MASAF 18 settembre 2024

Il **comma 546** richiama la normativa UE di riferimento e prevede che il credito d'imposta sia cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Commi da 547 a 550 (Disposizioni in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia)

Il **comma 547** concede al CREA un contributo di 3 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici.

Il **comma 548** riconosce al CREA un contributo di 6 milioni per ciascuno degli anni 2025-2027 per assicurarne il funzionamento e la continuità nello svolgimento delle attività istituzionali e di servizio. Il **comma 549** autorizza la spesa di 3 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità e in forma digitale e organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ).

Il **comma 550** inserisce tra le finalità del Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Phoma tracheiphila", detto "mal secco degli agrumi", istituito nello stato di previsione del MASAF dalla legge di Bilancio 2023, la ricerca per la promozione della competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la mecatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari.

Comma 551 (Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di attività venatoria)

Apporta modifiche all'articolo 18 (*Specie cacciabili e periodi di attività venatoria*) della legge n. 157 del 1992 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) in materia di attività venatoria riguardanti l'esercizio venatorio, l'inserimento nel calendario regionale venatorio del l'orario giornaliero dell'attività venatoria, la richiesta di parere dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) nelle ipotesi di variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, il termine di impugnazione del calendario venatorio, il riconoscimento delle associazioni venatorie come parti necessarie del giudizio e i casi di accoglimento della domanda cautelare.

Commi 552 e 553 (Disposizioni fiscali e previdenziali concernenti gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella)

Il **comma 552** reca disposizioni concernenti il regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante, che sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Inoltre ai fini della determinazione del reddito, i compensi concorrono alla sua formazione per la parte eccedente complessivamente nel periodo d'imposta la soglia di 15.000 euro.

Il **comma 553** estende l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo particolari norme, per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, organizzate dal MASAF e per le quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive. Il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25% ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attività considerate. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del MASAF per due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata è dovuta nel limite del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Sullo stesso imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche.

Comma 554 (Istituzione dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

Istituisce presso il MASAF l'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. Reca disposizioni sulla composizione dell'Organismo, composto da 3 membri, sulla durata del mandato e sui compensi spettanti ai componenti, comprensivi di una parte fissa e una variabile (*non superiore a 120.000 euro annui per il presidente e a 100.000 euro annui per i componenti*) nonché sulle modalità e sui termini della procedura di conciliazione.

Commi da 555 a 557 (Contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della lingua blu)

Il **comma 555** riconosce, per il 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni, in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di capi infetti, per contrastare la diffusione della febbre catarrale degli ovini (lingua

blu), mediante l'adozione di misure di prevenzione e di profilassi nonché di ripristino del patrimonio zootecnico degli allevamenti. Demanda a un DM MASAF, di concerto con il MinSal, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione dei contributi.

Il **comma 556** precisa che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 557** reca la copertura a valere sul Fondo per la gestione delle emergenze.

Commi 558 (Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi)

Incrementa di 15 milioni per il 2025 il Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, per assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali.

Commi da 559 a 562 (Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale 2014-2022)

Il **comma 559** stabilisce che, per ottimizzare le risorse comunitarie, le autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale per i programmi 2014-2022 fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il **comma 560** prevede che le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (sia quelle delle regioni e province autonome sia quelle del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie restano comunque assegnate come finanziamenti aggiuntivi nazionali ai programmi di sviluppo rurale 2014-2022, previa approvazione delle modifiche ai programmi da parte della Commissione europea.

Il **comma 561** precisa che le risorse aggiuntive di cui al comma 560, non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso dello stesso periodo di programmazione. Le risorse in questione che comunque risultano ammissibili per il periodo 2023-2027, sono ricollocate nel relativo piano strategico PAC per il periodo 2023-2027 (Regolamento UE n. 2021/2115), quali stanziamenti nazionali aggiuntivi, previa approvazione della Commissione europea.

Il **comma 562** stabilisce che i residui dello stanziamento relativo al riequilibrio delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo transitorio 2021-2022, volto a garantire un riequilibrio finanziario tra le regioni e di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno destinati alla riallocazione nel piano strategico della PAC 2023-2027.

Comma 563 (Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025)

Incrementa di 250.000 euro per il 2025 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, da adottare entro il 30 gennaio 2025.

Comma 564 (Centri recupero di animali selvatici)

Incrementa di 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per il recupero della fauna selvatica.

Commi da 565 a 569 (Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)

Il **comma 565** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni per il 2025, 189 milioni per il 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Il **comma 566** incrementa di 15 milioni, la dotazione del Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale relativa al 2026, prevedendo che tali risorse siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus. Ai fini dell'assegnazione delle risorse le candidature per la realizzazione di interventi infrastrutturali devono prevedere la partecipazione agli accordi istitutivi dei campus, degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare gli interventi. La valutazione delle candidature è effettuata da parte di una commissione paritetica costituita dal MIM.

Il **comma 567** incrementa la dotazione dell'organico dell'autonomia di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, per garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità.

Il **comma 568** autorizza il MIM a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali.

Il **comma 569** reca la quantificazione degli oneri e la copertura.

Commi 570 e 571 (Contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)
Incrementano di 50 milioni per il 2025 e a 10 milioni annui a decorrere dal 2026, il contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Commi da 572 a 574 (Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)

Il **comma 572** modifica l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*) relativamente alla Carta del docente:

a) aggiunge tra i soggetti destinatari anche i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;

b) precisa che la Carta potrà raggiungere un ammontare fino a 500 euro;

c) demanda ad un decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il ministro dell'economia la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e delle risorse disponibili.

Il **comma 573** incrementa l'autorizzazione di spesa relativa alla Carta del docente di 60 milioni annui a decorrere dal 2025.

Il **comma 574** affida al MIM il compito di trasmettere al MEF entro il mese di settembre di ogni anno una relazione sul monitoraggio dell'utilizzo della Carta.

Commi 575 e 576 (Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche)

Incrementa di 2 milioni annui a decorrere dal 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per realizzare le iniziative previste nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).

Comma 577 (Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa destinata al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, degli studenti con invalidità superiore al 66% e degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.

Comma 578 (Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva)

Incrementa di 500.000 euro per il 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per la promozione, nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, di interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.

Commi da 579 a 582 (Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

Il **comma 579** stabilisce che il Ministero dell'università sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del PNC, al fine di permetterne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR e precisa che il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti dai seguenti indicatori chiave di prestazione:

a) affidabilità, intesa come la capacità di coordinare e realizzare progetti complessi secondo la tempistica e le modalità definite in fase di presentazione;

b) impatto economico e sostenibilità, intesa come la capacità di attrarre risorse dall'esterno, per rendere sostenibile, almeno in termini di cofinanziamento, l'attività anche al termine del periodo di attuazione del PNRR;

c) impatto sulla società, intesa come la capacità di avere impatto sulla comunità scientifica e sulle comunità socioeconomiche di riferimento, anche mediante nuove forme organizzative e il coinvolgimento di attori pubblici e privati oltre quelli iniziali;

d) impatto sulle politiche di riferimento, intesa come la capacità di fornire indicazioni, attraverso la redazione di libri bianchi o l'elaborazione di proposte di politiche da adottare nei rispettivi ambiti, finalizzate al superamento delle criticità, tenuto conto della sostenibilità politica delle stesse;

e) impatto sulle strutture comuni (*building capacity*), intesa come la capacità di creare infrastrutture e laboratori ovvero servizi per la ricerca applicata in modalità partecipata, anche in sinergia con le imprese, nonché di creare valore mediante l'innovazione e la proprietà intellettuale.

Il **comma 580** demanda a decreto del ministro dell'università, sentiti i ministri interessati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la determinazione degli indicatori chiave di prestazione di cui al **comma 579** nonché delle modalità per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e della rendicontazione delle spese sostenute.

Il **comma 581** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università un apposito fondo con una dotazione di 150 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Il **comma 582** demanda a un decreto del ministro dell'università, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l'individuazione dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al **comma 579**, ammessi al riparto delle risorse di cui al **comma 581**.

Comma 583 (Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernenti al Fondazione Biotechnopolo di Siena)

Reca disposizioni relative ai contenuti dello statuto e alle dotazioni patrimoniali della Fondazione "Biotechnopolo di Siena", sopprimendo il riferimento specifico alla Fondazione Toscana Life Sciences nella parte che riguarda i soggetti rilevanti per le collaborazioni o le partecipazioni alla Fondazione Biotechnopolo di enti pubblici e privati, nonché per il sostegno economico e finanziario. Prevede che alla Fondazione Biotechnopolo possano essere concessi in uso a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della Fondazione stessa, beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il MIC.

Comma 584 (Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

Incrementa di 90.475.000 per il 2025 l'autorizzazione di spesa riguardante il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e riferita a iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

Commi da 585 a 587 (Misure per il rafforzamento della dotazione finanziaria del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute e incremento delle risorse destinate ai collegi di merito accreditati)

Il **comma 585** incrementa di 2 milioni annui a decorrere dal 2025 lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del MUR destinato ai collegi di merito accreditati.

Il **comma 586** precisa che possano accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al **comma 585** soltanto gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo complessivo superiore a un terzo della sommatoria delle rette percepite per l'anno accademico di riferimento. La verifica del rispetto di tale parametro avviene contestualmente all'accertamento concernente i requisiti di accredito.

Il **comma 587** reca la copertura.

Commi da 588 a 590 (Progetto Campus universitario del Mediterraneo)

Il **comma 588** concede un contributo di 1 milione per il 2025, di 2 milioni per il 2026 e di 1 milione per il 2027 all'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per investimenti finalizzati all'acquisizione e alla ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del progetto «Campus universitario del Mediterraneo», quale luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra studenti, docenti, ricercatori e cittadini, con annessi alloggi universitari, destinato agli studenti meritevoli italiani e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti dal bacino del Mediterraneo e da particolari aree di crisi umanitaria.

Il **comma 589** demanda la definizione delle modalità di attuazione del **comma 588** a un decreto MUR, di concerto con il MEF, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il decreto stabilisce i termini di realizzazione degli interventi e le modalità di revoca del contributo nel caso in

cui tali termini non siano rispettati, prevedendo il versamento delle somme revocate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 590** reca la copertura.

Commis 591 (Piano di sostegno alla ricerca)

Attribuisce al CNR un contributo di 9 milioni per il 2025, di 12,5 milioni per il 2026 e di 10,5 milioni annui a decorrere dal 2027 per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo, per garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e di valorizzare il personale precario.

Commi da 592 a 595 (Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico)

Il **comma 592** incrementa di 3 milioni annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa destinata alla realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

Il **comma 593** modifica l'articolo 65-bis (*Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico*) del DL n.73 del 2021 (*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*):

- a) rifinanzia il Fondo con 1 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- b) incrementa l'importo massimo del credito d'imposta per le spese sostenute dalle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili a 200.000 euro per il triennio 2025-2027;
- c) elimina la possibilità di optare per la cessione del credito;
- d) obbliga a rendere accessibili al pubblico gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato.

Il **comma 594** incrementa di 2 milioni annui a decorrere dal 2025 il limite massimo di spesa per considerare prestazioni accessorie diverse dallo straordinario le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale.

I **commi da 595 a 597** autorizzano la spesa di 600.000 euro per il 2025 e di 3,2 milioni per il 2026, per interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, compresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria. Demandano a un DM MIT, di concerto con il MEF, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione degli interventi da finanziare, nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e di realizzazione.

Il **comma 598** modifica il comma 1 dell'articolo 7 (*Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali*) del DL n.83 del 2014 (*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*):

- a) aggiunge il concerto del ministro dell'economia per l'adozione del DM di approvazione del Piano;
- b) elimina la cadenza annuale del DM di approvazione del Piano;
- c) include le altre amministrazioni pubbliche tra i soggetti che possono ricevere contributi per realizzare interventi di tutela sui beni o siti di interesse nazionale individuati dal Piano.

Commi da 599 a 603 (Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione e per la celebrazione della figura di Giacomo Matteotti)

I **commi 599 e 600** istituiscono presso la presidenza del Consiglio, un fondo con una dotazione di 0,7 milioni annui a decorrere dal 2025 per permettere la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione. Il fondo è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

I **commi da 601 a 603** istituiscono nello stato di previsione del MIC, il Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo, con una dotazione di 300.000 euro annui a decorrere dal 2025, per promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale. I criteri e le modalità di accesso al Fondo saranno stabiliti con DM MIC, di concerto con il MEF, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Commi da 604 a 611 (*Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo*)

Il **comma 604** istituisce nello stato di previsione del MIC un fondo con una dotazione di 1,5 milioni annui a decorrere dal 2025 al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità cultura. Demanda a decreto del ministro della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo.

Il **comma 605** istituisce nello stato di previsione del MIC un fondo con una dotazione di 1,5 milioni annui a decorrere dal 2025 al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. Demanda ad un decreto del ministro della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo.

Il **comma 606** destina, a decorrere dal 2025, 8 milioni della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo riservata alle fondazioni lirico-sinfoniche al rilancio e al potenziamento del settore nonché per garantirne la stabilità anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Specifica che:

a) 750.000 euro sono destinati alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale;

b) 7.250.000 euro sono destinati alle 14 fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024.

Il **comma 607** destina, nel 2025, la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche (192 milioni) a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sullo stesso Fondo per il triennio 2022-2024. Obbliga le fondazioni lirico-sinfoniche ad inviare al MIC, entro il 30 giugno 2025, una relazione sull'attività svolta nel 2024.

Il **comma 608** incrementa di 0,5 milioni per il 2025 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Il **comma 609** rinvia ad un decreto del ministro della cultura, da adottare di concerto con il ministro dell'economia, la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 608, destinate al finanziamento di misure volte al sostegno di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Il **comma 610** quantifica gli oneri derivanti dal comma 608 e reca la copertura.

Il **comma 611** modifica a decorrere dal 1° gennaio 2025 il Dlgs n. 175 del 2023 (*Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo*):

a) aumenta da 25.000 a 30.000 euro il tetto massimo di reddito per avere diritto all'indennità di discontinuità e riduce da 60 a 51 il numero minimo di giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che bisogna aver maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

b) sopprime la disposizione in base alla quale ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione e differisce dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno il termine entro cui deve essere presentata la domanda dal lavoratore all'INPS per la corresponsione dell'indennità;

c) sopprime l'articolo 5 (*Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità*), che prevede la partecipazione dei percettori dell'indennità di discontinuità a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Commi da 612 a 614 (*Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari*)

Il **comma 612** istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, in modo da agevolare il loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

Il **comma 613** demanda ad un decreto del ministro della giustizia, da adottare di concerto con ministro dell'economia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione e ripartizione del fondo di cui al comma 612.

Il **comma 614** quantifica gli oneri derivanti dal comma 612 e reca la copertura.

Comma 615 (Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia)

Autorizza la spesa di 1,5 milioni annui a decorrere dal 2025 per l'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.

Commi da 616 a 624 (Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)

Il **comma 616** stabilisce che la Repubblica celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027.

Il **comma 617** istituisce il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, a cui è attribuito un contributo di 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Rinvia ad un DPCM o ad un decreto dell'Autorità politica delegata materia di innovazione tecnologica, di concerto con il ministro della cultura e con l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, la definizione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno e in ragione delle esigenze connesse alle attività programmate dal Comitato nazionale.

Il **comma 618** rinvia ad un DPCM o ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, la definizione della composizione del Comitato e la definizione delle modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso. Permette al Presidente del Consiglio di integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente nonché ammettere integrazioni del contributo di cui al comma 617 da parte di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della figura di Alessandro Volta. Stabilisce che per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la presidenza del Consiglio e alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 619** rinvia ad un decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la nomina, da parte del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, dei membri del Comitato nazionale. Ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 620** stabilisce che il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza della struttura della presidenza del Consiglio competente in materia di innovazione tecnologica alla quale il Comitato elabora e trasmette, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta.

Il **comma 621** stabilisce che il Comitato nazionale ha sede presso la struttura della presidenza del Consiglio competente in materia di innovazione tecnologica che assicura la coerenza del programma culturale con le attività della struttura di Missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali istituita presso la presidenza del Consiglio.

Il **comma 622** stabilisce che il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui al comma 619 e resta in carica fino al 31 dicembre 2030.

Il **comma 623** affida al Comitato nazionale il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell'informazione e altre materie di riferimento dell'iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane.

Il **comma 624** quantifica gli oneri derivanti dai commi da 616 a 623 e reca la copertura.

Commi da 625 a 629 (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio per gli anni 2025, 2026 e 2027)

Il **comma 625** proroga fino al 31 dicembre 2027 l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione degli interventi relativi all'operazione "Strade sicure" limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, al fine di prevenire e contrastare la criminalità e il terrorismo. Precisa che si applica la disciplina in base alla quale il personale militare è posto a disposizione dei Prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate e che il piano di impiego è adottato con decreto del ministro dell'interno, di

concerto con il ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio.

Il **comma 626** autorizza la spesa complessiva di 198.392.899 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinando una quota al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale militare.

Il **comma 627** incrementa il contingente di personale delle Forze armate impiegato nell'operazione "Strade sicure" di ulteriori 800 unità per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per garantire la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese e delle principali stazioni ferroviarie.

Il **comma 628** autorizza una spesa complessiva di 40.489.485 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 destinando una quota al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale militare.

Il **comma 629** precisa che le spese relative al trattamento economico accessorio corrisposto al personale impiegato nelle operazioni previste dall'articolo sono in deroga ai limiti orari e di spesa previsti a legislazione vigente.

Comma 630 (Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza)

Incrementa di 0,2 milioni per il 2025 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del fondo per la gestione della cybersicurezza al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale. Reca la copertura.

Comma 631 (Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)

Autorizza la spesa di 7.726.500 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per far fronte agli impegni urgenti legati alla partecipazione al NATO Innovation Fund. Precisa che restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo.

Commi 632 e 633 (Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali)

Il **comma 632** incrementa di 120 milioni per il 2025 il Fondo per le missioni internazionali.

Il **comma 633** stabilisce che per una quota parte degli oneri di cui al comma 632, pari a 70 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del MAECI relative al contributo per la partecipazione italiana alla European Peace Facility.

Comma 634 (Celebrazione dei 2500 anni della città di Napoli)

Autorizza in favore del MAECI la spesa 6 milioni per il 2025 al fine di valorizzare i profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e di realizzare attività di promozione della città e del suo territorio.

Comma 635 (Misure per il completamento degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022)

Permette al Commissario straordinario per l'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei carabinieri - CUP D51B21004330001, di avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di 5 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Precisa che i compensi per il supporto tecnico prestato da tali soggetti sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare o completare nel limite massimo dello 0,7%.

Commi da 636 a 641 (Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis)

Il **comma 636** permette ai comuni di assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a 600 euro per ciascun richiedente maggiorenne. Precisa che tale disposizione non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari.

Il **comma 637** stabilisce che i comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a 300 euro per ciascun atto. Precisa che per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Stabilisce che non sono assoggettate al contributo le richieste presentate dalle amministrazioni.

Il **comma 638** stabilisce che le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini

stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. Precisa che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune e che restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

Il **comma 639** incrementa da 300 a 600 euro il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne presentata presso l'autorità diplomatica all'estero.

Il **comma 640** stabilisce che i proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50%, a decorrere dal 2025, allo stato di previsione del MAECI, e destinati:

a) per il 50%, agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi, secondo la ripartizione determinata con decreto del MAECI. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso gli stessi uffici consolari e all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;

b) per il 50% al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese in conto capitale.

Il **comma 641** abroga il comma 429 della legge di Bilancio 2017 in materia di riassegnazione dei proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Comma 642 (Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina)

Autorizza la spesa di 6 milioni per il 2025 ai fini dell'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.

Comma 643 (Comitati degli italiani all'estero)

Autorizza la spesa di 600.000 euro per il 2025 al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero e reca la copertura.

Commi da 644 a 646 (Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione)

Il **comma 644** istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo destinato a finanziare gli interventi di ricostruzione e le esigenze correlate, con una dotazione di 1.500 milioni per il 2027 e 1.300 milioni annui a partire dal 2028.

Il **comma 645** rinvia a uno o più DPCM, da adottare su proposta del Capo dipartimento di Casa Italia, di concerto con il ministro dell'economia, la ripartizione delle risorse tenendo conto dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa.

Il **comma 646** precisa che la suddetta ripartizione è effettuata considerando i dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, utilizzando, ove disponibili, anche i risultati dei sistemi informativi del MEF.

Commi 647 e 648 (Misure di sostegno alle imprese sementiere colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023)

Il **comma 647** autorizza ISMEA, fino al 30 aprile 2025, a concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, le proprie garanzie, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche iscritte all'albo o da intermediari finanziari iscritti all'albo, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, in favore delle ditte sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali, con sede legale o sede operativa, ovvero esercenti la propria attività lavorativa o produttiva nelle province e nei comuni nel territorio dell'Emilia Romagna.

Il **comma 648** stabilisce che a fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 647, l'ISMEA può concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, contributi diretti alla riduzione del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023.

Commi da 649 a 693 (Esigenze connesse alla ricostruzione)

Il **comma 649** proroga ulteriormente al 31 dicembre 2025 per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, la scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Il **comma 650** autorizza la spesa di 8,5 milioni per il 2025 per la copertura delle spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e agli interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

Il **comma 651** estende a tutto il 2025, per l'Emilia - Romagna, l'efficacia delle disposizioni che autorizzano il Commissario delegato, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture-uffici territoriali del Governo e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione, nel limite di spesa di 4 milioni per il 2025.

Il **comma 652** prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis (*Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*), comma 2, del DL n.113 del 2016 (*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*) anche alla regione Lombardia fino al 2025, nel limite di spesa di 100.000 euro per il 2025. Reca la copertura.

Il **comma 653** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (*operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 e della struttura commissariale*). A tal fine autorizza la spesa di 71,8 milioni per il 2025.

Il **comma 654** prevede l'indisponibilità delle risorse già trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate alle assunzioni a tempo determinato, nei limiti delle somme utilizzate per i processi di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione.

Il **comma 655** autorizza la spesa di 470 mila euro per il 2025 a copertura delle spese del personale della struttura commissariale per gli eventi sismici del 2016.

Il **comma 656** prevede che il Commissario straordinario, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, possa, con propri provvedimenti, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia e Fintecna, nel limite di spesa di 7,5 milioni per il 2025.

Il **comma 657** proroga anche per il 2025 l'esonero dal pagamento delle utenze riferibili a una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

Il **comma 658** proroga al 31 dicembre 2025 le agevolazioni anche di natura tariffaria per i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, in favore dei titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato (territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 - Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria) (articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo del DL n. 123 del 2019 e articolo 48, comma 2 del DL n. 189 del 2016).

Il **comma 659** estende anche al 2025 il differimento del pagamento delle rate in scadenza dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria), senza applicazione di sanzioni e interessi, all'ottavo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Il **comma 660** proroga al 31 dicembre 2025 il termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e da Cassa depositi e prestiti in favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria).

Il **comma 661** proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti concessi da banche o intermediari qualora gli stessi non abbiano informato i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi ed il termine per l'esercizio della citata facoltà di sospensione.

Il **comma 662** prevede che lo Stato concorra in tutto o in parte agli oneri derivanti dai commi 660 e 661 nel limite di spesa di 1,5 milioni per il 2025.

Il **comma 663** proroga al 31 dicembre 2025 l'esenzione dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla PA in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria). Stabilisce che i redditi degli immobili inagibili non concorrono, fino all'anno di imposta 2024, alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES. Esenta, fino al 31 dicembre 2025, gli immobili inagibili dall'applicazione dell'IMU e della TARI.

Il **comma 664** proroga al 31 dicembre 2025 i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie e al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Il **comma 665** proroga al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. Permette l'aumento entro il limite del 70% per ogni autorizzazione. Demanda alla regione la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio. Il **comma 666** esclude, per il 2025, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali, aventi sede legale o operativa nei territori colpiti dal sisma del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Incrementa di 5 milioni per il 2025 il fondo per il ristoro dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla suddetta esenzione.

Il **comma 667** proroga al 2025 la disposizione che esclude dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

Il **comma 668** autorizza la spesa di 10 milioni per il 2025 per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017.

Il **comma 669** precisa che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale destinato agli Uffici per la ricostruzione e agli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016 nonché dei contratti di lavoro stipulati in forza delle convenzioni siglate con Invitalia e Fintecna avvengono in deroga ai limiti di durata previsti dal Dlgs n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego.

Il **comma 670** proroga al 31 dicembre 2025 il riconoscimento del contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione.

Il **comma 671** stanZIA 1 milione per il 2025 per assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni colpite dal sisma del 2016.

Il **comma 672** proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per il Commissario straordinario per la ricostruzione di avvalersi di un contingente massimo di 8 esperti per il supporto dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, incrementando le risorse per il 2025 a valere sulle risorse del PNC.

Il **comma 673** proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle stesse regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

Il **comma 674** istituisce un fondo con una dotazione di 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di permettere gli interventi di restauro e di consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009. Destina tali risorse agli interventi sulle chiese fuori cratere finanziati con la delibera del CIPE n. 77/2015, per i quali i progetti esecutivi risultino già affidati alla data di entrata in vigore della legge e in relazione a essi siano subentrate ulteriori criticità, accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva, che determinino un incremento dei costi per il completamento degli interventi stessi.

Il **comma 675** rinvia ad un decreto del ministro della cultura, di concerto con il ministro dell'economia e il ministro per la protezione civile, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 674.

Il **comma 676** reca la copertura degli oneri recati dal comma 674.

Il **comma 677** al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, autorizza la spesa nel limite di 5 milioni per il 2025 e di 7 milioni per il 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni. Affida al Commissario straordinario il compito di provvedere alle suddette attività di progettazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica e trasferisce le suddette risorse alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario stesso. Reca la copertura a valere sul FISPE.

Il **comma 678** stabilisce che per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646.

Il **comma 679** apporta modifiche alla Legge di Bilancio 2024 aggiungendo il comma 560-*bis*. Il nuovo comma esenta dall'IMU i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, per il 2025 o fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025. Stabilisce che entro il 30 aprile 2025, con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per il 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per il 2025 per la regione Marche.

Il **comma 680** reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 679.

Il **comma 681** apporta modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2018:

- abrogando il comma 677 che prevede la corresponsione all'INAIL dei canoni di locazione relativi al completamento del programma di costruzione di scuole innovative;
- sostituendo il comma 678 e stabilendo che i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL relativamente al completamento del programma che definisce le iniziative di elevata utilità sociale di cui al DPCM 23 dicembre 2015, sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione annui a decorrere dal 2025.

Il **comma 682** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nel 2017 (Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017). Autorizza la spesa di 4,5 milioni anche per il 2025 per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Rinvia a delle ordinanze del Commissario straordinario la definizione dei criteri, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'assegnazione del contributo, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione.

Il **comma 683** autorizza la spesa di 5,05 milioni per il 2025 per le spese di funzionamento e di personale derivanti dalla proroga della gestione commissariale relativa all'isola di Ischia, con particolare riguardo agli oneri riferibili all'attività della struttura commissariale prevista per l'emergenza sismica del 2017, compresa la facoltà per il Commissario di avvalersi di apposite convenzioni con Invitalia e agli oneri derivanti dal personale a tempo determinato assunto dai comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione.

Il **comma 684** prevede, alla scadenza dello stato di emergenza, deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell'isola di Ischia (31 dicembre 2024), il subentro del Commissario straordinario per il sisma del 2017 nelle attività di coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e nelle attività di assistenza alla popolazione, attualmente di competenza del capo del Dipartimento della protezione civile.

Il **comma 685** autorizza la spesa di 2 milioni per il 2025 per le attività di assistenza alla popolazione del territorio del Comune di Casamicciola dell'isola di Ischia. Il Commissario straordinario per il sisma del 2017 provvede inoltre alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nell'isola di Ischia. Permette al Commissario straordinario di individuare, fino al 31 dicembre 2025, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza, gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Stabilisce che l'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio, che può impartire direttive.

Il **comma 686** prevede la facoltà di riconoscere un contributo per l'indennizzo dei mancati ricavi ai titolari di attività economiche che, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a

partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al proprio esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20% rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi, nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalità definiti con ordinanza del Commissario straordinario e nel limite di spesa massimo di 10 milioni per il 2025.

Il **comma 687** incrementa la dotazione organica della struttura commissariale per il sisma del 2017 di 5 unità di personale non dirigenziale e di una figura di esperto, nei limiti di spesa già previsti, per assicurare l'esercizio delle funzioni di coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e per le attività di assistenza alla popolazione dell'isola di Ischia.

Il **comma 688** autorizza la spesa di 1,8 milioni per il 2025 per assicurare ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di tassa rifiuti (TARI). Per le stesse finalità autorizza la spesa di 1 milione per il 2025 in favore dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022.

Il **comma 689** proroga al 31 dicembre 2025 la durata in carica del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi verificatisi a partire dal 16 agosto 2018 e del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, destinando **2,82 milioni** per il 2025, di cui:

a) 1,82 milioni a copertura degli oneri per le assunzioni a tempo determinato permesse in deroga alla legislazione ordinaria, per i comuni della città metropolitana di Catania;

b) 736.500 euro a copertura degli oneri per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania;

c) 263.500 euro a copertura degli oneri per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.

Il **comma 690** precisa che la proroga o il rinnovo al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato assunto dai comuni della città metropolitana di Catania per far fronte al numero di procedimenti amministrativi gravanti sugli uffici, avvengono in deroga ai limiti di apposizione del termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente.

Il **comma 691** prevede l'automatica cessazione al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania il 26 dicembre 2018, del contributo per l'autonoma sistemazione.

Il **comma 692** autorizza la spesa di 1,7 milioni per il 2025 per il riconoscimento, a decorrere dalla cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione, definito dal comma 691 e non oltre il 31 dicembre 2025, di un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 a Catania e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con **interventi locali**, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto altresì, con la stessa decorrenza, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata, **in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018**, per l'esecuzione di interventi per il ripristino con **interventi locali**, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell'evento sismico dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Stabilisce che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo, sono disciplinati dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania. Il contributo spetta fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione e il beneficiario perde il diritto alla fruizione qualora provveda ad altra sistemazione con carattere di stabilità. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è previsto un contributo a carico dei nuclei familiari che alla data dell'evento dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza, parametrato ai canoni stabiliti per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30%.

Il **comma 693** proroga al 31 dicembre 2025 la durata dell'incarico del Commissario straordinario per assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana. Autorizza la spesa di 5 milioni per il 2025 per il compenso del Commissario e per il funzionamento della

sua struttura di supporto. Autorizza inoltre la spesa di 12,5 milioni per il 2025 per la prosecuzione delle attività del Commissario.

Commi da 694 a 703 (Contributo per gli interventi conseguenti all'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei)

Il **comma 694** autorizza la spesa di 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei già in vigore per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, ubicato nella zona di intervento. Destina alle suddette risorse alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di cui al comma 695 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata e in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 701.

Il **comma 695** concede il contributo di cui al comma 694 per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio, come individuata dall'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi del 24 agosto 2016, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare. Precisa che in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Concede il contributo nel limite massimo del 50% del costo da sostenere e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 701.

Il **comma 696** precisa che il contributo di cui al comma 694 non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'IRPEF.

Il **comma 697** stabilisce che la domanda di contributo di cui al comma 694 è presentata dal soggetto legittimato ai sensi del comma 695, al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica dello stesso immobile, sono obbligatoriamente allegati, a pena di inammissibilità della stessa:

- a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;
- b) la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità, riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo;
- c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato, che attesta i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali;
- d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare.

Il **comma 698** stabilisce che per le finalità di cui ai commi da 694 a 699, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi diritto è subordinata alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni. Precisa che il contributo spetta anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 694, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

Il **comma 699** stabilisce che i comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisorio espresso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 701, a pena di decadenza dal diritto al contributo, devono essere ultimati gli interventi di cui al comma 695 e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Il **comma 700** stabilisce che i contributi di cui al comma 694 sono erogati al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e degli eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione allo stesso edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono concessi a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

Il **comma 701** rinvia a un decreto del ministro per la protezione civile, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il ministro dell'economia, previa intesa con il Presidente della regione Campania, la definizione:

- a) dei criteri di riparto delle risorse di cui al comma 694 tra i comuni interessati e le modalità di

trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) delle procedure e dei criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, compresi i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e continuativa, i criteri di determinazione del contributo concedibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 695 e delle modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica, in relazione alle tipologie di intervento previste, da conseguire all'esito dell'intervento di cui al comma 695 per il riconoscimento del contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo per il singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;

c) delle modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modelli uniformi;

d) dei termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi per le finalità di cui al comma 699, secondo periodo;

e) dei tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi erogati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 695.

Il **comma 702** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 694 a 701 e reca la copertura.

Il **comma 703** apporta modifiche all'articolo 9-*quinquies* (*Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica*), comma 2, del DL n. 76 del 2024 (*Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali*) autorizzando la spesa di 3.8 milioni per il 2025 per la riqualificazione sismica degli edifici scolastici.

Comma 704 (*Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia*)

Rifinanzia (1 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027) l'autorizzazione di spesa per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia.

Comma 705 (*Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni per la ricostruzione nei territori colpiti dai terremoti*)

Stabilisce che commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 57 (*Disposizioni in materia di eventi sismici*) del DL n. 104 del 2020 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*) si interpretano nel senso che le assunzioni a tempo indeterminato di personale previste per gli enti territoriali sono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria 2007, e in caso di finanziamento parziale per la sola quota finanziata dal fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato.

Commi da 706 a 708 (*Crisi idrica*)

Il **comma 706** prevede che una quota del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, istituito presso CSEA, fino a 144 milioni per il 2025, possa essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, individuato con DPCM, su proposta del ministro delle Infrastrutture di concerto con il ministro dell'economia, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentita ARERA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DL n. 221 del 2015 (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*) che rinvia a un DPCM la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. Stabilisce che una quota delle risorse è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 35 milioni per il 2025 e di 15 milioni per il 2026. Autorizza conseguentemente la spesa per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

Il **comma 707** apporta modifiche all'articolo 51 (*Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei*), comma 1-*quater*, del DL n. 13 del 2023 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*) permettendo il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche.

Il **comma 708** rifinanzia il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici con 1 milione annuo per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni per il 2027.

Comma 709 (Contributo alla regione Valle d'Aosta per i cambiamenti climatici)

Assegna un contributo straordinario di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 alla regione Valle d'Aosta per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani.

Commi da 710 a 724 (Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)

I **commi da 710 a 712** sanciscono il concorso del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia alla finanza pubblica con un contributo annuo di 432.700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, in attuazione dell'accordo tra il MEF e la regione stessa sottoscritto il 19 ottobre 2024 con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche. La regione versa, entro il 31 marzo 2025, al bilancio dello Stato un importo specifico a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021. In mancanza di tale versamento, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione. In attuazione dell'accordo e delle regole della nuova governance economica europea, la regione, per conto del sistema integrato degli enti territoriali, accantona specifiche risorse per gli anni dal 2025 al 2029.

I **commi da 713 a 715** confermano il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna a decorrere dal 2026, in 306,4 milioni di euro annui in attuazione dell'accordo tra il MEF e la regione stessa in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024. La regione versa, entro il 31 marzo 2025, al bilancio dello Stato un importo specifico a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021. In mancanza di tale versamento, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione. In attuazione dell'accordo e delle regole della nuova governance economica europea, la regione accantona specifiche risorse per gli anni dal 2025 al 2029.

Il **comma 716** stabilisce che le province autonome di Trento e di Bolzano versano all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, specifiche risorse **quantificate in via definitiva** a titolo di restituzione di quelle ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, in attuazione dell'accordo tra il MEF e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024. In mancanza di tale versamento, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle province autonome.

I **commi 717 e 718** riguardano gli importi accantonati dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle province autonome che, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo finanziato attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile prevedere impegni. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o di preconsuntivo della regione o delle province autonome relativi all'esercizio precedente, l'accantonamento è incrementato del 10%.

I **commi da 719 a 721** confermano il contributo alla finanza pubblica della regione Valle d'Aosta, a decorrere dal 2026, in 82,246 milioni annui in attuazione dell'accordo tra il MEF e la regione in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024. La regione versa, entro il 31 marzo 2025, al bilancio dello Stato un importo specifico a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021. In mancanza di tale versamento, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione. In attuazione dell'accordo e delle regole della nuova governance economica europea, la regione accantona specifiche risorse per gli anni dal 2025 al 2029.

I **commi da 722 a 724** confermano il contributo alla finanza pubblica della regione Siciliana, a decorrere dal 2026, in 800,8 milioni in attuazione dell'accordo tra il MEF e la regione in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024. La regione versa, entro il 31 marzo 2025, al bilancio dello Stato un importo specifico a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021. In mancanza di tale versamento, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione. In attuazione dell'accordo e delle regole della nuova governance economica europea, la regione accantona specifiche risorse per gli anni dal 2025 al 2029.

Comma 725 (Fondo per l'economia del mare)

Istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio, un fondo con una dotazione di 3 milioni per il 2025 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2026 al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine. Demanda a uno o più

DPCM o, ove nominata, a uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il ministro dell'economia e sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo nonché dei criteri per la ripartizione delle risorse.

Commi da 726 a 729 (Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il **comma 726** differisce al 15 aprile 2025 il termine entro il quale le regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale IRPEF per l'anno di imposta 2025 per garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF prevista dall'articolo 2 del provvedimento volto a modificare il TU delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986).

Il **comma 727** prevede che nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dal TU delle imposte sui redditi, vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15 aprile 2025.

Il **comma 728** stabilisce che qualora le regioni e le province autonome non approvino entro i **termini stabiliti** la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Il **comma 729** prevede che le regioni e le province autonome, entro il 15 maggio 2025, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale IRPEF per il 2025, ai fini della pubblicazione nel sito *internet* del Dipartimento delle finanze, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale, nonché degli altri intermediari.

Commi da 730 a 732 (Finanziamento del trasporto pubblico locale)

Il **comma 730** incrementa di 120 milioni per il 2025 il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Precisa che le risorse derivanti dall'incremento sono ripartite proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi *standard*, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nel 2020.

Il **comma 731** estende al 2025 l'applicazione dei criteri di riparto del fondo già applicati nel 2023 e nel 2024 e differisce dal 31 luglio 2023 al 30 giugno 2025 il termine per l'emanazione del decreto del MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del fondo. Specifica che tali criteri si applicheranno a decorrere dal 2026 e che il decreto dovrà essere emanato sentita la Conferenza unificata, anziché previa intesa con la stessa.

Il **comma 732** assegna un contributo di 1 milione per il 2025 e di 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Brescia, da destinare a interventi infrastrutturali, e reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 733 (Disposizioni in materia di inibizione delle frequenze durante lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida)

Autorizza il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del MIT all'utilizzo di dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze al fine di prevenire l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmittente durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza informatica, assicurando il regolare svolgimento degli esami. Autorizza la spesa di 4.965.000 euro per il 2025 e demanda a un decreto del ministro delle infrastrutture di concerto con il ministro delle imprese la definizione delle modalità di erogazione delle risorse. Precisa che agli oneri derivanti dalla manutenzione dei dispositivi a decorrere dal 2026 si provvede a valere sulle risorse previste a legislazione vigente.

Comma 734 (Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario)

Estende agli anni 2025 e 2026 i criteri per la determinazione del parametro di "virtuosità" delle regioni, in termini di contenimento delle spese e di rispetto degli obblighi derivanti dal concorso alla finanza pubblica, ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il cd. "federalismo amministrativo", stabilita dall'articolo 6 (*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*), comma 20, del DL n. 78 del 2010

(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Demanda ad un decreto del ministro dell'economia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'istituzione di un tavolo tecnico composto da 2 rappresentanti del MEF e da 2 rappresentanti della Conferenza delle regioni, con il compito di adeguare, a decorrere dal 2027, la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità alla luce della nuova governance europea.

Comma 735 (Finanziamento della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle)

Autorizza la spesa di 1 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 finalizzata alle esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle. Reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 736 (Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)

Istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo con la dotazione di 45 milioni per il 2025 al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e formazione professionale. Demanda la ripartizione del fondo, sulla base di una proposta formulata dalle regioni in sede di coordinamento tra loro entro il 31 gennaio 2025, a un decreto del ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Commi da 737 a 743 (Disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

Il comma 737 esclude per gli anni 2025, 2026 e 2027 nel territorio della regione Abruzzo l'applicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili e prevede che ai comuni della Regione, per le stesse annualità, non siano dovuti i relativi trasferimenti affidando alla Regione il compito di ristorare i comuni interessati.

Il comma 738 pone in capo alla regione Abruzzo l'onere di versare per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro.

Il comma 739 prevede che sia trasferita all'INPS per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della destinazione alle gestioni interessate.

Il comma 740 destina l'importo complessivo di 1,1 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie e per ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti.

Il comma 741 prevede che, qualora la regione Abruzzo non provveda ai versamenti entro i termini previsti, il Dipartimento della RGS provvede al relativo recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Regione stessa.

Il comma 742 autorizza la spesa di 3 milioni per il 2025 e di 6 milioni annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Ancona e i principali aeroporti nazionali, posti a carico dei vettori all'esito della relativa gara di appalto europea. Precisa che gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a stabilire altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Ancona, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Il comma 743 reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Commi 744 e 745 (Ulteriori disposizioni in materia di diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

Il comma 744 modifica le procedure di accertamento del versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei prevedendo che:

- ❖ l'ENAC comunica al MIT entro il 15 di ogni mese i dati relativi al numero dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e utenti di voli internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore;
- ❖ l'addizionale è riscossa a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti d'imbarco. Le compagnie aeree eseguono il versamento entro 3 mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo;

- ❖ l'ammontare delle somme riscosse è comunicato mensilmente al MIT da parte dei gestori di servizi aeroportuali ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro la fine del mese successivo a quello di riscossione;
- ❖ le comunicazioni dell'ENAC costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del MIT;
- ❖ in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ammontare delle somme riscosse da parte dei gestori di servizi aeroportuali ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento, il MIT provvede all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di una sanzione amministrativa di 5.000 euro per ciascuna violazione riscontrata.

Il **comma 745** incrementa di 50 centesimi l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per i voli extra UE con partenza da aeroporti con traffico, nell'anno precedente, superiore a 10 milioni di passeggeri annui, a decorrere dal 1° aprile 2025. Destina l'incremento al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale o, nel caso in cui il comune interessato abbia popolazione inferiore a 15.000 abitanti, alla provincia o alla città metropolitana, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti. Rinvia a un decreto del ministro delle infrastrutture di concerto con i ministri dell'interno e dell'economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025, la definizione delle modalità di attuazione, con particolare riferimento alla riscossione, al versamento e al riparto in favore degli enti interessati delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale.

Commi da 746 a 748 (Disposizioni in materia di continuità territoriale)

Il **comma 746** estende l'applicazione del principio di continuità territoriale e le relative misure volte a garantirne l'effettività, anche alla città di Brindisi.

Il **comma 747** autorizza la spesa di 1,5 milioni per il 2025, di 1,7 milioni per il 2026 e di 1,8 milioni per il 2027 per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea. Precisa che gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Brindisi, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Il **comma 748** reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 749 (Incremento del contributo straordinario alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche)

Incrementa di 1 milione per il 2025, di 3,1 milioni per il 2026 e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 l'autorizzazione di spesa concernente un contributo straordinario alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche. Precisa che le risorse sono ripartite tra i comuni della regione Calabria e che con deliberazione della giunta regionale sono individuati i comuni destinatari delle risorse e gli interventi da finanziare. Reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Commi da 750 a 752 (Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il **comma 750** differisce al 15 aprile 2025 il termine entro il quale i comuni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno di imposta 2025 in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 2 del provvedimento volto a modificare il TU delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986).

Il **comma 751** permette ai comuni, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, di determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dal TUIR vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15 aprile 2025.

Il **comma 752** stabilisce che, nell'ipotesi in cui i comuni non adottino entro i termini fissati dalla legge statale la delibera modificativa degli scaglioni e delle aliquote, o la stessa non venga trasmessa entro il termine del 20 dicembre dell'anno di riferimento, l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Commi da 753 a 756 (Incremento del fondo di solidarietà comunale)

Il **comma 753, lettera a)** incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale di 112 milioni per il 2026, 168 milioni per il 2027, 224 milioni per il 2028, 280 milioni per il 2029 e circa 306 milioni per il 2030. Il **comma 753, lettera b)** assegna le risorse aggiuntive alla quota del Fondo destinata a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale per sostenere l'avanzamento del percorso perequativo. Sconta, inoltre, gli effetti di riduzione, pari a 4.014.252 euro, che il Fondo di solidarietà comunale subisce a decorrere dal 2030 per finalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dal rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio.

Il **comma 754** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 56 milioni per il 2025 per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Demanda a un decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia, da emanare entro il 30 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione dell'elenco dei comuni beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse.

Il **comma 755** incrementa di 5 milioni per il 2025 Il fondo per il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale derivante dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio da destinare ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione tra i 20.000 e i 35.000 abitanti che risultano avere il piano di riequilibrio finanziario, con durata dal 2014 al 2023, approvato dalla Corte dei conti nel 2015 e tuttora soggetto al controllo della stessa Corte. Demanda a un decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse stanziata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2023.

Il **comma 756** reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 757 (Tariffe affissioni pubblicitarie)

La **lettera a)** modifica il comma 817 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedendo che la facoltà di variazione del gettito del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante la modifica delle tariffe, venga attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile. La **lettera b)** modifica il comma 821 della legge di Bilancio 2020 stabilendo che nel regolamento con cui viene disciplinato il canone debba essere indicata la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio, e che il canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private possa essere ridotto fino alla metà.

La **lettera c)** integra il comma 825 della legge di Bilancio 2020 prevedendo che dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario assunta come parametro ai fini della determinazione del canone vada esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario. Precisa che, in caso di installazione su un unico impianto pubblicitario di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione, ma nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.

Comma 758 (Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini)

Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50.000 euro per il 2025 al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile noto come «Torre di via Antonini» nel comune di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità dell'immobile. Demanda l'attuazione a un decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Commi da 759 a 765 (Fondo per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria)

Il **comma 759** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per contribuire alle spese sostenute dai comuni

per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il **comma 760** precisa che le risorse del fondo di cui al comma **759** sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale superiore al 10%.

Il **comma 761** stabilisce che i fabbisogni *standard* monetari dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna sono contenuti, rispettivamente, nel DPCM 22 febbraio 2024 (*Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario*) e nel documento recante «Determinazione dei fabbisogni *standard* dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido» approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 16 maggio 2023.

Il **comma 762** demanda la ripartizione annuale del fondo di cui al comma **759** a un decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia, da adottare entro il 31 marzo previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il **comma 763** precisa che ai fini del riparto, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute dai comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, intervenuti nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale di cui al comma **761**.

Il **comma 764** stabilisce che la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 15 febbraio 2025. Permette al Ministero dell'interno, sulla base delle dichiarazioni degli enti, di applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale.

Il **comma 765** precisa che in caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto è calcolato in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente e il totale delle richieste di tutti i comuni aventi diritto ai sensi del comma **760**.

Commi da 766 a 768 (Fondo per il potenziamento delle iniziative in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione)

Il **comma 766** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 0,5 milioni per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027 al fine di potenziare le attività in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione.

Il **comma 767** demanda a un decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità di attuazione del comma **766** anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa autorizzato.

Il **comma 768** reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Commi da 769 a 771 (Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)

Il **comma 769** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con la dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria.

Il **comma 770** precisa che i contributi erogati a valere sul fondo sono destinati ai comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) hanno una popolazione residente, come risultante dai dati dell'ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
- b) hanno subito una variazione percentuale negativa della popolazione residente nel 2023 in misura superiore al 5% del dato relativo alla popolazione residente risultante nel 2011;
- c) sono classificati come comuni totalmente montani;
- d) sono in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il **comma 771** demanda la ripartizione del fondo, in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, a un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Comma 772 (Incremento del Fondo per la legalità)

Incrementa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori al fine di permettere agli enti locali di

incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei propri territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

Commi 773 e 774 (Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)

Il **comma 773** incrementa di 50 milioni annui dal 2025 al 2030 le risorse da destinare al finanziamento dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane.

Il **comma 774** precisa che le risorse aggiuntive di cui al **comma 773** relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* e demanda il riparto ad un decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, da adottare entro il 31 marzo 2025.

Commi da 775 a 778 (Disposizioni in materia di sostegno economico ai comuni in dissesto)

Attribuiscono ai piccoli comuni (popolazione inferiore a 1.000 abitanti) in situazione di dissesto finanziario, per i quali l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione, la facoltà di ricevere un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

Comma 779 (Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI)

Reca un'interpretazione autentica di "maggior gettito accertato e riscosso" relativo agli accertamenti IMU e TARI. Precisa che per maggiore gettito accertato e riscosso si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Chiarisce che per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'IMU e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato.

Comma 780 (Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)

Abroga le disposizioni che disciplinano il regime di tesoreria unica "mista" previsto per gli enti territoriali, gli enti del comparto sanitario, le università e le autorità portuali, per favorire il rispetto delle nuove regole della *governance* economica europea.

Commi da 781 a 783 (Interventi infrastrutturali per i comuni costieri calabresi e siciliani)

Il **comma 781** autorizza la spesa di 0,5 milioni per il 2025 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le esigenze di potenziamento degli interventi infrastrutturali in favore dei comuni costieri capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Calabria con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, con particolare riferimento alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, ai lavori su opere infrastrutturali relativi a edifici pubblici, con particolare riguardo a scuole e asili nido, nonché al potenziamento delle infrastrutture idriche.

Il **comma 782** demanda a un decreto del ministro delle infrastrutture di concerto con i ministri dell'economia e dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse, la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e dei termini e delle modalità per il monitoraggio e la rendicontazione.

Il **comma 783** reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Commi da 784 a 808 (Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)

Il **comma 784** specifica che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della *governance* economica europea secondo le modalità previste dai commi da **785** a **794**, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Esclude dal versamento del contributo di cui al **comma 788** gli enti in dissesto finanziario o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi per il riequilibrio finanziario. Specifica che le regioni a statuto speciale e le province autonome partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari

derivanti dalle nuove regole della *governance* economica europea secondo quanto previsto dai commi da 710 a 724.

Il **comma 785** precisa che a decorrere dal 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 784, l'equilibrio di bilancio è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Il **comma 786** stabilisce che le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, di 280 milioni per il 2025, 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni per il 2029. Precisa che il riparto del concorso alla finanza pubblica è effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del ministro dell'economia di concerto con il ministro per gli affari regionali, **sentita la Conferenza Stato-regioni**, e che in assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 marzo 2025, con decreto del ministro dell'economia di concerto con il ministro per gli affari regionali, **sentita la Conferenza Stato-regioni**, in proporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, anche soltanto da parte della Giunta di ciascuna regione.

Il **comma 787** stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, di 150 milioni per il 2025, di 440 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 700 milioni per il 2029, nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo le modalità previste dagli accordi di cui ai **commi da 710 a 724** (*Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali*). Precisa che il contributo alla finanza pubblica delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome è determinato considerando anche gli enti locali dei rispettivi territori e **esclude tali enti locali dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 789 a 793**.

Il **comma 788** stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, di 140 milioni per il 2025, di 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 490 milioni per il 2029, di cui 130 milioni per il 2025, 260 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni per il 2029 a carico dei comuni e 10 milioni per il 2025, 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni per il 2029 a carico delle province e città metropolitane. Precisa che gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del ministro dell'economia di concerto con il ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Precisa, inoltre, che in caso di mancata intesa entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.

Il **comma 789** stabilisce che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente. Precisa che, con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo di cui al primo periodo è iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario. Precisa, inoltre, che le autonomie speciali iscrivono il fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, entro il 31 gennaio 2025, con legge regionale o provinciale e che la costituzione del fondo, su cui non è possibile disporre impegni, è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.

Il **comma 790** specifica che, alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789₁ per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione, e che per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo,

prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Precisa che ai fini del comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.

Il **comma 791** stabilisce che, qualora nel corso di ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli stessi enti di cui al comma 784. Precisa che **per le regioni a statuto speciale e le province autonome eventuali ulteriori obblighi possono essere previsti nel rispetto del principio dell'accordo, degli statuti e delle relative norme di attuazione.**

Il **comma 792** rinvia ad un decreto del ministro dell'economia, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, per la verifica del rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 e dell'accantonamento di cui al comma 789, entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030. Precisa che nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Specifica che per gli enti di cui al secondo periodo è determinato l'incremento del fondo di cui al comma 789, che, entro i successivi 30 giorni, tali enti sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:

a) del saldo di cui al comma 785 registrato nell'esercizio precedente se negativo;

b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788.

Il **comma 793** incrementa del 10% il contributo alla finanza pubblica, con le modalità previste dal comma 792, per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente.

Il **comma 794** rinvia ad un decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della presidenza del Consiglio, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'adeguamento degli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.

Il **comma 795** demanda ad un decreto del ministro dell'economia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un tavolo tecnico presso il MEF composto da 2 rappresentanti del MEF, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da 2 rappresentanti dell'ANCI, di cui uno in rappresentanza delle città metropolitane, e da un rappresentante dell'UPI. Precisa che il tavolo ha il compito di **osservare** le grandezze finanziarie dei comuni, delle città metropolitane e delle province interessate dalle nuove regole della governance europea, nonché di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile, **riguardanti** la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio, **la gestione del fondo anticipazione di liquidità, il limite all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli enti in disavanzo** e la più efficiente allocazione delle risorse disponibili.

Il **comma 796** riduce di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 l'ammontare dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139, della legge di Bilancio 2019).

Il **comma 797** apporta modifiche all'articolo 1 della legge di Bilancio 2019:

a) al comma 134, riducendo dal 2034 al 2026 il periodo di assegnazione dei contributi alle regioni a statuto ordinario per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

b) sostituisce il comma 136-*bis* (contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio) differendo al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre, entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere revocato e riassegnato. Prevede, inoltre:

- la possibilità che la riassegnazione avvenga con atto separato dal provvedimento di revoca, da adottarsi entro lo stesso termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo;

- che le somme revocate, oltre ad essere assegnate ai comuni, possono essere altresì utilizzate dalle regioni per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo che stabilisce che almeno il 70% del contributo regionale venga assegnato ai comuni del territorio;
- il differimento al 31 maggio del termine, precedentemente fissato al 30 aprile, entro il quale l'ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori o le forniture;

c) inserisce il nuovo comma 136-*quater* che chiarisce che in caso di rinuncia al contributo da parte del comune entro il termine per l'affidamento dei lavori o delle forniture oppure, decorso il termine e avvenuto l'affidamento dei lavori o delle forniture, entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento del contributo, si applicano le disposizioni previste dalla lettera *b*);

d) sostituisce la tabella 1 con la tabella di cui all'allegato II annesso al provvedimento.

Il **comma 798** riduce l'autorizzazione di spesa per il finanziamento di piccole opere nei comuni sotto i 1.000 abitanti di 115,5 milioni per il 2025, 139,5 milioni per il 2026, 113,5 milioni per il 2027, 139,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 132 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni annui a decorrere dal 2034.

Il **comma 799** riduce di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 l'autorizzazione di spesa per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e di 200 milioni per il 2025 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 l'autorizzazione di spesa per progetti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Il **comma 800** riduce la dotazione del Fondo programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare di 53.036.470 euro per il 2029, 54.596.367 euro per il 2030, 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51.281.588 per il 2033.

Il **comma 801** abroga i commi da 44 a 46 della legge di Bilancio 2020 istitutivi del fondo per investimenti a favore dei comuni.

Il **comma 802** riduce la dotazione del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose di 5 milioni a decorrere dal 2025 e la dotazione del Fondo per la progettazione degli enti locali destinato al finanziamento dei progetti di fattibilità per la messa in sicurezza di edifici pubblici di 29.927.137 euro per il 2025, di 29.966.074 euro per il 2026 e di 30 milioni per il 2027.

Il **comma 803** riduce l'autorizzazione di spesa per la mobilità ciclistica di 6.318.377 euro per il 2029, di 6.504.212 euro per il 2030, di 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 6.109.313 di euro per il 2033.

Il **comma 804** azzerà le risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Il **comma 805** modifica l'articolo 1, comma 148-*ter*, della legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), che prevede la revoca dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, riferiti al 2022, assegnati ai comuni dal Ministero dell'interno, con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, per le opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori. Permette ai comuni assegnatari di evitare la revoca nel caso in cui l'affidamento dei lavori coincida con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.

Il **comma 806** sostituisce il comma 539 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), al fine di prevedere l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, entro il 15 maggio 2025, per la revoca dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana che non rispettino i termini temporali stabiliti per l'affidamento dei lavori. Precisa che non sono soggetti a revoca i contributi relativi ad interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori.

Il **comma 807** modifica l'articolo 1, comma 42-*quater*, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) al fine di prevedere che i comuni, soggetti attuatori degli interventi per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale previsti nel PNRR (M5C2-2.1), stipulano il contratto di affidamento lavori entro e non oltre il 31 marzo 2025 e concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Con un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

Il **comma 808** quantifica gli oneri derivanti dal comma 806 (2 milioni per il 2026, 15 milioni per il 2027, 9 milioni per il 2028 e 2 milioni per il 2029) e reca la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Commi da 809 a 811 (Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati)

Il **comma 809**, al fine di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, assegna contributi per investimenti nel limite complessivo di 1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ai comuni capoluogo di città metropolitana della Sicilia che, al 31 dicembre 2025, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti.

Il **comma 810** demanda a un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF, da adottare entro il 31 gennaio 2026, la determinazione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune, nonché delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 809.

Il **comma 811** reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 812 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario nonché di somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri)

Modifica il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente al pagamento del contributo unificato e in materia di somme da versare alla cassa previdenziale dei cancellieri.

Comma 813 (Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo)

Introduce la possibilità per il giudice amministrativo di sanzionare la parte che, nella redazione di qualsiasi atto processuale, non abbia rispettato i limiti dimensionali stabiliti da apposito decreto del presidente del Consiglio di Stato, senza essere stato a ciò previamente autorizzato. La sanzione consiste nel versamento di una somma complessiva per l'intero grado di giudizio, stabilita dal giudice nel limite massimo corrispondente al doppio del contributo unificato previsto in riferimento all'oggetto del giudizio.

Comma 814 (Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)

Aggiunge il comma 1-sexies all'articolo 13 (Importi) del DPR n.115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) fissando a 600 euro l'importo del contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. Precisa che il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nello stesso giudizio.

Comma 815 (Misure in materia di spese di giustizia)

Apporta modifiche al DPR n.115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia):

- a) aggiungendo delle modifiche testuali all'articolo 269 (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo);
- b) aggiungendo l'articolo 269-bis sul diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale;
- c) sostituendo l'allegato 8 (Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica).

Comma 816 (Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità a esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)

Apporta modifiche all'articolo 294-bis della legge finanziaria 2006 estendendo la non assoggettabilità ad esecuzione forzata anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.

Commi da 817 a 821 (Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

Il **comma 817** modifica l'articolo 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89 del 2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) intervenendo sulla procedura e sulle tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al fine di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell'arretrato nonché una migliore gestione delle procedure.

Il **comma 818** autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2025 per il compenso del funzionario dell'amministrazione soccombente nominato dal giudice Commissario ad acta qualora i creditori di somme liquidate propongano l'azione di ottemperanza.

Il **comma 819** autorizza il Ministero della giustizia ad avvalersi, per gli anni 2025 e 2026, dell'associazione Formez PA mediante la stipulazione di un'apposita convenzione al fine di accelerare lo smaltimento delle istanze arretrate relative ai ricorsi di cui alla legge n. 89 del 2001.

Il **comma 820**, ai fini di cui al comma 819, autorizza la spesa di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **comma 821** affida al Ministero della giustizia, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, il monitoraggio e la valutazione dell'incremento di efficienza delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.

Commi da 822 a 835 (Misure in materia di personale pubblico)

Il **comma 822** incarica le amministrazioni pubbliche di cui ai **commi da 823 a 834** di procedere ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e di applicare conseguentemente quanto previsto dai **commi da 823 a 834**, al fine di completare l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR.

Il **comma 823** autorizza le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, ad assumere a tempo indeterminato personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa del 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente per il 2025 e al 100% a decorrere dal 2026. Precisa che tali disposizioni non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dal 2025, le assunzioni sono permesse fino al 100% delle unità cessate nell'anno precedente.

Il **comma 824** incrementa la percentuale di riduzione degli oneri, a partire dal 2025, per il personale delle Forze armate (riduzione volontari in ferma prefissata e in rafferma e riduzione organico complessivo delle Forze armate. Riduzione a partire dal 2026 degli oneri delle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto).

Il **comma 825, lettera a)** riduce del 25% per il 2026 il turn over per le Forze di polizia e i vigili del fuoco.

La **lettera b)** riduce, per il solo 2025, al 75% il limite percentuale relativo alla spesa storica delle università statali, ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili. Per i ricercatori universitari la riduzione è del 25% per il 2026.

Il **comma 826** modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti pubblici di ricerca, precisando che tale indicatore è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi 3 bilanci consuntivi approvati, e per gli Enti che adottano la contabilità civilistica, facendo riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Precisa, inoltre, che negli Enti tale rapporto non può superare l'80%. Stabilisce che nel Per l'anno 2026 gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato **nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo del 25%** di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il **comma 827** stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM è del 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente.

Il **comma 828** riduce di 5.660 posti l'organico dell'autonomia e demanda a un decreto del ministro dell'istruzione la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero dei posti di 2.174 unità.

Il **comma 829** autorizza l'AGCM, la CONSOB, l'ART, l'ARERA, l'AGCOM, il Garante Privacy, l'ANAC, la COVIP, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'IVASS e l'ACN, per il 2025, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato **nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo del 25%** di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il **comma 830** autorizza per il 2025 le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e le altre amministrazioni locali, non comprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto economico consolidato e individuate nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, a procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato **nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo del 25%** di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Precisa che il divieto non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle

amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

Il **comma 831** permette, al fine di soddisfare esigenze specifiche o permettere l'assunzione di professionalità particolari, mediante DPCM su proposta del ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell'economia, di derogare a quanto stabilito dai commi da **822 a 830** tramite compensazione garantendo comunque l'invarianza dei risparmi previsti.

Il **comma 832** permette di destinare una parte dei risparmi derivanti dai commi precedenti all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da **822 a 830**.

Il **comma 833** obbliga le amministrazioni ad adeguare la propria dotazione organica per effetto di quanto previsto dai commi da **822 a 830**.

Il **comma 834** precisa che entro il 30 aprile di ogni anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da **823 a 829 e 830** sono versate dalle amministrazioni interessate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Il **comma 835** stabilisce che, in attuazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 459, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), a partire dalla prima mensilità successiva al 1° gennaio 2014 non sono dovuti trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del 2001) eventualmente riconosciuti in ragione del superiore trattamento economico goduto nell'espletamento dell'incarico o ruolo provvisorio e, ove non già anteriormente disposto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono avviati i conseguenti adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti. Precisa che il mancato esercizio dell'azione di recupero costituisce danno erariale. In caso di passaggio di carriera o di definitivo trasferimento in altro ruolo di una pubblica amministrazione, si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 1, comma 458, della legge di stabilità 2014, con mantenimento, fino al completo riassorbimento, di eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della predetta data.

Comma 836 (Misure in favore del comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l'anno 2025)

Autorizza, per la promozione del Comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura 2025, la spesa delle quote di avanzo delle risorse assegnate, con riferimento alle annualità 2002 e 2003, dall'articolo 54 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), al Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. Precisa che le risorse in avanzo, riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, sono da destinarsi alla realizzazione di interventi urgenti e straordinari di conto capitale volti al miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali in occasione degli eventi da svolgersi nello stesso comune.

Commi da 837 a 841 (Potenziamento del personale del Corpo delle capitanerie di porto)

Il **comma 837** reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare con la finalità di mantenere gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto, incrementando gli oneri previsti per le consistenze dei volontari e aumentando il numero degli ammiragli di divisione, dei contrammiragli e dei capitani di vascello e la dotazione complessiva degli ufficiali del Corpo.

I **commi 838 e 839** autorizzano la spesa relativa alle disposizioni di cui al comma 837.

Il **comma 840** destina una parte delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del MIMIT, ricadenti nel rifinanziamento "Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale" al contrasto degli effetti negativi dell'inflazione e alla mitigazione degli effetti derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime nonché a sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo, allo scopo di garantire il rispetto dei requisiti operativi e la risoluzione delle obsolescenze dei pattugliatori polivalenti d'altura per la Marina militare.

Il **comma 841** incrementa di 5 unità il contingente di esperti provenienti dal Corpo della Guardia di Finanza per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

Commi da 842 a 845 (Assunzione in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie)

Il **comma 842** autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per gli anni 2025 e 2026 ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale di 105 unità, di cui 59 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 46 da inquadrare nell'Area degli assistenti del vigente

sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la piena funzionalità e il rafforzamento dell'azione di contrasto delle frodi in settori di rilevante interesse strategico nazionale.

Il **comma 843** autorizza la spesa per l'attuazione del comma 842.

Il **comma 844** reca la copertura a valere sulle risorse del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Il **comma 845** provvede alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 844.

Commi da 846 a 849 (Misure in materia di organi amministrativi di enti)

Il **comma 846** stabilisce che i compensi degli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi pubblici, individuati con DPCM su proposta del ministro dell'economia adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico, nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, la cui nomina è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2025, non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Demanda allo stesso DPCM la definizione della percentuale di riduzione da applicare agli importi dei compensi base e massimi da attribuire agli organi di amministrazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, comprese le autorità indipendenti (con esclusione degli enti del SSN e delle società).

Il **comma 847** precisa che per organi amministrativi di vertice si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma **846**, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.

Il **comma 848** vieta, a partire dal 1° gennaio 2025, ai titolari di cariche negli organi di vertice degli enti e degli organismi pubblici nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma **846**, che, con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se collocati fuori ruolo o in posizione di distacco o in aspettativa, di percepire per l'incarico ricoperto compensi di importo superiore al 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. Precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2025, nel caso in cui i compensi per incarichi negli organi amministrativi di vertice di cui al comma **846** o negli organi di amministrazione delle società di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione Amministrazioni centrali, nonché delle società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi delle rispettive società partecipate o enti strumentali, ai titolari delle relative cariche non potranno essere erogate, per gli incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo complessivamente superiore al 25% di quella spettante per l'incarico svolto in via principale. Precisa, infine, che in caso di superamento dei limiti i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.

Il **comma 849** specifica che le disposizioni di cui ai commi da **846 a 848** non si applicano:

a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del SSN;

b) agli enti previdenziali di diritto privato, agli enti pubblici di ricerca, ai consorzi tra università ed enti pubblici di ricerca e alle fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica, all'ISTAT, all'INPS, all'INAIL e alle agenzie fiscali;

c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), compreso il personale in regime di diritto pubblico.

Commi da 850 a 855 (Disposizioni in materia di incarichi retribuiti dei titolari di cariche di governo, dei parlamentari, degli europarlamentari italiani e dei presidenti delle regioni e in materia di rimborso delle spese di trasferta per i ministri e i sottosegretari)

Il **comma 850** vieta ai titolari di cariche di Governo, ai presidenti delle regioni e delle province autonome nonché ai parlamentari, fatta eccezione per i parlamentari che sono stati eletti all'estero, di accettare, durante il proprio mandato, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da parte di soggetti pubblici o privati, anche mediante

interposizione di persona, di società o di enti, non aventi sede legale e operativa nell'UE o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. Precisa che fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, il divieto non si applica in caso di preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, esclusivamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro annui.

Il **comma 851** precisa che in caso di inosservanza del divieto di cui al comma 850, ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati, il compenso percepito deve essere versato, a cura del percettore, entro 30 giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il **comma 852** sanziona il mancato versamento nel termine prescritto con il pagamento di un importo pari al compenso percepito e non versato.

Il **comma 853** estende l'applicazione del divieto di cui al comma 850 ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parlamento europeo.

Il **comma 854** stabilisce che i ministri e i sottosegretari che non siano parlamentari e non siano residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni. Istituisce a tale fine presso la Presidenza del Consiglio un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025 e precisa che le risorse sono destinate alle amministrazioni interessate con DPCM su proposta del ministro dell'economia.

Il **comma 855** reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Commi da 856 a 859 (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

Il **comma 856** attribuisce ai rappresentanti designati dai Ministeri sulla base delle proprie attribuzioni di competenza nei collegi dei revisori e sindacali delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica) il compito di monitorare la spesa e di riferire alla RGS, in conformità alle direttive individuate dal MEF, fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'UE.

Il **comma 857** attribuisce agli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto di quanto previsto dal presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con DPCM, su proposta del ministro dell'economia, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi e di inviare annualmente al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Il **comma 858** estende dal 1° gennaio 2025 l'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi previste dalla legge di Bilancio 2020 alle società, agli enti, agli organismi e alle fondazioni di cui al comma 857. Conseguentemente, tali soggetti, a decorrere dal 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. **Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, precisa che gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.**

Il **comma 859** attribuisce ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche il compito di svolgere ulteriori verifiche sulla regolarità amministrativa e contabile sulla base delle indicazioni predisposte dal ministero dell'istruzione d'intesa con il MEF. Incrementa i compensi dei revisori autorizzando la spesa di 2,4 milioni annui a decorrere dal 2025.

Comma 860 (Disposizioni in materia di indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti)

Estende l'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Comma 861 (Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

Obbliga la RAI a promuovere, nel 2025, l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne, mantenendoli, nel complesso, a un livello non superiore a quello conseguito nel 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico. Per il 2026, in relazione all'ammontare complessivo dei costi di cui al primo periodo, la RAI è tenuta a realizzare una riduzione almeno del 2% rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023 mentre per il 2027 la riduzione è elevata al 4%. Obbliga la RAI, coerentemente con gli obiettivi previsti dal piano industriale 2024-2026, nel corso del 2025, a mettere in atto misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, nel 2026 e 2027, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione, almeno del 2% rispetto all'ammontare dei

corrispondenti costi sostenuti nel 2024. Destina i risparmi all'accelerazione della trasformazione della RAI da broadcaster a digital media company. **Incarica gli amministratori della RAI di dare conto delle misure adottate in attuazione del comma nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.**

Commi 862 e 863 (Accantonamento degli oneri connessi ai piani di stock option)

Il **comma 862** integra l'articolo 95 (*Spese per prestazioni di lavoro*) del testo unico delle imposte sui redditi prevedendo che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.

Il **comma 863** precisa che le disposizioni di cui al comma **862** si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi.

Commi da 864 a 866 (Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e incremento della funzionalità del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

Il **comma 864** apporta modifiche all'articolo 15 (*Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura*) della legge n. 108 del 1996 (*Disposizioni in materia di usura*):

a) riduce dal 70% al 60% la quota del Fondo utilizzato per l'assegnazione in gestione di risorse a favore di appositi fondi speciali costituiti da Confidi e innalza conseguentemente dal 30% al 40% la quota assegnata in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Precisa che i contributi del Fondo devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso una o più banche, e che tali conti costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari;

b) prevede che i contributi ai Confidi sono destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80% alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti iscritti in un apposito elenco (*che possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa ai sensi dell'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*), per operazioni finanziarie a favore delle PMI in situazione di elevato rischio finanziario. Precisa che tali contributi possono essere concessi a condizione che:

- si tratti di "soggetti garanti autorizzati" ad operare con il Fondo centrale di garanzia per le PMI;
- costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80% alle banche e agli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine o effettuano operazioni di liquidità, incluso l'incremento di linee di credito a breve termine, a favore delle PMI in situazione di elevato rischio finanziario individuata mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza ad un anno dell'impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 3,6%. La stessa garanzia può essere concessa alle micro e piccole imprese in situazione di elevato rischio finanziario per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni esistenti purché il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, preveda l'erogazione allo stesso soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- i contributi possano essere cumulati, nel rispetto della disciplina dell'UE, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati;

c) permette ai Confidi, nel rispetto della disciplina dell'UE, di utilizzare una quota dei contributi di cui al comma 1, entro il limite del 40% dell'ammontare del loro speciale fondo antiusura al 31 dicembre dell'anno precedente, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, a condizione che almeno il 20% dell'importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali il Confidi non può giovare di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche e che i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a permettere il mero recupero dei costi sostenuti nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi;

d) estende la platea dei soggetti erogatori anche a intermediari finanziari e operatori di microcredito e prevede espressamente che i contributi alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del

fenomeno dell'usura sono cumulabili, nel rispetto della disciplina dell'UE, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati;

e) specifica che gli interventi di garanzia del Fondo per la prevenzione dell'usura sono assistiti dalla garanzia dello Stato di ultima istanza;

f) precisa che ai componenti della Commissione per la gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati;

g) demanda ad un decreto di natura non regolamentare del ministro dell'economia l'adozione delle disposizioni attuative dell'articolo. Specifica che gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, entro 6 mesi dalla cessazione dell'attività, dallo scioglimento, dalla liquidazione o dalla cancellazione dagli elenchi, nonché nel caso di gravi irregolarità nella gestione dei contributi assegnati, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per 2 esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Precisa che per le somme impegnate la restituzione deve avvenire entro 6 mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze, e che anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie. Autorizza il MEF ad avvalersi della società Consap Spa per la gestione dell'intervento nonché per il monitoraggio e il controllo dei contributi concessi, con oneri posti a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025.

Il **comma 865** precisa che la nuova disciplina del Fondo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui alla lettera g) e che dalla stessa data sono abrogati:

- i commi da 256 a 258 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 sulle possibilità di utilizzo dei contributi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari concessi a Confidi;
- il comma 386 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 sull'obbligo di restituzione dei contributi erogati a valere sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
- il Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
- il DM 6 agosto 1996 recante determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 108 del 1996, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi stessi;
- il DM 6 agosto 1996 concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge n. 108 del 1996, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle stesse;
- il DM 20 agosto 2021 attuativo dell'articolo 1, comma 258, della legge di Bilancio 2021 concernente l'erogazione di credito a valere sui contributi erogati dal fondo di prevenzione dell'usura da parte dei Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico bancario.

Il **comma 866** stabilisce che i Confidi già assegnatari di contributi a valere sulle risorse del Fondo che, decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, non rispettano i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996 come modificata dal comma 864, devono restituire i contributi non impegnati.

Comma 867 (Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)

Obbliga l'Automobile club d'Italia a versare, a decorrere dal 2025, 50 milioni annui all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 868 (Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Integra l'articolo 18-bis (*Custodia giudiziale dei beni sequestrati*) del Dlgs n. 74 del 2000 (*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*) stabilendo che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria.

Comma 869 (Tax credit cinema)

Apporta modifiche alla legge n. 220 del 2016 (*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*):

a) inserisce tra le finalità della relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di sostegno quella di rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, ed estende l'ambito della

valutazione che dovrà essere contenuta nella relazione annuale all'intera gamma delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, e non solo a quelle consistenti in incentivi ed agevolazioni fiscali;

b) elimina il riferimento alla straordinarietà dei Piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e innalza dal 15 al 30% la quota massima del Fondo per il cinema e l'audiovisivo che può essere destinata ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva. Permette di destinare le risorse stanziare per il finanziamento di tutti gli interventi di sostegno previsti per il settore del cinema e dell'audiovisivo, al netto di quelli consistenti in incentivi e agevolazioni fiscali, laddove inutilizzate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del ministro della cultura di concerto con il ministro dell'economia, al rifinanziamento dello stesso Fondo per il cinema e l'audiovisivo;

c) in relazione alle opere cinematografiche, prevede che l'aliquota del credito d'imposta non sia più "ordinariamente prevista nella misura del 40%" ma che sia "prevista nella misura massima del 40%. In relazione alle opere audiovisive, specifica che l'aliquota del credito di imposta che può essere prevista, in via prioritaria, per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale, non è quella del 40%, ma quella "massima del 40%";

d) prevede che il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale sia definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter (*Disposizioni in materia di trattamenti economici*) del DL n. 201 del 2011 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), anche avuto riguardo alla natura e tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie;

e) sopprime la disposizione che riguarda il contributo selettivo concesso alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive, individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e inserisce tra gli ambiti da disciplinare tramite il DM attuativo delle disposizioni in materia di contributi selettivi, anche la definizione dei criteri, dei meccanismi e delle modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto **e fino a concorrenza dello stesso**, una quota dei proventi **dell'opera spettanti al beneficiario**. Precisa che all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera e che i proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo;

f) rifinanzia il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo con una cifra fino a 3 milioni annui a decorrere dal 2025 e prevede che la disciplina di dettaglio del Piano sia definita con decreto del ministro della cultura e non più con DPCM;

g) prevede che la disciplina di dettaglio del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive sia definita con decreto del ministro della cultura di concerto con il ministro delle imprese e non più con DPCM.

Commi da 870 a 874 (Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

Il **comma 870** riduce degli importi indicati nell'allegato IV le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei ministeri per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dal 2027. Permette di rimodulare le riduzioni anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa su proposta dei ministri competenti, con decreto del ministro dell'economia, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 871** stabilisce che ai fini del conseguimento dell'obiettivo intermedio M1C1-122 della riforma 1.13 del PNRR Riforma della revisione della spesa («riforma della *spending review*»), per il periodo 2025-2027, nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio disposte dalla legge per le amministrazioni centrali dello Stato, comprese le disposizioni di cui ai **commi da 822 a 845**, sono stabiliti obiettivi di risparmio di spesa per l'importo complessivo di 300 milioni per il 2025, di 500 milioni per il 2026 e di 700 milioni a decorrere dal 2027, in termini di indebitamento netto. Precisa che gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i ministeri secondo quanto indicato nell'allegato V.

Il **comma 872** permette, tramite decreto del ministro dell'economia di concerto con i ministri interessati, a parità di importi complessivi indicati dal **comma 871**, di modificare la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra ministeri e le misure per il raggiungimento dei suddetti importi.

Il **comma 873** autorizza il ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi **870 e 872**.

Il **comma 874** affida al MEF il monitoraggio delle misure di cui ai commi **871** e **872**, sulla base di quanto indicato dalle linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e incarica i ministeri di fornire gli elementi necessari.

Commi da 875 a 879 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

Il **comma 875** istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di **18.486 milioni**, di cui **2.576 milioni** per il 2027, **1.464 milioni** per il 2028, **800 milioni** per il 2029, **1.949 milioni** per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e **1.950 milioni** per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.

Il **comma 876** demanda le assegnazioni del fondo relative alla presidenza del Consiglio ad un DPCM, da adottare di concerto con il ministro dell'economia, e quelle relative ai ministeri di cui all'allegato VI ad uno o più decreti del ministro dell'economia, su proposta dei ministri interessati. Specifica che il fondo è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. Precisa che i decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della RGS e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Permette di destinare le risorse anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.

Il **comma 877** incrementa di 126,6 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico. Precisa che resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato.

Il **comma 878** specifica che la ripartizione dell'incremento di cui al comma **877** avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR, al netto degli importi relativi alle province autonome e alla regione Campania.

Il **comma 879** incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 130,7 milioni per il 2025, di 156,8 milioni per il 2026, di 216 milioni per il 2027, di 111,9 milioni per il 2028, di 92,4 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 95,4 milioni per il 2031, di 93,4 milioni per il 2032, di 112,4 milioni per il 2033, di 150,4 milioni per il 2034, di 151,4 milioni per il 2035 e di 144,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2036.

Commi da 880 a 882 (Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche)

Il **comma 880** istituisce nello stato di previsione del MASE il Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da PFAS con una dotazione di 0,5 milioni per il 2025 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il **comma 881** demanda a un decreto del ministro dell'ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle misure attuative del comma 880 anche al fine del rispetto del limite di spesa.

Il **comma 882** reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Commi 883 e 884 (Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e fondo per esigenze indifferibili)

Il **comma 883** rinvia alle tabelle A e B per la misura degli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel 2025.

Il **comma 884** incrementa di **117,1 milioni** per il 2025, di **194,34 milioni** per il 2026, di **194,12 milioni** per il 2027 e di **197,22 milioni** annui a decorrere dal 2028 il Fondo per le esigenze indifferibili.

Commi da 885 a 887 (Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)

Il **comma 885** permette di ricorrere al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali anche per ulteriori finalità.

Il **comma 886** istituisce nello stato di previsione del MEF 2 fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Il **comma 887** destina quota parte delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 445 a 448 (*Modifiche al credito d'imposta 4.0*), pari, in termini di indebitamento netto, a 1,15 miliardi per il 2026, al fondo di parte corrente di cui al comma 886.

Commi da 888 a 891 (*Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera*)

Il **comma 888** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera con una dotazione di 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all'impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee ovvero nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione.

Il **comma 889** precisa che al Fondo di cui al comma 888 accedono gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice del Terzo settore, regolarmente iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati, autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa.

Il **comma 890** demanda a un decreto del Ministro dell'interno di concerto con i ministri del lavoro e dell'economia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione dei commi 888 e 889, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Il **comma 891** reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 892 (*Fondo per l'immigrazione*)

Incrementa di 200 milioni per il 2025 le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti.

Commi da 893 a 895 (*Fondo per l'esdebitazione degli incapienti*)

Il **comma 893** istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 0,5 milioni per il 2025, per la concessione di contributi, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 894, finalizzati all'esdebitazione degli incapienti. Precisa che i contributi possono essere utilizzati anche per la copertura delle spese procedurali, comprese quelle per la remunerazione delle prestazioni professionali rese dall'organismo di composizione della crisi, e dei costi processuali.

Il **comma 894** demanda a un decreto del ministro della giustizia di concerto con il ministro dell'economia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità attuative per l'accesso al fondo di cui al comma 893, garantendo la trasparenza e il controllo sull'utilizzo delle risorse nonché il rispetto del limite di spesa.

Il **comma 895** reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 896 (*Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità*)

Incrementa di 2 milioni per il 2025 il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 897 (*Rifinanziamento del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva*)

Incrementa di 0,9 milioni per il 2025 la dotazione del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva e reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Commi da 898 a 901 (*Fondi di parte corrente e di conto capitale finalizzati all'attuazione di misure in favore enti locali*)

Il **comma 898** istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo da trasferire al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio con una dotazione di 31.967.000 euro per il 2025, di 38.700.000 euro per il 2026 e di 31.380.000 euro per il 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché

all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Il **comma 899** istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo da trasferire al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio con una dotazione di 150.000 euro per il 2025 e di 600.000 euro per il 2026, da trasferire alla provincia autonoma di Trento, finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure collegate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico. Obbliga la provincia autonoma di Trento a trasmettere, entro il 31 gennaio successivo all'annualità di riferimento del contributo, una rendicontazione alla presidenza del Consiglio. Precisa che la disposizione è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Il **comma 900** demanda a uno o più DPCM, da adottare, di concerto con il ministro dell'economia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 898 e 899 sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. Precisa che i DPCM disciplinano i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato e che gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto e monitorati.

Il **comma 901** quantifica gli oneri derivanti dai commi da 898 a 900 e reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Commi da 902 a 906 (*Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del Terzo settore mediante le attività di oratorio*)

Il **comma 902** istituisce nello stato di previsione del MEF il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, destinato alla realizzazione di programmi, azioni e interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale, all'organizzazione di iniziative culturali nonché al contrasto dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, con una dotazione di 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di incentivare la funzione sociale, civile ed educativa svolta nelle comunità locali, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie, dalle associazioni del Terzo settore che operano presso gli oratori parrocchiali nonché dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

Il **comma 903** specifica che le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative per gli enti di cui al comma 902;

b) ricerche e sperimentazioni sulle attività e sulle metodologie di intervento di carattere innovativo;

c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, anche con riferimento alle attività scolastiche curriculari di educazione civica.

Il **comma 904** demanda a un decreto del ministro per lo sport e i giovani di concerto con i ministri dell'istruzione, del lavoro e dell'economia la definizione delle modalità di assegnazione dei contributi per i progetti di cui al comma 902, prevedendo il finanziamento di almeno un progetto per ciascuna regione, ove disponibile, ferma restando la possibilità di riassegnazione delle somme ad altri progetti, con modalità da definire con lo stesso decreto.

Il **comma 905** permette alle regioni, per il finanziamento dei progetti di cui al comma 903, nell'esercizio delle proprie competenze, di adottare misure integrative e complementari.

Il **comma 906** reca la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Comma 907 (*Misure per le regioni a statuto speciale e le province autonome*)

Stabilisce che nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2025 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 (*Clausola di salvaguardia*) della legge n. 111 del 2023 (*Delega al Governo per la riforma fiscale*) al fine di concordare gli eventuali conseguenti ristori con la regione o provincia autonoma interessata.

Comma 908 (*Clausola di salvaguardia*)

Specifica che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*).

PARTE II

SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Articolo 2 (*Stato di previsione dell'entrata*)

Articolo 3 (*Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative*)

Articolo 4 (*Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative*)

Articolo 5 (*Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative*)

Articolo 6 (*Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative*)

Articolo 7 (*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative*)

Articolo 8 (*Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative*)

Articolo 9 (*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

Articolo 10 (*Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

Articolo 11 (*Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative*)

Articolo 12 (*Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca*)

Articolo 13 (*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

Articolo 14 (*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative*)

Articolo 15 (*Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative*)

Articolo 16 (*Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative*)

Articolo 17 (*Stato di previsione del Ministero del turismo*)

Articolo 18 (*Totale generale della spesa*)

Articolo 19 (*Quadro generale riassuntivo*)

Articolo 20 (*Disposizioni diverse*)

Articolo 21 (*Entrata in vigore*)

Stabilisce che la legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.